

## MCXIV

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° APRILE 1953

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

## DEI VICEPRESIDENTI MARTINO E CHIOSTERGI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i> ) . . . . .	47583	LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	47606, 47610
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		CORSANEGO . . . . .	47610
Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare. (3227) . . . . .	47576	<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	47576, 47578, 47581, 47598	Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merci. (3229) . . . . .	47617
ROBERTI . . . . .	47576, 47580, 47591, 47598	PRESIDENTE . . . . .	47617
SANSONE . . . . .	47577, 47595, 47603	VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	47618
SPOLETI . . . . .	47578	VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	47618
CHIEFFI . . . . .	47578	Abolizione della imposta sulle rendite degli enti di manomorta. (3270) . . . . .	47618
SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .	47579, 47584, 47593, 47598	PRESIDENTE . . . . .	47618
CAMPILLI, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i> . . . . .	47579, 47594	VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	47618
MARTUSCELLI . . . . .	47580, 47581	AMENDOLA GIORGIO . . . . .	47619
MAGLIETTA . . . . .	47587	MATTEUCCI . . . . .	47619
TURNATURI . . . . .	47593, 47598	VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	47619
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Approvazione senza discussione</i> ):		<b>Proposte di legge:</b>	
Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici. (2976) . . . . .	47605	( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	47568, 47582
PRESIDENTE . . . . .	47605	( <i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i> ) . . . . .	47568, 47583
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		( <i>Deferimento a Commissioni</i> ) . . . . .	47568, 47583
Soppressione del Ministero dell'Africa italiana. (3193) . . . . .	47605	( <i>Non approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i> ) . . . . .	47583
PRESIDENTE . . . . .	47605	( <i>Rimessione all'Assemblea</i> ) . . . . .	47568
MOLINAROLI, <i>Relatore</i> . . . . .	47606, 47610	<b>Proposte di legge</b> ( <i>Svolgimento</i> ):	
		PRESIDENTE . . . . .	47574, 47576
		FABRIANI . . . . .	47574

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

	PAG.
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	47575
MONTICELLI . . . . .	47575
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	47576
PUCGETTI . . . . .	47576
<b>Inversioni dell'ordine del giorno:</b>	
MORO ALDO . . . . .	47605, 47617, 47620
PRESIDENTE . . . . .	42605, 47617, 47620
BERNARDI . . . . .	47617, 47620
<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	47623
<b>Per l'aggiornamento della Camera:</b>	
BETTIOL GIUSEPPE . . . . .	47622
PRESIDENTE . . . . .	47623
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	47623
<b>Sui lavori della Commissione di inchiesta per la disoccupazione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	47569
<b>Sulla rimessione all'Assemblea della ratifica di un decreto legislativo all'esame della Commissione ratifiche:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	47569, 47571, 47572, 47574
SANSONE . . . . .	47571, 47572, 47574
CODACCI-PISANELLI, <i>Presidente della Commissione ratifiche</i> . . . . .	47572, 47574
RUSSO . . . . .	47573
<b>Votazione nominale</b> . . . . .	47581
<b>Votazione segreta dei disegni di legge nn. 3227, 2976, 3193, 3229, 3270 e della proposta di legge:</b>	
CINCIARI RODANO MARIA LISA ed altri: Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione compresi nel territorio del comune di Roma. (3182) . . . . .	47620, 47621

**La seduta comincia alle 11,30.**

EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

**Deferimento di proposte di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che la seguente proposta di legge possa essere deferita al-

l'esame e all'approvazione della XI Commissione (Lavoro), in sede legislativa:

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA ed altri: « Provvidenze a favore delle mondariso e dei loro bambini » (3291).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico inoltre che i firmatari della domanda di rimessione all'Assemblea delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Chiesa Tibaldi Mary ed altri: « Sulla cinematografia per ragazzi » (1145); Mazzali: « Regolamentazione della censura sugli spettacoli » (1162); Dal Canton Maria Pia ed altri: « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi » (1183); Viviani Luciana ed altri: « Norme per la disciplina e l'incremento della cinematografia per ragazzi » (2146), hanno dichiarato di ritirare la domanda stessa.

Le suddette proposte rimangono pertanto all'esame e all'approvazione della I Commissione permanente, in sede legislativa.

**Approvazione di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione notturna di ieri, in sede legislativa, le Commissioni riunite IV (Finanze e tesoro) e VI (Istruzione) hanno approvato, con modificazioni, la proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio ed altri: « Completamento della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara » (2148).

**Rimessione all'Assemblea di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha chiesto che le seguenti proposte di legge, già assegnate alle competenti Commissioni in sede legislativa, siano rimesse per l'approvazione all'Assemblea:

LOPARDI ed altri: « Graduatoria del concorso magistrale bandito con ordinanza 2720 del 12 agosto 1950 » (2456);

PIASENTI, POLETTI e FABRIANI: « Assunzione nei ruoli dei maestri idonei del concorso magistrale bandito con ordinanza 2720 del 12 agosto 1950 » (3181);

FODERARO e POLETTI: « Soppressione del ruolo Ufficiali idraulici del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica ed istituzione del ruolo Ufficiali idraulici — Funzionari tecnici (gruppo B) » (2258).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

Le suddette proposte rimangono, pertanto, assegnate alle Commissioni medesime in sede referente.

#### **Sui lavori della Commissione di inchiesta per la disoccupazione.**

**PRESIDENTE.** Devo fare una comunicazione riguardante i lavori della Commissione di inchiesta per la disoccupazione. Come la Camera ricorda, questa Commissione ha iniziato la sua vita dopo la deliberazione del dicembre 1951. I lavori hanno potuto avere il loro avvio concreto verso il giugno 1952 e si sono conclusi in questi giorni. È stato portato a termine un lavoro ponderoso di osservazione e di indagine, i cui risultati saranno affidati a 15 volumi che compongono la collana degli atti.

Di questi volumi, i primi mi sono stati consegnati, come è stato pubblicamente annunciato. L'indagine ha posto in luce tutti gli aspetti del fenomeno del disimpiego in Italia, non soltanto chiarendone le dimensioni e i confini, ma affrontando anche la ricerca delle cause e osservando fenomeni e problemi collaterali di primaria importanza, come quelli dell'avviamento al lavoro, della formazione professionale dei lavoratori, e così via.

Oltre alla ricerca di natura storica e attuale, la Commissione ha tentato alcune previsioni di natura economica e demografica per il prossimo quadriennio. Quindi il complesso delle ricerche della Commissione gioverà a lumeggiare tutti i molteplici aspetti della evoluzione demografica, economica e di occupazione del paese e fornisce elementi per la ricerca delle vie di maggiore utilizzazione della mano d'opera.

Ho voluto darne un breve cenno per esprimere alla Commissione, sentendomi sicuro interprete della Camera, il riconoscimento per il complesso lavoro da essa eseguito in questo brevissimo periodo.

#### **Sulla rimessione all'Assemblea della ratifica di un decreto legislativo all'esame della Commissione speciale per la ratifica.**

**PRESIDENTE.** Desidero fare una comunicazione (che ha una notevole importanza, direi, sotto l'aspetto giuridico e procedurale) sulla rimessione all'Assemblea della ratifica di un decreto legislativo all'esame della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi.

Il fatto è il seguente.

Nella sua seduta del 25 marzo la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legi-

slativi ebbe a esaminare fra l'altro il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, concernente: « Risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'articolo 79 del trattato di pace e dell'accordo italo-francese del 29 novembre 1947 » (n. 520-137).

La Commissione stessa emendò il decreto, approvando alcune modificazioni circa norme di attuazione; e non accogliendo una richiesta di rimessione all'Assemblea, avanzata dal sottosegretario di Stato Castelli a nome del Governo, dichiarava la richiesta stessa improponibile, enunciandosi il concetto che la delega specifica e completa conferita alla Commissione per la ratifica dei decreti legislativi esclude l'applicabilità del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento. Il sottosegretario Castelli esprimeva la riserva di appellarsi alla Presidenza della Camera; ma la Commissione votava successivamente a scrutinio segreto la ratifica del decreto, approvandola.

Ora in tutto questo è avvenuto un errore, che conviene rettificare.

In primo luogo, ravvisare nella delegazione legislativa, enunciata dall'ultimo comma dell'articolo 40, la individuazione della competenza della Commissione, non è esatto: la delegazione legislativa cui accenna l'ultimo comma dell'articolo 40 è quella della facoltà legislativa ordinaria fatta dall'Assemblea al Governo a' termini dell'articolo 76 della Costituzione. I poteri della Commissione hanno radice negli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, che nell'attribuire al Governo la competenza legislativa transitoria fino alla convocazione del Parlamento, escluse talune materie espressamente riservate all'Assemblea Costituente, e stabilì che i decreti legislativi emanati dal Governo dovessero essere sottoposti alla ratifica del nuovo Parlamento.

La competenza, per così dire, primigenia della Commissione era dunque quella di riscontrare se, nei singoli provvedimenti, sussistesse il presupposto della competenza legislativa transitoria spettante al Governo; e, accertata questa, sarebbe stata esaurita la funzione della ratifica, diversa da una conversione in legge che, entrando nel merito, implica anche la facoltà di emendare il decreto.

Praticamente, essendosi ravvisata la opportunità di emendare alcuni dei decreti soggetti a ratifica, per una certa semplificazione procedurale si è adottato il criterio che la stessa Commissione speciale per la ratifica introducesse degli emendamenti, stralciando però dal blocco dei decreti da ratificare, ed

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

approvando con separati disegni di legge, i decreti legislativi per i quali venivano proposte modifiche, o veniva proposto il diniego di ratifica.

Questa ulteriore competenza, che si potrebbe definire complementare, della Commissione speciale per la ratifica, ha fatto assumere ai decreti stralciati il carattere di separati disegni di legge, i quali infatti vengono indicati con distinto numero progressivo, connesso ancora con l'originario numero 520 del progetto generale di ratifica alla Camera, ma del tutto distinto al Senato, e danno luogo a leggi separate.

È ovvio pertanto che questa competenza legislativa assunta per esigenze pratiche, e senza contrasto dell'Assemblea o delle altre Commissioni legislative, alla cui competenza ha recato deroga, non può non rientrare nella disciplina dell'articolo 40 del regolamento, che regola la competenza legislativa di tutte le Commissioni, permanenti o speciali, in relazione all'articolo 72 della Costituzione.

E la prassi, come ha introdotto lo stralcio e l'approvazione con separati disegni di legge dei decreti legislativi emendati, così ha ripetutamente consentito la rimessione all'Assemblea, a richiesta del Governo o del prescritto numero di deputati, proprio in base a quell'articolo 40 del regolamento, in forza del quale ieri la Commissione ha negato l'ammissibilità stessa della rimessione chiesta dal Governo.

Già in uno dei primi casi, trattandosi della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382, sull'autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione di manifesti e avvisi al pubblico, essendo stata fatta richiesta dall'onorevole Bianco, a nome di altri 80 colleghi, che la discussione sulla ratifica di tale decreto fosse rimessa all'Assemblea, il presidente della Commissione speciale di ratifica, onorevole Resta, dichiarava: « Poiché l'onorevole Bianco presenta una richiesta firmata dal prescritto numero di deputati a norma dell'articolo 40 del regolamento, la sua richiesta opera automaticamente. Dichiaro quindi rimessa all'Assemblea la discussione sul disegno di legge n. 520-39 concernente la ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382 » (seduta del 29 marzo 1950 della Commissione speciale per la ratifica).

E i casi si succedono numerosi. Nella seduta del 30 marzo 1950 il Presidente della Camera comunicava all'Assemblea la richiesta di rimessione dianzi accennata, soggiun-

gendo che il provvedimento, per la sua particolare materia, veniva assegnato alla I Commissione permanente in sede referente.

Nella seduta del 28 luglio 1950 il Presidente della Camera comunicava che il prescritto numero di deputati aveva chiesto, a norma dell'articolo 40 del regolamento, che il disegno di legge per la ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, recante provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (n. 520-26), già deferito alla Commissione speciale per la ratifica, in sede legislativa, fosse rimesso all'Assemblea. E soggiungeva: il provvedimento pertanto rimarrà assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Nella seduta del 9 agosto 1951, alla Camera, il Presidente comunicava che il ministro dell'interno aveva chiesto — a norma dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 40 del regolamento della Camera — che il disegno di legge: « Ratifica con modificazioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, sulla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale » (n. 520-77-B) fosse rimesso all'Assemblea. E soggiungeva: il provvedimento rimane, pertanto, assegnato alla Commissione competente in sede referente.

Nella seduta del 15 novembre 1951 alla Camera, del pari a richiesta del Governo, il Presidente comunicava che la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, per l'acceleramento nell'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno, del personale laureato di ruolo delle ferrovie dello Stato, già deferita alla Commissione speciale in sede legislativa, venisse rimessa per l'approvazione alla Camera, e il relativo disegno di legge rimaneva pertanto assegnato alla stessa Commissione in sede referente.

Nella seduta del 21 dicembre 1951 il Presidente comunicava che nella Commissione speciale per la ratifica dei decreti, il prescritto numero di deputati aveva chiesto che il disegno di legge: « Ratifica con modificazioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente l'Ente siciliano di elettricità » (520-33-B) fosse rimesso per l'approvazione alla Camera. E soggiungeva che il disegno rimaneva pertanto assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

Da ultimo, nella seduta del 2 aprile 1952, il Presidente comunicava alla Camera che, su richiesta del Governo, il disegno di legge: « Ratifica con modificazioni del decreto legi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

slativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (520-47), deferito alla Commissione speciale di ratifica in sede legislativa, veniva rimesso per l'approvazione alla Camera, e pertanto restava assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

È quindi prassi costante, corrispondente a una interpretazione pacifica e mai contestata, né da parte della Camera né da parte della stessa Commissione speciale di ratifica, che la domanda di rimettere all'Assemblea un disegno di ratifica, o su richiesta del Governo, o su richiesta del prescritto numero di deputati, debba senz'altro ammettersi.

E poiché, sulla base del contrario presupposto, la Commissione speciale ha ieri ritenuto inammissibile la richiesta del Governo e votato successivamente a scrutinio segreto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 (disegno n. 520-137), mentre il rappresentante del Governo faceva riserva di appellarsi alla Presidenza della Camera, ritengo che la votazione avvenuta ieri da parte della Commissione sia inficiata di nullità, per violazione degli articoli 72 della Costituzione e 40 del regolamento, e che il decreto suddetto non possa considerarsi ratificato dalla Camera; conseguentemente il relativo disegno n. 520-137 deve rimanere assegnato alla stessa Commissione in sede referente.

Il fatto che il disegno di legge sia stato votato a scrutinio segreto dalla Commissione non può costituire un ostacolo. Infatti è già avvenuto altra volta che un disegno di legge già votato a scrutinio segreto venisse rinviato per l'esame in sede referente alla Commissione che lo aveva già votato a scrutinio segreto. Si tratta del disegno di legge n. 2198, per l'adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Pur essendo il caso opinabile, in quanto nella fattispecie si trattava di adesione ad una convenzione internazionale e non di ratifica, per una scrupolosa osservanza dell'articolo 72 della Costituzione, il Presidente della Camera propose all'Assemblea che la II Commissione riprendesse in esame il disegno di legge e ne riferisse all'Assemblea, la quale in tal modo si riservava la deliberazione finale. E, non essendovi state obiezioni, rimase così stabilito.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà pertanto stabilito che il disegno di legge numero 520-137 resta deferito alla Commissione speciale, in sede referente, riservandosene la approvazione alla Camera.

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, la comunicazione che ora ha fatto il nostro Presidente riguarda un caso che occorre a me, che presiedevo in quella seduta la Commissione ratifiche. Il Presidente ne ha fatto la storia con precisione; però io dissento dalle conseguenze alle quali perviene il Presidente stesso. Noi ci trovammo di fronte a questa situazione: il Governo ci chiese il rinvio in aula; però, da parte di un membro della Commissione fu eccepito che la Commissione stessa, data la sua natura specifica, non dovesse attenersi al regolamento della Camera, perché il caso non era previsto nel regolamento (io non porto qui il caso personale ma il caso in sé, affinché la Camera possa giudicare). In effetti, il regolamento non prevedeva l'ipotesi, dicevo, e ritenni allora opportuno rimettermi al giudizio della Commissione così come talvolta la nostra Presidenza si è rimessa al giudizio dell'Assemblea quando ha ritenuto che il regolamento non fosse chiaro su determinate questioni. La Commissione, da me interpellata, votò ritenendo che non dovesse applicarsi l'articolo 40 e che si potesse procedere oltre nei lavori. Superata questa prima parte, la Commissione accolse l'emendamento Codacci-Pisanelli e votò a scrutinio segreto la ratifica del decreto stesso.

Abbiamo potuto sbagliare o meno. Noi non ci riteniamo infallibili. Però riteniamo che in questo caso la Presidenza non abbia il potere di annullare una votazione fatta dalla Commissione e rimettere il decreto alla Commissione come se nulla fosse avvenuto. La Commissione avrà potuto errare; io, come presidente di quella seduta, avrò potuto errare (il che non credo, data la mancanza esplicita di una norma del regolamento); ma, avendo la Commissione deciso, non può tornarsi sulla sua decisione.

Comunque, su questo punto chiedo che la Camera si pronunzi, che altrimenti vedrei qui, con tutto il riguardo dovuto al nostro Presidente, un eccesso di potere della Presidenza.

PRESIDENTE. Che io volessi spogliare l'episodio da ogni carattere personale...

SANSONE. Non si discute!

PRESIDENTE...è dimostrato dal fatto che io non ho neanche detto alla Camera che ella presiedeva, poiché, da chiunque la seduta della Commissione fosse stata presieduta, la cosa avrebbe avuto da me la stessa valutazione.

SANSONE. La ringrazio! Comunque io assumo le mie responsabilità.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

PRESIDENTE. Non ne dubito. Alludo a qualche accenno da lei fatto per dirle che la questione, per me, esula totalmente dalla persona del deputato che in quel momento presiedeva la Commissione. In secondo luogo, quel che io ho enunciato, dopo aver studiato e fatto studiare con notevole attenzione la questione — ed è per ciò che la motivazione è piuttosto lunga e complessa — non è una decisione che debba entrare in vigore senza la consultazione della Camera. Tanto è vero che io ho terminato in questo modo: « Se non vi sono obiezioni, rimarrà pertanto stabilito, ecc. ». Ove sorgano obiezioni, è chiaro che deciderà l'Assemblea.

Ma io vorrei richiamare ancora una volta, per chiarezza, il fatto che la Commissione ratifiche ha una delega legislativa per la ratifica. La competenza della Commissione consiste nel riscontrare se nei singoli provvedimenti sussista il presupposto della competenza legislativa transitoria spettante al Governo. Questo, a rigore. Nella prassi, invece, si è anche arrivati al giudizio di merito, tanto che sono state approvate modificazioni a non pochi decreti legislativi. Ma, in questi casi, essendo andata la Commissione oltre i limiti della delega ricevuta dall'Assemblea, il provvedimento della ratifica ha assunto la veste di un distinto (stralciato) disegno di legge, come tale soggetto alle norme procedurali previste dal regolamento e quindi da rimettere all'Assemblea quando ciò sia richiesto dal Governo, o da un decimo dei componenti della Camera, o da un quinto della Commissione. E in tal caso la Commissione ratifiche ha competenza non già legislativa, ma referente.

La prassi, onorevole Sansone, ha convalidato questa posizione. Ed ecco perché io ho ritenuto di dover esporre con adeguata motivazione all'Assemblea il punto di vista della Presidenza, libera rimanendo l'Assemblea stessa di decidere qualora vi siano obiezioni.

Se ella insiste, onorevole Sansone, io dovrò necessariamente accertare se la Camera è del suo parere o del parere della Presidenza.

SANSONE. Signor Presidente: mi scusi, ma debbo insistere.

PRESIDENTE. È nel suo diritto.

SANSONE. Non vorrei che apparisse di cattivo gusto questa mia posizione, nel senso che possa credersi che io sia qui a difendere il mio operato di presidente della seduta della Commissione.

Ripeto: compii quel gesto in piena coscienza e ne assumo la responsabilità. Credetti di compiere il mio dovere in quel momento, e credo fermamente alla tesi.

Ritengo che, se la Camera oggi debba o abbia a seguire quanto suggerisce il nostro Presidente, commette un errore. Invero la Presidenza parte da un presupposto erroneo, cioè quello di scindere in due sezioni la Commissione per la ratifica dei decreti; riconosce che per la ratifica ha dei poteri speciali, cioè la delega, ma soggiunge: quando però si propongono emendamenti, cioè si scende al giudizio di merito, allora diventa una Commissione normale e si applica il regolamento.

Questo vedere l'uno in due o il due in uno a me sembra artificioso. Perché, se la Commissione è stata nominata in virtù di disposizioni ed ha quei poteri speciali di delega legislativa, o li ha per tutte le sue attribuzioni o non li ha, oppure si doveva inibire alla ratifica di accettare emendamenti così come io sostenni sin dalla prima seduta che noi avemmo in Commissione ratifiche.

Ma, quando per cinque anni la Commissione ratifiche, sia pure stralciando decreti, ne ha emendati molti, evidentemente non si può fare una distinzione — che a mio avviso, con tutto il riguardo verso il nostro Presidente, è artificiosa — col dire: quando si ratifica un decreto senza emendamenti, si ha una delega legislativa e quindi si è fuori della norma del regolamento; ma, quando vi è un emendamento, allora la Commissione deve applicare il regolamento come una Commissione ordinaria. Ritengo che questa distinzione iniziale che fa il nostro Presidente (dalla quale egli ricava poi la conseguenza che quella tale votazione dovrebbe essere annullata) sia del tutto artificiosa e rappresenti un precedente, non per noi che adesso siamo al limite della nostra legislatura, ma per quella che possa essere la prassi dell'Assemblea, e non in materia specifica (ché la ratifica dei decreti finisce con la nostra legislatura) ma per quello che deve essere il sistema.

Se insisto, non è per il mio operato personale, del quale giudicherete voi tranquillamente e serenamente, ma per non accettare il principio secondo cui si possa da parte della Presidenza rimettere in discussione un provvedimento approvato e votato a scrutinio segreto da una Commissione.

CODACCI-PISANELLI, *Presidente della Commissione ratifiche*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI, *Presidente della Commissione ratifiche*. Ho chiesto di parlare unicamente perché l'onorevole Sansone ha voluto assumere egli la responsabilità della decisione, che è stata presa in seno alla

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

Commissione per la ratifica dei decreti. Come egli ha voluto assumere la sua responsabilità, così io tengo a dire che, sostenendo un emendamento, ero stato io a sostenere quella tesi che il presidente della seduta successivamente ha accolto; e quindi io non voglio esimermi dalla parte che mi spetta di responsabilità in questa delicata questione.

La tesi è questa: la Commissione per la ratifica dei decreti legislativi trae il suo compito da una legge anteriore alla Costituzione, e precisamente dal decreto legislativo 18 marzo 1946, che, nel prevedere la legislazione delegata, stabiliva che i decreti legislativi emanati nel periodo dell'Assemblea Costituente sarebbero stati sottoposti al Parlamento, entro un anno dalla sua entrata in funzione, per la ratifica. Abbiamo sostenuto allora (questa è stata la mia tesi) che, trattando d'una questione del genere, si poteva parlare di una competenza specifica come se vi fosse stata una vera e propria riserva di poteri. D'altra parte, io avevo avvertito la differenza tra il fatto di questo compito, affidato al primo Parlamento repubblicano, di convertire in legge i decreti legislativi anteriori alla delega legislativa del periodo della Costituente, e il fatto che le Camere affidassero a loro volta questo compito ad apposite proprie Commissioni. Se si ammette — e fu ammesso — che le Camere possano delegare ad apposite Commissioni poteri che ad esse derivano da precedenti organi aventi potestà legislativa, è lecito pensare che la competenza di queste Commissioni sia specifica, particolare, eccezionale; e che pertanto gli articoli 40 del regolamento e 72 della Costituzione non potessero, per esse, trovare applicazione.

L'articolo 72 della Costituzione e l'articolo 40 del regolamento prevedono il funzionamento della Camera istituita successivamente all'entrata in vigore della Costituzione; questa Commissione, come ho detto, trae, viceversa, i suoi poteri da un provvedimento legislativo anteriore alla Costituzione.

Ma io voglio soprattutto tener conto della situazione attuale. Noi ci troviamo di fronte ad un verbale della Camera dal quale risulta che è stata data notizia dell'avvenuta votazione di un disegno di legge di ratifica di un decreto legislativo da parte della Commissione ratifiche. Possiamo ora noi tornare sopra questa deliberazione? E, se vi tornassimo sopra, quali sarebbero le conseguenze, essendo questa, presumibilmente, l'ultima seduta dell'Assemblea?

Se lo avessimo saputo in precedenza, si sarebbe potuto rimediare, ma ora può sem-

brare che si sia voluto fare in modo da impedire alla Camera di risolvere nel merito una questione che sta veramente a cuore di molti italiani. E d'altra parte, se si fa una questione di procedura, non bisogna dimenticare che anche il Governo era sostanzialmente d'accordo su questa questione.

Ho voluto esprimere il mio punto di vista e soprattutto ho voluto dare atto all'onorevole Sansone, che presiedeva la Commissione in quella occasione, delle responsabilità che mi spettano.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per far presente che la Commissione ratifiche, con questo sia pur discusso ultimo decreto, ha esaurito il suo compito; e nel ringraziare tutti i membri della Commissione — sia quelli del mio partito sia quelli dell'opposizione, che hanno collaborato in modo veramente degno di considerazione, poiché in questa Commissione si è lavorato intensamente, così da esaurire il suo compito — voglio anche inviare un ringraziamento al segretario, che ha compiuto un lavoro veramente esemplare e che difficilmente si potrebbe qui spiegare: si tratta di oltre duemila decreti legislativi, che sono stati tutti esaminati e ratificati.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. A giudizio del gruppo democristiano, la dizione dell'articolo 72 della Costituzione e 40 del regolamento è tassativa e non ammette eccezioni, qualunque sia la natura e il carattere della Commissione che delibera in sede legislativa.

L'articolo 72 della Costituzione infatti stabilisce che può essere deferito a Commissioni l'esame e l'approvazione di disegni di legge, ed aggiunge: « Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa ». La dizione dell'articolo 72 è ripresa *ad litteram* dall'articolo 40 del regolamento. Pertanto, quando vi sia una richiesta formale del Governo, come in questo caso è avvenuto, questa richiesta non può essere sottoposta a votazione, ma automaticamente trasforma la competenza della Commissione sul disegno di legge da legislativa a referente.

Indipendentemente dal merito del disegno di legge, io credo che ci si trovi di fronte a una questione di principio e che pertanto dobbiamo restare fermi nella decisione che la Presidenza ha assunto a questo riguardo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

CODACCI-PISANELLI, *Presidente della Commissione ratifiche*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI, *Presidente della Commissione ratifiche*. Signor Presidente, dato che ci troviamo alla fine dei nostri lavori, vorrei domandare se si potesse considerare come acquisito in sede referente il risultato ottenuto dalla Commissione ratifiche. Faccio presente che in relazione all'emendamento apportato al disegno di legge dalla Commissione ratifiche, la Commissione finanze e tesoro ha già espresso parere favorevole. Il problema di merito, quindi, è stato già ampiamente esaminato. Pertanto il provvedimento potrebbe essere iscritto all'ordine del giorno di questa seduta e rapidamente esaminato.

PRESIDENTE. Distinguiamo le due cose. Io non ho alcuna difficoltà ad accogliere, ove non siano avanzate opposizioni, la proposta di porre in discussione anche oggi stesso, con una breve relazione orale, la ratifica del decreto. Quel che preme è la questione di principio, sulla quale credo di avere esposto dati ed elementi tali da rendere difficile il dissentire. Evidentemente, io non mi sogno di mettere neppure lontanamente in discussione la correttezza della presidenza della Commissione ratifiche: l'interpretazione che essa ha dato era opinabile e pertanto legittima in quel momento. È per questo che io non ho affrettato un giudizio, ma ho voluto studiare e far studiare il problema alla luce del diritto e della prassi, al fine di esporre alla Camera dati che mi sembrano esaurienti.

Poiché l'onorevole Sansone insiste per conoscere il pensiero della Camera, dovrò porre in votazione l'interpretazione della Presidenza.

SANSONE. Signor Presidente, per ragioni ovvie, dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Il verbale ne darà atto.

Pongo in votazione l'interpretazione che la Presidenza dà all'articolo 40 del regolamento e all'articolo 72 della Costituzione.

(È approvata).

Onorevole Codacci-Pisanelli, insiste sulla sua proposta di iscrivere all'ordine del giorno di questa seduta il disegno di legge n. 520-137?

CODACCI-PISANELLI, *Presidente della Commissione ratifiche*. Non insisto. Mi riservo, se vi sarà un'altra seduta, di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di questo argomento.

PRESIDENTE. Sta bene.

## Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Fabriani, Sullo, Natali Lorenzo, Parente, Pagliuca e De Martino Carmine:

« Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 ». (3204).

L'onorevole Fabriani ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

FABRIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto legislativo 14 dicembre 1947, allo scopo di agevolare l'industrializzazione dell'Italia meridionale e delle isole, prevedeva parecchie agevolazioni fiscali. Ora, per alcune di queste agevolazioni era prevista una durata di dieci anni, e per altre, come per l'imposta di registrazione, veniva fissata una tassa di lire 200, a condizione però che le iniziative industriali fossero portate a compimento entro tre anni dalla registrazione dell'atto.

Ora, che cosa è avvenuto? La legge fu pubblicata il 14 dicembre 1947; il regolamento di attuazione venne emanato nel dicembre 1948. Ritenendosi poi insufficienti i fondi previsti nella legge 1° dicembre 1947, furono autorizzati nuovi finanziamenti nel maggio del 1950, cosicché la legge per l'industrializzazione del Mezzogiorno cominciò ad essere effettivamente operante solamente nel 1951. Per diventare operante, infatti, non bastava solamente che gli industriali procedessero all'acquisto di terreni e alla costruzione di fabbricati, ma che si assicurassero importanti finanziamenti da parte degli istituti bancari previsti dalla legge.

Ora, la concessione dei finanziamenti ha richiesto spesso un'istruttoria durata molti mesi, e alle volte anche anni: tutti quanti sappiamo quanto sia stata piuttosto faticosa la procedura seguita specialmente dal Banco di Napoli, non solamente per gli accertamenti dell'iniziativa e per l'esame dei progetti, ma anche per la valutazione della natura stessa dell'industria che si intendeva creare. Così è avvenuto che molti industriali si sono trovati nella condizione di valicare i ristretti termini voluti dall'articolo 5 della legge, e di venire tassati, in seguito agli accertamenti eseguiti dagli uffici del registro, per l'importo di milioni quando prevedevano di pagare invece un'imposta fissa di sole 200 lire.

Tutto ciò non può non incidere pericolosamente sulle nascenti industrie e sullo spirito

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

d'iniziativa dei meridionali. Dobbiamo ricordare che la legge del 1947, per fini sociali importantissimi, quali l'evoluzione delle zone depresse del Mezzogiorno e l'occupazione di manodopera disoccupata, intendeva appunto favorire e non mortificare o stroncare nel delicato periodo della nascita ogni iniziativa intelligente intesa all'industrializzazione dell'Italia meridionale e delle isole.

Bisognerebbe trovare perciò la maniera che queste iniziative coraggiose non venissero insabbiate od ostacolate, sì da frustrare quelli che erano i fini altamente sociali voluti dalla legge n. 1598. È quindi per questo che ho ritenuto opportuno, insieme ad alcuni colleghi, di presentare questa proposta di legge, che tende a portare i tre anni voluti dalla legge del 1947 a cinque, oppure, anche lasciando inalterati i termini prescritti, a farli decorrere per lo meno dal giorno dell'ottenuto finanziamento. È giusto che la decorrenza sia stabilita dal momento in cui gli industriali, per il conseguito finanziamento, si trovavano nella condizione di realizzare finalmente la loro iniziativa.

Invito pertanto la Camera e il Governo a voler dare il loro benevolo assenso a questa proposta di legge, che risponde ai fini sociali e nazionali che si prefiggeva la legge del 1947.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Indipendentemente dal momento in cui questa proposta di legge viene presentata, le finalità cui essa mira sono tali che il Governo non può essere contrario.

Osservo soltanto che la norma posta dall'articolo 2, cioè del rimborso di imposte regolarmente perceute a seguito della scadenza dei termini, verrebbe a stabilire nel nostro ordinamento tributario un principio assolutamente anomalo e tale da creare un precedente estremamente pericoloso. Comunque, questa questione formerà oggetto di esame in sede di merito. Per il momento il Governo non ha altre osservazioni da fare in ordine alla presa in considerazione della proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Fabriani ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa del deputato Monticelli:

« Contributo straordinario per l'esercizio 1952-53 di lire 20.000.000 a favore dell'Ente mostra vini tipici e pregiati con sede in Siena ». (3263).

L'onorevole Monticelli ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

**MONTICELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero aggiungere solo qualche considerazione a quelle contenute nella relazione scritta che accompagna la mia proposta di legge.

La mostra-mercato dei vini tipici e pregiati con sede in Siena è l'unico ente riconosciuto giuridicamente nel campo dei vini tipici e pregiati. Essa svolge un'attività multiforme ed assicura a Siena l'attuazione di una esposizione periodica di tali vini, oltre alle macchine, agli attrezzi ed agli accessori enologici; inoltre si occupa del mercato dei vini e dei prodotti derivati dall'industria enologica.

La manifestazione ha avuto già sette edizioni e mai sono stati chiesti contributi allo Stato. Oggi è alla vigilia della sua ottava edizione. Le precedenti edizioni sono state visitate anche da molti onorevoli colleghi e hanno riscosso larghe simpatie, sia presso le categorie qualificate sia presso i consumatori locali e forestieri, ottenendo considerevoli risultati.

Quest'anno la « mostra » si svolge dal 3 al 18 agosto e acquista una particolare importanza perché si chiuderà a Siena anche il VII congresso internazionale della vite e del vino, organizzato dall'*Office international du vin*.

Ritengo sia opportuno potenziare la mostra e valorizzarla anche oltre i confini del nostro paese, soprattutto oggi che gli accordi internazionali riguardanti la scambievole protezione dei vini di denominazione di origine hanno conseguito notevoli risultati. In particolare occorre costruire nuovi padiglioni, sia per l'esposizione dei vini pregiati e delle macchine, sia per la documentazione dell'opera propagandistica intesa ad educare il consumatore e ad insegnargli il migliore apprezzamento del prodotto.

La Camera in altre occasioni, anche per mostre non riconosciute giuridicamente e di sola importanza interprovinciale, ha accolto proposte del genere. Oggi, dinanzi alla accentuazione delle curve divergenti della produzione e del consumo del vino e dinanzi alla difesa della vitivinicoltura, che il ministro

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

dell'agricoltura con particolare zelo e tenacia compie in questo settore, ritengo che si renda necessaria quella migliore e più severa disciplina quantitativa e qualitativa degli impianti vitivinicoli che permetta ad una produzione controllata di sbloccare il mercato.

Aggiungo un'altra ed ultima necessità, veramente sentita nel campo vitivinicolo: quella che i produttori possano trovare il modo di assecondare il gusto della clientela nazionale ed estera orientandosi verso tipi ben definiti di prodotti. I mercati esteri si conquistano; ed occorre talvolta sacrificare la comoda tranquillità di un mercato nazionale di fronte alla prospettiva della conquista di un mercato straniero, dove l'iniziativa, la competenza e la genuinità del prodotto rappresentano una possibilità per il nostro paese, specialmente quando il marchio di fabbrica è ben individuato.

Tutti questi scopi possono, almeno in parte, essere raggiunti con un potenziamento dell'Ente mostra vini tipici e pregiati e con la collaborazione dell'ente stesso.

Ecco perché mi sono permesso di presentare questa proposta di legge: nell'interesse dell'economia vitivinicola, che è gran parte dell'economia nazionale; ed ecco perché sono fiducioso che la Camera, come ha fatto in altre occasioni, voglia prendere in considerazione la proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo avanza le riserve di rito, e particolarmente quella che riguarda la copertura.

**PUCETTI.** Chiedo di parlare per una breve dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ciò non sarebbe consentito dal regolamento. In via eccezionale le consento di parlare, ma ciò non deve costituire precedente.

**PUCETTI.** La ringrazio. Quale deputato di Siena non posso che essere consenziente con l'iniziativa del collega Monticelli. Tuttavia considerando la data recentissima della presentazione di questa proposta di legge (12 marzo 1953) e considerando che la sua discussione non potrà essere affrontata che dalla nuova Camera, cioè quando probabilmente la mostra dei vini sarà già stata effettuata, non vorrei che questa iniziativa fosse una mossa elettorale. In tutti i modi, sarò ben lieto se questo mio dubbio sarà smentito dai fatti, ossia dalla concessione tempestiva del contributo richiesto, che è veramente necessario per far raggiungere all'ente

gli obiettivi e gli scopi per i quali è stato creato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Monticelli.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

#### Discussione del disegno di legge: Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare. (3227).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare.

Questo disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, nella sua seduta, in sede legislativa, del 26 febbraio 1953.

**ROBERTI.** Chiedo di parlare per una proposta sospensiva.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROBERTI.** Signor Presidente, mi permetto di chiedere alla Camera un rinvio della discussione di questo disegno di legge. Le ragioni di opportunità di questa mia richiesta dovrebbero apparire ovvie a chiunque conosca questa materia o si sia occupato di questo argomento.

Questo disegno di legge sostanzialmente mira nella sua reale portata a sopprimere la sezione industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia ed il Credito industriale sardo, per convogliare queste attività creditizie a medio termine, che tanto necessarie sono per la economia dell'Italia meridionale, in un ente nuovo, complesso, nel quale questi enti bancari dell'Italia meridionale dovrebbero confluire esclusivamente per determinate aliquote. Questo provvedimento, fin da quando è stato annunciato, ha incontrato notevoli perplessità e notevoli riserve in tutti gli ambienti economici e del lavoro dell'Italia meridionale. Si sono espressi contro questo provvedimento la camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli, enti, organismi vari.

Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che merita un'ampia discussione, che merita la presentazione di notevoli emendamenti, che dà un colpo alla sensibilità oltreché agli interessi del Mezzogiorno, anche se nelle intenzioni dei presentatori ci possa essere una

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

finalità completamente diversa, quella cioè di rendere più idonea l'attività della Cassa per il Mezzogiorno all'attività creditizia industriale.

Ora, è il tempo in cui viene questa discussione, che mi consiglia a chiedere il rinvio. È evidente che una discussione così affrettata, allo scorcio della nostra attività parlamentare (l'onorevole Presidente diceva che nulla ci autorizza a ritenere questa l'ultima seduta; ma di fatto nell'opinione pubblica la Camera ha finito sostanzialmente i suoi lavori) non può sviscerare doverosamente il problema; mentre può essere malamente interpretata questa fretta nel varare il provvedimento, contro il parere espresso alcuni mesi fa, quando meno urgeva la preoccupazione elettorale, anche dagli organi responsabili napoletani del partito di maggioranza, in quanto potrebbe far ritenere che si volesse proprio alla vigilia della campagna elettorale dare questo colpo e togliere quindi all'amministrazione diretta ed alla funzione erogatrice diretta dei banchi meridionali questa attività creditizia per convogliare anche questa superstite attività lasciata al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia a questo ente statale da costituire.

Credo, quindi, che non sia neppure nell'interesse del gruppo di maggioranza e del Governo voler insistere a che questa discussione si svolga in questa situazione di urgenza, senza quella ponderatezza e quella ampiezza che la discussione stessa richiede. Non mi pare di avere avuto neppure la relazione scritta di questo disegno di legge. Mi pare che ci sia una precipitazione la quale indubbiamente non può impressionare favorevolmente tutti coloro che da questa legge sarebbero colpiti. Abbiamo ricevuto importanti richieste; c'è persino una istanza del personale intero del Banco di Napoli, il quale ci fa presente il grave danno che verrebbe al personale del Banco stesso, alla attività, alla economia del Mezzogiorno ed alla funzione di questa sezione industriale del Banco, che verrebbe stroncata in questo modo. Quindi, anche sotto questo aspetto mi permetto di sottoporre all'attenzione della Presidenza dell'Assemblea la opportunità di non svolgere questa discussione con tanta urgenza, tale che potrebbe sembrare quasi che la si volesse nascondere addirittura per far trovare il paese e le popolazioni meridionali di fronte ad un fatto compiuto, ma di volerla rinviare ad un momento più opportuno, con maggiori possibilità di sviluppo e di correzione, in modo da poter assolvere con maggiore scrupolosità al dovere legislativo della Camera in così grave argomento.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 89 del regolamento sulla proposta Roberti possono parlare due deputati a favore, compreso il proponente, e due contro.

SANSONE. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, io non intendo al momento entrare nel merito del disegno di legge, perché riconosco che vi sono molti argomenti a favore e molti contro. Rilevo però che, appunto per tale situazione di incertezza, è opportuno un esame ponderato e profondo del disegno di legge stesso, esame che non è assolutamente possibile fare in questo scorcio di seduta. Si badi solo al numero degli articoli della legge: è possibile esaminarli tutti coi relativi emendamenti, in una o due ore, e con l'atmosfera, ora, regnante in questa Camera?

L'onorevole ministro Campilli dirà naturalmente che vi è una disponibilità di miliardi che è bene distribuire rapidamente alle industrie del sud, ma a tale rilievo si può rispondere che tale disponibilità può essere nel frattempo affidata alle sezioni del credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, in attesa dell'esame di questo disegno di legge.

A sua volta l'onorevole Presidente ha detto che nulla ci autorizza a credere che questa sia l'ultima seduta della legislatura, ma, a parte la probabilità che la nostra Camera non si riunisca più, io non nego affatto che questa stessa Assemblea possa occuparsi dell'argomento qualora abbia ancora qualche disponibilità di tempo.

A parte dunque le proteste del personale dei due istituti bancari, a parte l'ordine del giorno della federazione provinciale di Napoli della democrazia cristiana a tutela del Banco di Napoli ed a parte anche le agitazioni in atto a Napoli e Palermo contro questo disegno di legge — fattori esterni che hanno il loro valore ma dai quali si può prescindere — io faccio una questione di ordine tecnico e in questo senso mi rivolgo in modo particolare ai deputati dell'Italia meridionale invitandoli a considerare fra tutti gli altri argomenti, i meriti acquisiti dal Banco di Napoli e da quello di Sicilia in questo campo durante sette anni di attività. È vero poi che l'Italia meridionale da questo sviluppo, da questa nuova organizzazione riceverà un incremento?

Onorevoli colleghi, siamo cauti, osserviamo le cose come stanno. Io non sono qui a dirvi no o sì aprioristicamente; voglio solo avere il tempo di poter esaminare le cose con molta, moltissima calma. È ispirandomi

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

a questi concetti che io vi prego di accogliere la sospensiva proposta dal collega Roberti.

SPOLETI. Chiedo di parlare contro la proposta Roberti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Ecco la difesa della Banca popolare di Calabria!

SPOLETI. E se fosse anche così? Chi ha parlato, onorevole Presidente, onorevoli signori, si è preoccupato di parlare del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Non ho invece alcuna preoccupazione bancaria e ho un'aspirazione profonda perché in questi pochi anni che ancora mi restano questa preoccupazione non mi sorga. Fino a questo momento non ne ho: ho spensieratezza, scapigliatura quasi giovanile, nonostante la bianchezza dei miei capelli; ma preoccupazioni bancarie assolutamente no.

E mi pare che non se ne debbano avere, onorevole Presidente. Ho sentito che ci si preoccupa del Banco di Napoli a Napoli, ed è una legittima preoccupazione; ho sentito che ci si preoccupa del Banco di Sicilia a Palermo, ed è un'altrettanto legittima preoccupazione. Ma nessuno si è preoccupato del Mezzogiorno, e non vorrei rappresentarlo io, perché sarebbe rappresentato assai modestamente nonché, è probabile, inefficacemente; ma io penso, onorevoli colleghi, che il Banco di Napoli abbia una coscienza in questa materia e penso che del pari una coscienza si sia fatta in questa materia il Banco di Sicilia.

Questa legge però è sorta perché tale esperienza non ci ha convinti.

SANSONE. Ma in mezz'ora non si squalifica il Banco di Napoli!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se si inizierà la discussione del disegno di legge, essa sarà protratta per tutto il tempo necessario.

SPOLETI. È quello che pensavo, signor Presidente!

Il giudizio che ho enunciato ha un certo conforto, ha il privilegio di essere confortato, a mo' di esempio, da un deliberato del Senato, che questa legge ha approvato. Al Senato Dio conferisca lunga vita, anche se in questo momento corre qualche pericolo; ma indubbiamente, quando esso ha discusso questa legge, non sentiva alcuna malattia grave. I signori senatori avranno dunque ragionato, avranno pensato, e si saranno posti la gravità del problema e avranno anche pensato al decoro del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli.

Certo si è che quei cari colleghi, quegli illustri colleghi, hanno deciso a favore della

legge. Essa ci pone in questa condizione, di dare finalmente una norma tante volte invocata qui dentro sull'industrializzazione del Mezzogiorno, ci consente di avere un istituto per la Sardegna, ci consente di avere un istituto per la Sicilia, ci consente di avere un istituto per l'Italia del Mezzogiorno.

E d'altra parte, onorevoli signori, sarebbe grave, oserei dire — che anche questa è la ragione che ieri sera mi ha fatto richiedere la precedenza nell'ordine del giorno — sarebbe grave che noi disperdessimo quei tali miliardi, ai quali un collega non crede (io sono credente e ci credo; è un atto di fede); se questi miliardi ci sono, bisogna utilizzarli e sarebbe grave che li disperdessimo.

Un'altra possibilità che potrebbe andare dispersa, per esempio, è questa: la possibilità di usufruire dei prestiti esteri. È una responsabilità gravissima che ci prendiamo! E porremmo fra l'altro la Cassa per il Mezzogiorno ad un bivio grave: o la Cassa per il Mezzogiorno si sostituisce, in questi mesi di carenza degli istituti finanziatori, e allora avremmo una Cassa per il Mezzogiorno che fa operazioni bancarie, o non si sostituisce (o forse sarebbe bene), e allora ci accolleremo oggi la responsabilità di lasciare questa carenza, con degli istituti regionali già sorti che sarebbero assorbiti da questi tre istituti già designati.

E allora, che cosa vi chiedo? Vi chiedo di avallarmi questa cambiale, di riconoscere che le poche cose che ho detto sono sante e le altre no? No, vi dico che il problema è assai grave, che esso è stato rimandato già molto e che ha avuto questo crisma di urgenza dalla stessa Commissione, la quale, d'altra parte, se ha giudicato ed approvato, una delibazione della questione ce l'ha già data.

Quindi, possiamo continuare, pacificamente e tranquillamente, nella discussione.

CHIEFFI. Chiedo di parlare contro la proposta Sansone.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIEFFI. Ho poco da aggiungere a quanto ha detto il collega Spoleti. Desidero solo sottolineare agli onorevoli colleghi di tutti i settori la responsabilità che si viene ad assumere rinviando l'approvazione di questa legge, perché i mezzi finanziari, che saranno posti a disposizione di questi istituti, sono tali da attivare effettivamente il credito industriale nel meridione. Ora non si può, con una frase sia pure insidiosa, affermare che i mezzi e i capitali mancano. Vi sono già dei rientri all'I. M. I. sui prestiti contratti al-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

l'estero, e sono capitali disponibili, che possono essere posti a disposizione della piccola e media industria. Credo che daremo cattivo esempio al paese se, per abbreviare i nostri lavori e godere il riposo pasquale, non volessimo fare il sacrificio di impiegare qualche ora o qualche giornata di discussione attorno a così grave problema.

SULLO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Relatore*. Vorrei rassicurare la Camera sul corso di questo disegno di legge. Il disegno di legge è stato presentato al Senato nella seduta del 4 dicembre 1952 ed è stato discusso nella V Commissione finanze e tesoro del Senato nelle sedute del 6 febbraio 1953, del 12 febbraio e del 26 febbraio. La Commissione ritenne di discutere in sede deliberante, trattandosi di argomento di natura tecnica. Ora siamo al mese di aprile e sono passati quattro mesi; il Senato ha discusso punto per punto, articolo per articolo, con una larghezza di impostazione e di indagini che possono anche, in certo senso, rappresentare per noi un elemento di sicurezza. Se questa legge non passasse ora, avremmo danni notevoli.

SANSONE. Non è passata quella sul *referendum* in cinque anni! Le leggi costituzionali non sono urgenti, le leggi che devono far muovere il denaro, quelle sì che sono urgenti!

SULLO, *Relatore*. Devo ricordarle, onorevole Sansone, che la sua parte politica ha acconsentito alla richiesta fatta unanimemente dalla Commissione finanze e tesoro di discussione in aula con relazione orale. Il che vuol dire che la sua parte politica non più di 3-4 giorni fa ha riconosciuto l'urgenza e la necessità in sede di Commissione finanze e tesoro che si procedesse al più presto all'approvazione di questa legge. Si è soltanto rinviata all'aula e si è naturalmente accettato il rinvio all'aula che una certa parte dei colleghi ha chiesto, perché venisse data pubblicità alla discussione; ma la sua parte politica ha ripetutamente affermato che era necessario per il Mezzogiorno che la legge si discutesse adesso e che si discutesse possibilmente senza emendamenti, in maniera che il disegno di legge proposto dal Governo, e modificato in parte dal Senato, diventasse operante al più presto.

Vi sono, è vero, delle posizioni di contrasto o di ritenuto contrasto del personale del Banco di Napoli, ma vi è un interesse prevalente più importante ancora che quello di qualunque personale di questa o di quella

banca, che è l'interesse del Mezzogiorno e della sua industrializzazione.

Non ripeterò gli argomenti che ha portato l'onorevole Spoleti o che ha riferito l'onorevole Chieffi, perché, se la Camera riterrà di dover discutere, bisognerà che io illustri, sia pure brevemente, le linee del disegno di legge; ma è certo che in queste condizioni, se il disegno di legge non venisse discusso oggi, e non venisse approvato oggi, non vi sarebbe la possibilità da parte della Cassa di impiegare sia i fondi dei prestiti esteri, sia altri fondi che possono essere messi presto a disposizione, perché la Cassa non può compiere operazioni bancarie e perché d'altra parte la Cassa non è autorizzata a servirsi della sezione di credito industriale, come credo erroneamente sia stato detto, per queste operazioni e per questi fondi. Cosicché avremmo un semestre di blocco di queste attività e non ritengo sia interesse di noi meridionali, qualunque possa essere il punto di vista da cui partiamo, qualunque sia la città cui apparteniamo o il personale di cui possiamo sentire più vivo l'eco nel nostro cuore, non credo, dicevo, che sia interesse di noi meridionali aspettare un semestre, prima che questi fondi siano impiegati. Perciò, riservandomi, se la Camera lo riterrà, di passare all'esame del disegno di legge e di esporre più dettagliatamente la situazione, ritengo, coerentemente con la richiesta che la Commissione ha fatto, di urgenza e di relazione orale (richiesta unanime e quindi comprensiva anche della vostra parte), ritengo, dicevo, di poter affermare che la Commissione è contraria a qualunque sospensiva o rinvio.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'obbligo di far presente alla Camera che questo disegno di legge è maturato da un voto espresso all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro della Camera e da un ordine del giorno del Senato: voto ed ordine del giorno che impegnavano il Governo a dare un diverso ordinamento al sistema creditizio del Mezzogiorno per quanto attiene al finanziamento di attività industriali. Tale voto venne presentato, egregi colleghi di sinistra, anche da esponenti della vostra parte; e al Senato la richiesta di una impostazione che tenesse conto non soltanto dei banchi di Napoli e di Sicilia, di cui nessuno nega le benemerite, fu proprio avanzata da colleghi della vostra parte, particolarmente dall'onorevole Mancini ed altri, che si preoccupavano

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

cuparono di associare a questa attività creditizia per il Mezzogiorno anche gli altri istituti di credito che nel Mezzogiorno esistono a fianco del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Ricordo anche che venne votato un ordine del giorno, confermato dal Senato, in cui si invitava la Cassa per il Mezzogiorno a non esercitare il credito industriale direttamente, ma esercitarlo tramite istituti appositamente costituiti.

Oggi siamo in questa situazione di fatto: che la Cassa non può operare, se vuole rispondere all'ordine del giorno approvato dalla Camera e dal Senato, non può valersi dei banchi di Napoli e di Sicilia, perché la legge non consente alle sezioni di questi due istituti di assumere il rischio al cento per cento delle operazioni. Per cui: o dovremmo operare tramite altri istituti di credito appositamente autorizzati per legge, come l'I.M.I., come la Medio Banca, l'E. F. I., ecc., nei confronti dei quali i meridionali hanno espresso riserve ed eccezioni, o la Cassa dovrebbe in questo campo restare inerte per un periodo di sette od otto mesi.

Vi faccio presente che proprio questa mattina sono pervenute nuove richieste di operazioni di credito industriale dalla Sardegna e dalla Sicilia.

L'onorevole Roberti ha fatto cenno ad una agitazione che esisterebbe a Palermo in relazione a questo disegno di legge. Non è vero. Ho qui un telegramma del presidente della regione siciliana che dice testualmente così: « Mi permetto sollecitare interessamento Eccellenza Vostra perché disegno di legge concernente sviluppo attività creditizia industria Italia meridionale ed insulare possa essere sollecitamente definito nel testo approvato dal Senato. Sopravvenendo fine legislatura Camera mancata tempestività approvazione causerebbe remore veramente pregiudizievoli specie nell'attuale delicata fase processo industrializzazione isola ». (*Interruzione del deputato Roberti*).

Non posso, in sede pregiudiziale, entrare nel merito della questione, perché dovremmo fare una discussione di carattere generale. Ho fatto presente la situazione di fatto. Naturalmente il Governo non può che rimettersi al voto della Camera. La Camera giudicherà se convenga rimandare tutto a 7 od 8 mesi, o non convenga esaminare un disegno di legge la cui urgenza non è stata soltanto prospettata dal Governo, ma è stata riconosciuta dalla Commissione finanze e tesoro. Ai deputati di estrema sinistra ricordo che

fu proprio l'onorevole Giorgio Amendola a proporre l'immediato passaggio della discussione in aula senza relazione scritta, perché anch'egli riconosceva urgente discutere la legge.

PRESIDENTE. Avverto che sulla proposta di sospensiva è stata chiesta dal prescritto numero di deputati la votazione per appello nominale.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare per fare una proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Chiederei, in luogo della sospensiva, un semplice rinvio ad una prossima seduta. Faccio questa osservazione perché, se dovesse mancare il numero legale, si potrebbero verificare delle complicazioni, le quali equivarrebbero quanto meno ad un rinvio. Ora, la Camera si trova di fronte all'eventualità di un imminente scioglimento. È evidente che in questo caso il disegno di legge non potrebbe più essere discusso, sia nel caso di rinvio per mancanza del numero legale, sia nel caso di un rinvio ordinario. Se invece prevarrà la tesi per cui la Camera dovrà continuare i suoi lavori fino al termine della sua normale durata stabilita dalla Costituzione, in questo caso il rinvio non danneggerebbe nessuno, si eviterebbero delle perdite di tempo e si avrebbe la possibilità di discutere qualche altra legge in queste poche ore che restano alla seduta odierna. Per esempio, si potrebbe discutere la proposta di legge Lecciso, la cui discussione è stata interrotta. È quindi nell'interesse dell'economia generale dei lavori e senza nessun pregiudizio, che si potrebbe accogliere questa tesi, per così dire conciliativa, del rinvio puro e semplice dell'ulteriore discussione alla prossima seduta. È poi evidente che, nell'ipotesi di accoglimento della mia proposta, ritireremo senz'altro la richiesta di appello nominale.

PRESIDENTE. L'onorevole Martuscelli chiede che si rinvii la discussione alla prossima seduta.

Onorevole Roberti, ella aderisce a questa proposta?

ROBERTI. La mia unica preoccupazione è che il disegno di legge sia discusso con la maggiore ponderatezza possibile, dopo aver preso nota di tutti i documenti relativi e con la facoltà di presentare tutti gli emendamenti del caso. Si tratta di un disegno di legge su cui l'opinione pubblica meridionale è fortemente divisa. (*Commenti al centro e a destra*). Solo gli amministratori del Banco di Napoli sono d'accordo con voi; è il personale

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

che denuncia che all'ultimo minuto avete ottenuto l'assenso degli amministratori del Banco di Napoli. Se v'è qualcosa di sotterraneo, è fra voi e gli amministratori del Banco di Napoli.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Niente di sotterraneo!

ROBERTI. È un argomento su cui potremo discutere molto a lungo. Noi vogliamo un'ampia discussione pubblica su questo argomento. Io non dico che non si debba rinviare anche alla prossima seduta: se così si vuole, io sono d'accordo. Quello che chiedo è che vi sia tempo, anche attraverso una seduta, di poter presentare emendamenti e predisporci alla discussione della legge. In sostanza è alla fretta che mi oppongo.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

MARTUSCELLI. Vorrei chiarire la portata della mia proposta di rinvio.

Essa va riferita all'ordine dei lavori, nel senso di anteporre a quella attuale la discussione della legge successiva. Sotto tale aspetto mi pare che la mia proposta abbia un carattere preliminare. Io non entro nel merito della legge che stiamo discutendo, ma chiedo soltanto il rinvio ed il passaggio ad un successivo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ella chiede allora una inversione dell'ordine del giorno! Bisogna essere chiari.

MARTUSCELLI. Esattamente.

PRESIDENTE. Precisi il numero dell'ordine del giorno che ella desidera anteporre.

MARTUSCELLI. Il numero 4, quello riguardante la proposta di legge Lecciso.

PRESIDENTE. Allora, le proposte sono due: quella sospensiva dell'onorevole Roberti e quella di inversione dell'ordine del giorno dell'onorevole Martuscelli.

È evidente che deve essere votata per prima la proposta sospensiva, che è la più lontana dal contenuto dell'ordine del giorno dell'attuale seduta.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Sulla questione sospensiva sollevata dall'onorevole Roberti è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Martuscelli, Maglietta, Assennato, Lombardi Carlo, Cremaschi Olindo, Bigiandi, Grifone, Grammatico, Pirazzi Maffiola, Walter, Messinetti, Stuani, Lozza, Laconi e Sansone.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Azzi. Si faccia la chiama.

GIANNINI OLGA, *Segretario*, fa la chiama.

*Rispondono sì:*

Almirante — Amicone — Angelucci Mario — Assennato — Azzi.

Baglioni — Baldassari — Basile — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bensi — Bernardi — Bertazzoni — Bettiol Francesco — Bianco — Bogoni — Bottonelli.

Carpano Maglioli — Cerabona — Cessi — Chiaramello — Chini Coccoli Irene — Coppa Ezio — Corbi — Cornia — Corona Achille — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Pozzo — De Caro Gerardo — Di Donato.

Fittaioli Luciana.

Gallico Spano Nadia — Ghislandi — Giolitti — Grammatico — Grazia — Grifone — Guadalupi.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gaetano.

Laconi — La Marca — La Rocca — Lenza — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lopardi — Lozza — Lupis.

Maglietta — Malagugini — Marabini — Martuscelli — Matteotti Carlo — Maxia — Messinetti — Michelini.

Natali Ada — Negri.

Pajetta Giuliano — Perrotti — Pirazzi Maffiola — Polano — Preti — Puccetti.

Reali — Roberti — Roveda.

Sallis — Sala — Salerno — Sansone — Scappini — Semeraro Gabriele — Stuani — Suraci.

Tarozzi — Torretta — Viola.

Walter.

*Rispondono no:*

Adonnino — Alessandrini — Ambrico — Ambrosini — Arcaini — Arcangeli — Artale — Avanzini.

Babbi — Balduzzi — Baresi — Bartole — Bellato — Benvenuti — Bersani — Bertola — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Boidi — Bolla — Bonomi — Bontade Margherita — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcagno — Campilli — Cappugi — Carcaterra — Cagnani — Caroniti Filadelfio — Carratelli —

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

Carron — Cartia — Caserta — Casoni — Casiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cecchini Lina — Cera-  
volo — Chatrian — Chiarini — Chieffi —  
Clerici — Codacci Pisanelli — Coli — Col-  
leoni — Colombo — Concetti — Conci Elisa-  
betta — Coppi Alessandro — Corsanego —  
Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo.

D'Ambrosio — De Caro Raffaele — De  
Martino Alberto — De Martino Carmine —  
De Michele — De Palma — D'Este Ida — Die-  
cidue — Dominedò — Donatini.

Ebner.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanfani  
— Farinet — Fascetti — Fassina — Ferrarese  
— Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele —  
Ferreri — Fina — Foderaro — Foresi — Fran-  
ceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Galati — Garlato — Gennai Toniatti Erisia  
— Germani — Geuna — Giammarco — Gian-  
nini Guglielmo — Giannini Olga — Gotelli  
Angela — Greco Giovanni — Guariento —  
Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo —  
Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Jervolino Angelo Raffaele.

La Malfa — Larussa — Lazzati — Lecciso  
— Leoni Giuseppe — Lettieri — Liguori —  
Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero  
— Lombardi Colini Pia — Longoni — Luci-  
fredi.

Malvestiti — Manzini — Marazza — Ma-  
razzina — Marengi — Marotta — Martinelli  
— Martino Edoardo — Marzarotto — Matta-  
rella — Mazza Crescenzo — Meda Luigi —  
Melloni Mario — Migliori — Molinaroli —  
Momoli — Monterisi — Monticelli — Montini  
— Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Ge-  
rolamo Lino — Mürdaca — Mussini.

Negrari — Numeroso.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Pa-  
gliuca — Parente — Pella — Perlingieri —  
Petrilli — Piasenti Paride — Pierantozzi —  
Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone —  
Ponti.

Quarello.

Rapelli — Repossi — Resta — Riva — Ri-  
vera — Rocchetti — Roselli — Rumor — Rus-  
so Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Salizzoni — Sammartino —  
Sampietro Umberto — Sartor — Scaglia —  
Scalfaro — Scelba — Schiratti — Sedati —  
Segni — Sica — Sodano — Spataro — Spiaz-  
zi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella  
— Storchi — Sullo.

Tambroni — Tanasco — Taviani — Terra-  
nova Corrado — Titomanlio Vittoria — Tom-  
ba — Tommasi — Tosi — Tozzi Condivi —

Trimarchi — Truzzi Ferdinando — Tudisco  
— Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Verone-  
si — Viale — Vicentini Rodolfo — Vocino —  
Volgger — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

*Si sono astenuti:*

Amadeo Ezio.

Chiostergi.

Riccio Stefano — Rossi Paolo.

*Sono in congedo:*

*Per motivi di famiglia:*

De Meo.

Nicotra.

Palenzona.

*Per motivi di salute:*

Berti Giuseppe fu Giovanni.

Leonetti.

Salvatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-  
zione e invito i segretari a procedere al com-  
puto dei voti.

*(Gli onorevoli segretari procedono al com-  
puto dei voti).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	308
Votanti . . . . .	304
Astenuti . . . . .	4
Maggioranza . . . . .	153
Hanno risposto sì . . . . .	84
Hanno risposto no . . . . .	220

*(La Camera non approva).*

La seduta è sospesa per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle 14,15, è ripresa  
alle 15,15).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che è stata pre-  
sentata alla Presidenza una proposta di legge  
d'iniziativa del deputato Adonnino:

« Modifica della proporzione di gessatura  
consentita nei vini » (3304).

Avendo il proponente rinunciato allo svol-  
gimento, la proposta sarà stampata, distri-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

buita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

### Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Affari interni):

proposte di legge: CHIESA TIBALDI MARY ed altri (1145), MAZZALI (1162), DAL CANTON MARIA PIA ed altri (1183), VIVIANI LUCIANA ed altri (2146) nel nuovo testo coordinato, col titolo: « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi »;

FANELLI: « Elevazione a comune della frazione Posta Fibreno, in provincia di Frosinone » (2888);

RICCIO ed altri: « Finalità e funzionamento della Mostra d'Oltremare e del lavoro nel mondo » (3110) (Con modificazioni);

dalla III Commissione (Giustizia):

« Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello » (3286);

Senatore PERSICO: « Concessione di un contributo di lire 20 milioni per l'organizzazione in Roma del VI Congresso internazionale di diritto penale » (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3287);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. » (3261) (Con modificazioni);

Senatori BERTONE ed altri: « Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra » (Approvata dal Senato) (3298);

BARTOLE: « Modifica dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, per la concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita dei beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio » (3235);

dalla V Commissione (Difesa):

« Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (3282) (Con modificazioni);

dalla VI Commissione (Istruzione):

TOGNI e FASCETTI: « Istituzione della Facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere presso l'Università degli studi di Pisa » (3232) (Con modificazioni);

TOGNI: « Integrazione degli organici del personale insegnante e assistente universitario » (3277) (Con modificazioni);

LEONE GIOVANNI e MAZZA: « Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche » (3293);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Utilizzazione del limite di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, numero 1141 » (3256);

dalle Commissioni riunite IV (Finanze e tesoro) e VII (Lavori pubblici):

« Autorizzazione di ulteriore assegnazione di un miliardo per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329, concernente l'acquisto o costruzione di case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2862).

### Non approvazione di una proposta di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione, nella riunione di stamane, ha deliberato di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge del senatore Canaletti Gaudenti: « Norme per la copertura dei posti di ruolo negli Uffici di statistica dello Stato » (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2841).

La proposta stessa sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

### Deferimento a Commissioni di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che le seguenti proposte di legge possano essere deferite all'esame e all'approvazione delle Commis-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

sioni permanenti sottoindicate, in sede legislativa:

*alla I Commissione (Interna):*

DELLI CASTELLI FILOMENA ed altri: « Providenze a favore del teatro » (3300) (*Con parere della IV Commissione*);

*alla VI Commissione (Istruzione):*

ARMOSINO ed altri: « Reintegrazione delle maestre assistenti e di lavori donneschi nel ruolo B » (2829) (*Con parere della IV Commissione*);

*alla VII Commissione (Lavori pubblici):*

COLI e CAPALOZZA: « Concessione di una sanatoria sulle domande di contributo statale ai sensi della legge 25 giugno 1949, n. 409, e del decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261, per le riparazioni e ricostruzioni edilizie » (2775) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Si riprende la discussione del disegno di legge sugli istituti per il finanziamento a medio termine.**

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Martuscelli è assente, si intende che abbia rinunciato alla sua proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 25 marzo la Camera ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

L'onorevole Sullo, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione orale.

SULLO, *Relatore*. Il problema che il disegno di legge cerca di risolvere è stato già impostato dalla legge 22 maggio 1952 che prevede l'istituzione del comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e stabilisce nuove norme per i prestiti. L'articolo 2 di detta legge stabiliva precisamente che i prestiti esterni dovevano servire per progetti specifici atti a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno e a integrare lo scopo generale della valorizzazione del Mezzogiorno stesso perseguito dalla Cassa. Si aggiungeva però nello stesso articolo che, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa, il relativo servizio doveva essere affidato ad enti o istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che sarebbero state fissate, d'accordo con gli enti o gli istituti medesimi, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri.

I colleghi vedono la tortuosità di questa formula. In parole povere essa stabilisce che l'operazione doveva essere approvata dalla Cassa ma che l'istruttoria dei prestiti era affidata agli enti o istituti finanziari con determinate condizioni e modalità. Di fatto qui non si capisce bene di chi debba essere il rischio, se della Cassa per il Mezzogiorno (come potrebbe dedursi dal fatto che le operazioni erano sottoposte all'approvazione della Cassa) o degli enti ed istituti finanziari qui citati.

Certo questa formula è stata praticamente inoperante ed il ministro Campilli, presentando questo provvedimento, ha dovuto cercare di trovare una formula che permettesse l'utilizzazione dei prestiti esteri e, nello stesso tempo, uno sviluppo creditizio per l'industrializzazione del Mezzogiorno. Si tratta di trovare dei canali attraverso i quali l'azione creditizia della Cassa si possa esplicare. Bisogna stabilire subito se questi canali si possono rinvenire negli istituti esistenti o se invece bisogna creare dei canali nuovi, cioè se si possono utilizzare istituti di credito che già operano o se, invece, bisogna trovare qualche sistema diverso.

Il disegno di legge risponde: bisogna trovare dei sistemi diversi, che non si affidino soltanto alle sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia, del Banco di Napoli e del Banco di Sardegna.

Quali ragioni fondamentali hanno portato a cercare canali diversi? Le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, e del Banco di Sardegna sono operanti soltanto per finanziamenti con garanzia statale in base a determinate leggi le quali, naturalmente, hanno un effetto circoscritto. Ora, invece, volendosi iniziare un'attività in cui il rischio non sia più in gran parte a carico dello Stato, è evidente che bisognerebbe almeno modificare la struttura e il funzionamento di queste sezioni. Inoltre queste sezioni costituiscono sempre sezioni di un istituto che fa il credito ordinario.

L'obiezione della necessaria separazione dell'attività del credito ordinario dall'attività del credito industriale, è un'obiezione che ha un certo peso alla luce dell'architettura bancaria italiana. Si può tentare di infirmare il valore di questa affermazione, ma certo nel quadro generale della legge bancaria italiana è opportuno che vi sia una netta distinzione fra le banche che esercitano il credito ordinario e quelle che esercitano il credito industriale, non solo per ragioni di carattere teorico, organico ed istituzionale, ma anche per ragioni di carattere pratico.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

Qui non possiamo stabilire fino a qual punto le critiche rivolte agli istituti meridionali in occasione della discussione della legge sulla industrializzazione siano realistiche od interessate; ma certo è che molti operatori bancari hanno trovato che vi è una certa influenza che deriva dal fatto che istituti di credito ordinario concedono a certi clienti il credito industriale. Infatti è ben difficile che queste due funzioni, che dovrebbero essere distinte, non finiscano per avere una reciproca interferenza. Spesso si verifica, da parte di istituti che hanno avuto affidato questo compito dalla legge sull'industrializzazione, una specie di drenaggio della clientela, che naturalmente non può non allarmare anche gli altri istituti che sono meridionali e vivono nel Mezzogiorno. Queste critiche hanno un effetto psicologico ed anche un effetto pratico.

Vi è poi un'altra osservazione fondamentale. La Cassa non può essere soltanto un canale che non ha nessuna possibilità di controllo e di direzione della politica creditizia per l'industrializzazione del Mezzogiorno. In quali forme la Cassa avrebbe potuto, attraverso le sezioni di credito industriale esistenti, svolgere la sua funzione di direzione di questa politica dell'industrializzazione se non modificando il sistema? Se la Cassa avesse lasciato in piedi il vecchio sistema, per cui i fondi sono dati alle sezioni di credito industriale che agiscono per conto proprio, la Cassa sarebbe rimasta del tutto estranea alle operazioni: avrebbe dovuto assumere il rischio, ma non avrebbe svolto quella funzione di direzione che deve svolgere.

Si doveva trovare una forma di compartecipazione a questa politica creditizia nel campo industriale che non si poteva trovare attraverso le sezioni di credito industriale dei tre banchi meridionali. Così è nata l'idea di scegliere qualche organismo che fosse distinto dall'istituto di credito ordinario, ma a cui i maggiori istituti di credito ordinario dell'Italia meridionale potessero partecipare; e non soltanto essi, ma a cui potesse partecipare anche la Cassa per il Mezzogiorno; insomma un istituto che potesse effettivamente eliminare quelle critiche che circolavano nell'ambiente.

Non si sono nemmeno voluti creare degli istituti nuovi. Dove è stato possibile, si sono mantenuti quelli esistenti. Se ne è creato uno nuovo in Sardegna, dove non ci si poteva servire di quelli esistenti. Per quanto riguarda, ad esempio, l'Italia meridionale continentale, esiste oggi l'« Isveimer »,

che è una fondazione del Banco di Napoli e che quindi è legata completamente al Banco di Napoli. Ebbene, si trasforma lo « Isveimer », si dà la partecipazione dell'« Isveimer » al 40 per cento al Banco di Napoli, al 40 per cento alla Cassa per il Mezzogiorno e al 20 per cento a tutte le altre banche locali che abbiano sede sociale nella zona.

In questa maniera si crea un istituto nuovo che si differenzia dall'antico, perché non è un monopolio legato ad un altro istituto di credito, ma che certamente continua ad essere almeno in parte espressione di questo istituto, in situazione non di maggioranza. L'« Isveimer », così come verrà creato, rappresenta appunto una formula intermedia che elimina le difficoltà che si erano create nel passato. Vi partecipa la Cassa per il Mezzogiorno, che può svolgere così quella funzione di direzione cui prima accennavo. Vi partecipa ancora al 40 per cento il Banco di Napoli, così che non si può neppure parlare di prestigio diminuito del Banco di Napoli. Si dà infine, come ho detto, la partecipazione del 20 per cento a tutte le altre banche locali che abbiano sede sociale nella zona, in maniera che non vi sia un monopolio del solo Banco di Napoli, ma che vi sia un'equa partecipazione anche di altre banche.

L'« Isveimer » può così costituire un istituto di credito a medio termine che può avere notevole influenza per quanto riguarda questa politica creditizia in Italia meridionale. E quello che si fa per l'Italia meridionale continentale attraverso l'« Isveimer », lo si fa attraverso l'« Irfis » per la Sicilia. Qui ci troviamo di fronte ad un istituto che non ha certamente una tradizione come l'« Isveimer », perché è un istituto recentissimo, d'un anno fa appena, costituito per effetto della legge sul credito per le piccole e medie industrie, che ha la partecipazione della regione del 40 per cento, della Cassa per il Mezzogiorno in ragione pure del 40 per cento e del 20 per cento delle altre banche.

Per la Sardegna, invece, dove questi istituti non esistevano affatto, si crea il « Cis », sempre con la partecipazione del 40 per cento della Cassa per il Mezzogiorno. Si creano insomma degli istituti che veramente possono essere utili per questa valorizzazione industriale dell'Italia meridionale.

Ma, dal punto di vista pratico, noi non soltanto dobbiamo parlare dei canali, ma dobbiamo anche parlare di quello che deve scorrere in questi canali, cioè dei finanziamenti che la legge assicura. Quali sono questi

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

finanziamenti? Vi sono circa 30 miliardi che debbono rientrare nelle leggi per l'industrializzazione del sud. La aliquota di questi 30 miliardi che ritornerà dopo la perdita netta, invece di riconfluire, come normalmente dovrebbe, al Tesoro, la legge prescrive che dovrà essere versata agli istituti che oggi sono stati creati, venendo così a costituire una parte del fondo speciale di cui gli istituti stessi si potranno giovare.

Oltre a questi 30 miliardi, circa altri 40, secondo la dichiarazione fatta dal ministro Campilli alla Commissione finanze e tesoro del Senato, dovrebbero essere assicurati in parte dagli interessi sui prestiti I.M.I.-E.R.P. Infine, oltre questo dovrà esservi l'utilizzazione dei prestiti esteri, prestiti esteri che, allo stato attuale, si riassumono in due *tranches* di 6 miliardi ciascuna, cioè 12 miliardi, che tuttavia si pensa dovranno continuare fino a raggiungere la cifra di 60 miliardi.

Bisogna anche però aggiungere che non tutto questo denaro affluirà immediatamente; vi saranno perdite che potranno essere anche, dicevo, d'un certo rilievo. Ma, comunque, la rateazione dei rientri si protrarrà per un decennio, e quindi sarà limitato l'afflusso nei primi anni. Per quanto riguarda invece i 40 miliardi che possono essere messi a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno, una quindicina — secondo le dichiarazioni del ministro Campilli — dovrebbero essere di rapido rientro, mentre il resto verrà più in là. In sostanza, avremmo una dotazione di 25-30 miliardi di immediato inizio, mentre il resto verrebbe un po' alla volta.

Una critica che è stata sollevata in Senato e ripetuta anche in Commissione finanze e tesoro, e che è bene rilevare, almeno per avere una conferma autorevole da parte del ministro, è quella che riguarda il tipo dei prestiti. A me tocca rilevare qui che il titolo del disegno di legge presentato al Senato era il seguente: «Sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale ed insulare» e che, invece, il testo approvato dal Senato reca il titolo: «Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare». Cioè, non è più detto «nel campo delle medie e piccole industrie», ma «nel campo industriale». Il mutamento di titolo vuol significare qualcosa. Forse non bastava, forse occorreva determinare meglio nel titolo quello che si voleva; ma siccome la Commissione ritiene che la legge, se possibile, debba passare così com'è, è opportuno dire che il parere della Com-

missione finanze e tesoro è che la industrializzazione del Mezzogiorno non si può fare coi 50 miliardi previsti per la piccola e media industria, cioè non è possibile una vera industrializzazione del sud limitando i finanziamenti a quelli stabiliti dalla legge sulle piccole e medie industrie. In realtà non vi può essere vera industrializzazione se vi è soltanto piccola e media industria.

D'altra parte, l'affermazione che le grandi industrie dovrebbero essere sempre quelle del nord che si trasferiscono al sud non può preoccupare noi meridionali, perché noi siamo contenti di qualunque iniziativa industriale, sia di uomini del sud, sia di uomini nati del nord, che vengano ad investire i loro capitali e diano così possibilità di vita migliore ai lavoratori. Non ci preoccupiamo se un industriale è di origine meridionale o settentrionale. Quello che importa è che si arrivi lentamente ad una certa affezione verso le nostre zone e ad una giusta valorizzazione delle stesse.

L'onorevole ministro Campilli ha ripetutamente dichiarato al Senato che il Governo non vuole porre in una situazione di inferiorità il Mezzogiorno e non pensa che il Mezzogiorno sia industrializzabile soltanto in senso minore; ma noi saremmo lieti se, in conformità con queste affermazioni, nei limiti che verranno stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito, si tenesse presente questa situazione e si tenesse presente che, se la Commissione non intende chiedere la modifica del limite «50 miliardi», ciò è soltanto per ragioni di tempo, per approvare al più presto la legge, ma che ritiene che questo limite sarà largamente superato dalle determinazioni che il Comitato interministeriale per il credito vorrà fare, perché, attraverso una industrializzazione di tutti i settori, si potrà realizzare ciò che noi desideriamo.

In questa prima esposizione non desidero dilungarmi, ma voglio solo accennare ancora alle conseguenze di questo disegno di legge per quanto riguarda la Sardegna. Una parte del disegno di legge si riferisce, infatti, alla Sardegna, anche se apparentemente può sembrare distaccato dal resto del disegno di legge.

La situazione, per quanto riguarda la Sardegna, è la seguente: nel 1944 venne istituito il Banco di Sardegna (che, in realtà, ha avuto vita piuttosto grama in questi ultimi anni) soprattutto per usufruire dei benefici della legge sulla industrializzazione. Oggi, con la creazione di un istituto con compiti precisi di credito industriale, in realtà il Banco di Sardegna verrebbe svuo-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

tato in massima parte o totalmente del suo contenuto. E allora si è ritenuto opportuno di proporre un certo riordinamento degli istituti bancari della Sardegna, lasciando a Cagliari l'effettiva sede sociale e legale del « Cis », che assume il carattere di istituto fondamentale in una zona industriale come quella di Cagliari. Viceversa abbiamo l'istituto di credito agrario che ha sede a Sassari, che assume il nome di Banco di Sardegna, che costituirà l'altro istituto che continuerà ad operare in Sardegna specialmente nel campo agricolo, dedicandosi al credito ordinario. Vi sarà una bipartizione di funzioni fra questi due istituti che risponde ad una esigenza logica e geografica, data la differente situazione di Sassari e di Cagliari: la prima capoluogo della zona agricola, la seconda capoluogo della zona industriale.

In realtà, quindi, la parte relativa alla Sardegna è connessa con il resto del provvedimento. Naturalmente, ciò ha creato qualche contrasto fra Cagliari e Sassari, spiegabile, del resto, in queste nostre città che hanno tradizioni tanto nobili. Ma, guardando le cose obiettivamente, mi pare — io non sono sardo — che la soluzione sia tale che nessuna delle due città abbia a dolersene, dato soprattutto che ne trarrà giovamento l'economia sarda sia dal punto di vista industriale che da quello agricolo.

Questo in rapida sintesi — e chiedo scusa per questa brevità — il disegno di legge che viene presentato all'approvazione della Camera. Mi pare, come meridionale, che noi dobbiamo approvarlo al più presto, perché i canali che sono stati scelti danno le più ampie garanzie perché il provvedimento realizza la sintesi tra tutte le forze più sane del Mezzogiorno (vale a dire gli istituti di credito e la Cassa per il Mezzogiorno), e perché, d'altra parte, oltre che parlare di canali, si può parlare in questo caso di liquido che viene immesso in questi canali. Si tratta di finanziamenti di una certa importanza e mole. È vero che potremmo trovarci ad un certo momento a dover rivedere talune di queste nostre posizioni, che sono posizioni nuove. Montesquieu aveva ragione quando diceva che le leggi non bisogna mutarle molto spesso. Ma in questo mondo moderno, in cui lo Stato si interessa tanto dell'economia, è difficile andare avanti senza prove e riprove di vario genere. Faremo di queste prove e riprove piuttosto che rimanere inerti, in attesa che le cose si svolgano da sé.

Come meridionale, penso che l'approvazione di questo disegno di legge sia necessaria

ed urgente, e spero che la Camera vorrà dare questa approvazione al più presto. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Maglietta. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. Seguendo l'esempio del relatore, cercherò di essere il più breve possibile. Il relatore ci ha sintetizzato il disegno di legge in canali ed acqua che scorre nei canali; il che significa che due sono i problemi fondamentali che si pongono in questo disegno di legge: 1°) denaro per il credito industriale; 2°) mezzi con i quali questo denaro deve giungere a destinazione.

Su questa questione è necessario un chiarimento che eviti un equivoco; ed è questo: anche se criticiamo, come criticheremo, questo disegno di legge, noi riaffermiamo la necessità che il credito, in più vasta misura ancora, venga aperto per l'industria e le altre attività dell'Italia meridionale. Con questo però intendiamo fare una distinzione fra quello che si dice e quello che si fa.

Nello stesso disegno di legge vi sono delle cose certe e delle cose incerte. Quindi, quando andiamo ad esaminare la portata economica del disegno di legge, siamo inevitabilmente trascinati a fare una osservazione critica.

Quali sono le tre vie attraverso le quali deve giungere il denaro a questi istituti? La prima è quella del rientro delle somme anticipate attraverso il Banco di Napoli e gli altri enti; la seconda è quella dell'I. M. I.-E. R. P.; la terza è quella dei prestiti internazionali. Le somme rientreranno, una parte certamente rientrerà; però è futura, non è presente. Per quanto riguarda l'I. M. I.-E. R. P. anche qui si tratta di denaro che deve ritornare alla base; ed in questo caso si tratta ugualmente del futuro. Poi vi sono i prestiti internazionali, nella misura in cui questo denaro effettivamente raggiunge le destinazioni. L'aliquota dei prestiti internazionali rispetto al volume dell'altro denaro è la parte minore. Quindi, dal punto di vista economico è indiscutibile che questo disegno di legge possa portare un vantaggio; però è discutibile che questo vantaggio possa essere rapido e nella misura nella quale appare leggendo superficialmente il disegno di legge.

La seconda questione riguarda le vie attraverso le quali questo denaro deve giungere. Faccio subito una premessa. La discussione è inevitabilmente breve, mentre sarebbe stata questa la migliore occasione che ci si offriva per fare un'ampia discussione critica sulla così detta industrializzazione del Mezzogiorno.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

no: sulla quantità, sulla qualità e sui metodi. Ora, se noi volessimo dare un giudizio su questa attività, dovremmo dire che per lo meno riserve devono essere fatte. Molte critiche sono state fatte ripetutamente da parte di organismi economici, di interessati e da parte anche di raggruppamenti sociali. Vi sono stati numerosi convegni di tecnici e di industriali del Mezzogiorno, i quali hanno rivolto numerose critiche al sistema con il quale si è applicata l'industrializzazione nel Mezzogiorno. La brevità del tempo impedisce questa discussione; però, non si può parlare di canali buoni o di canali cattivi se non si parla di metodo buono e di metodo cattivo. Io sono d'accordo con l'onorevole relatore quando sostiene che si debba fare questo esperimento e che questo metodo nuovo sarà in definitiva migliore dell'altro. Io mi domando: sarà burocratica o meno questa organizzazione? Avrà preferenze o non avrà preferenze? Escluderà o non escluderà certi settori e certi individui? Terrà conto o non terrà conto del complesso delle necessità meridionali?

Ecco perché, a mio giudizio, la discussione avrebbe dovuto portarci molto lontano. E la conclusione alla quale avremmo dovuto giungere avrebbe dovuto essere quella di innovare o meno i canali. Ma soprattutto su una cosa avremmo dovuto essere d'accordo: innovare i sistemi e i metodi.

Quindi, su questa questione io non butto la croce addosso al Banco di Napoli, né prendo le difese ad oltranza del Banco di Napoli. In molte zone dell'Italia meridionale si sono fatte critiche così aspre che effettivamente bisogna pensare che vi sono delle cose che non vanno. Per quel poco che noi abbiamo ricercato in questo settore, abbiamo sempre dovuto scoprire che ci si riferiva a leggi, direttive e orientamenti ai quali il Banco, sia pure con ritardi, debolezze e difficoltà, doveva però assolutamente attenersi o, meglio, ubbidire.

Ma vi è un'altra questione di carattere generale che io penso debba essere accennata qui e sulla quale noi dobbiamo in definitiva, anche se non in modo particolare, esprimere, il nostro voto, ed è il sistema generale con il quale si affronta il problema del Mezzogiorno. Io ho l'impressione che a poco a poco arriveremo, se continuiamo così, al Ministero del Mezzogiorno italiano. Cioè si arriverà a realizzare quell'idea, che fu ventilata molto tempo fa e sulla quale la maggioranza dei settori della Camera si manifestò in disaccordo, per cui sarebbero stati affrontati meglio questi problemi laddove ci fosse stato un Ministero

del Mezzogiorno. Noi abbiamo affermato che questo non era possibile, perché sarebbe stato come riconoscere che l'Italia meridionale è una specie di appendice estranea al corpo della nazione, una specie di colonia.

Però, in effetti, a che cosa stiamo giungendo? In effetti noi abbiamo questo: i lavori pubblici nel Mezzogiorno sono assorbiti dalla Cassa per il Mezzogiorno; i lavori che sono fatti in base a stanziamenti o a mutui (per esempio per il comune e la provincia di Napoli) sono affidati alla Cassa per il Mezzogiorno; il credito industriale è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno.

Egregi amici, di questo passo noi abbiamo il diritto di dubitare che si voglia giungere ad una specie di amministrazione speciale per il mezzogiorno d'Italia, e non ritengo che questo possa e debba corrispondere a quelle che sono le necessità fondamentali del nostro paese in genere e del Mezzogiorno in particolare.

Perché? Perché è vero che la rinascita del Mezzogiorno deve essere affrontata dallo sforzo collettivo, è vero che lo Stato deve intervenire con rapidità e larghezza di mezzi, però questo non autorizza né lo Stato né la collettività a trattare questa parte d'Italia con una specie di bilancio a parte, con una specie di amministrazione di organi esecutivi a parte sui quali, anche se si pubblicano bollettini e statistiche, il controllo del Parlamento e della nazione è molto relativo.

E la cosa è ancora più preoccupante in quanto è giacente un altro disegno di legge nel quale, per esempio, il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno viene dimezzato, cioè si restringe ancora di più la cerchia dei responsabili e dei corresponsabili.

D'altra parte, noi pensiamo che, dati i tempi che corrono, questi organismi sono inevitabilmente strumenti di una determinata politica. E se una osservazione critica può essere fatta all'attività del Banco di Napoli nel campo del credito industriale, a mio giudizio è proprio questa: che il Banco di Napoli è stato, in definitiva, l'esecutore materiale di una determinata politica.

Che cosa sarà l'«Isveimer» con la sua direzione di cinque o sei persone, che poi sono le stesse che costituiscono (se le mie informazioni non sono errate) una parte del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli? Cioè è la stessa cosa, sia pure in miniatura, forse con un controllo minore, di quella che è una specie di mezzadria fra

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

la S. M. E. (grande monopolio elettrico) e la democrazia cristiana.

Noi nell'Italia meridionale abbiamo bisogno di molte cose. E se pensiamo a quello che è il cammino legislativo che stiamo percorrendo, ci sorge il dubbio che l'orientamento della maggioranza sia quello di continuare ad incrementare questi organismi, che in definitiva risalgono, come diretta o indiretta appendice, alla Cassa per il Mezzogiorno; per cui la soluzione dei problemi meridionali, dati i principi fondamentali a cui si ispira la Cassa e la politica alla quale la Cassa deve rispondere, resta sul terreno essenziale e fondamentale dei lavori pubblici.

A questo proposito vorrei fare una piccola osservazione. Una delle caratteristiche della industria meridionale (e con questo faccio una constatazione, non esprimo un giudizio) è questa: che in generale si tratta di appaltatori o di gente che ha la mentalità dell'appaltatore e quindi trasferisce nel campo specificatamente industriale non soltanto questo suo orientamento, ma anche questa sua mentalità. La mia preoccupazione è che la Cassa per il Mezzogiorno — che, in fondo, è un grande appaltatore di lavori pubblici — possa trasferire nel campo dell'industria esattamente quella stessa mentalità che criticiamo nei nostri industriali. E da questo avvicinamento fra una cassa di lavori pubblici e una cassa di attività industriali o di altro genere, non può derivare un sano e largo criterio di industrializzazione, ma il ristretto e meschino criterio che ha predominato fino ad oggi negli industriali napoletani e del Mezzogiorno, e che è sostanzialmente quello della commessa statale, dell'aiuto dello Stato, quello cioè di trasportare sul terreno specifico industriale, il concetto dell'appalto e della concessione.

Per quanto riguarda il significato di tutto ciò che sono venuto dicendo, debbo fare una piccola osservazione. Questo metodo che viene impiegato, a mio giudizio, non aiuta ad elevarci né la classe dirigente, né la popolazione meridionale. Attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, l'«Isveimer»; il Banco di Napoli, siamo un po' (come ho detto l'altro giorno parlando della legge per Napoli) dei bambini tenuti a balia. Abbiamo quella balia interessante che è l'onorevole Campilli. (*Si ride*). Siamo sottoposti a interventi che qualche volta possono anche essere considerati giusti; però, l'essere considerati, in definitiva, noi tutti come dei minorenni, come della gente che ha bisogno di interventi estranei e superiori per poter affrontare i problemi che ci riguardano, non credo che

rappresenti — indipendentemente da considerazioni di dignità o di carattere morale — il mezzo migliore per attuare nel Mezzogiorno una trasformazione che sia non soltanto nelle cose, ma anche nelle coscienze. Arriveremmo, cioè, a trovare una formula la quale, sotto veste diversa, continua — ed è questa l'accusa che faccio — una politica la quale è la negazione di una politica a favore del Mezzogiorno, è una politica paternalistica, una politica di interventi fatti a seconda di certe contingenze e di certe occasioni, una politica la quale non corrisponde a un grande piano che affronti contemporaneamente tutti i problemi della rinascita del Mezzogiorno.

Fino a quando noi non avremo inculcato nella coscienza delle popolazioni meridionali l'idea (e questo deve essere fatto con le opere, e non con le parole) che lo Stato non è l'agente delle tasse o il carabiniere, ma qualche altra cosa, e che stimola l'iniziativa non soltanto di quel singolo industriale (l'ingegner Cenzato, il signor Venzi, questi personaggi importanti dell'economia meridionale), ma stimola invece l'iniziativa delle larghe masse meridionali, sollecitando l'intervento delle stesse masse nella elaborazione dei piani e nel controllo della esecuzione dei piani stessi; fino a quando questa politica non sarà attuata, noi non potremo dire che si sia affrontata con serietà la questione della rinascita del Mezzogiorno. E questo disegno di legge, a mio giudizio, resta sostanzialmente sul vieto terreno del paternalismo e dell'intervento amichevole.

Badate, onorevoli colleghi, che vi sono delle cose che preoccupano, intorno alle quali, sia pure brevemente, bisogna pur dire qualche cosa. Chi domina oggi l'economia meridionale sono la Cassa per il Mezzogiorno e l'onorevole Campilli da un lato e i cantieri-scuola e l'onorevole Rubinacci dall'altro. Ora, io non voglio iniziare su questo punto una discussione, però è indiscutibile che il secondo aspetto della questione, i cantieri-scuola sono diventati una normale fonte di lavoro per decine di migliaia di cittadini del Mezzogiorno e completano in un certo qual modo l'ossatura della Cassa per il Mezzogiorno.

Questo sta a confermare quali scarse prospettive ha l'economia meridionale attraverso questo ed altri disegni di legge, sui quali in altra occasione ci siamo pronunciati.

L'industrializzazione del Mezzogiorno e il problema dell'economia meridionale devono essere affrontati su di un piano generale; ed è assurdo pensare che, mentre da un lato si dà mandato alla Cassa per il Mezzogiorno e alla sua appendice l'«Isveimer» di realiz-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

zare il finanziamento delle aziende industriali, dall'altro lato assistiamo alla politica pazzesca che in questo momento sta conducendo l'I. R. I. a Napoli e nelle altre zone dell'Italia meridionale.

È bene che io faccia rilevare questa situazione all'onorevole Campilli, il quale oltre ad essere presidente della Cassa per il Mezzogiorno è anche ministro dell'industria. Onorevole Campilli, dobbiamo riconoscere che nel mezzogiorno d'Italia esiste una industria che ha subito innumerevoli traversie; un'industria che cerca di arrabattarsi e che spesso si arrabatta molto male. Noi abbiamo il diritto di domandare: è intenzione del ministro Campilli, visto che riassume nella sua persona queste due qualità, di intervenire in modo che l'industrializzazione del Mezzogiorno non rappresenti soltanto un impegno per il futuro, ma si concretizzi in modo preciso e categorico? È intenzione del ministro, per esempio, d'imporre all'I. R. I., alla Finmeccanica e al cosiddetto « Irfis » (costituito da tre stanze dalle quali si toglie la polvere una volta la settimana) di adempiere le loro funzioni di coordinamento che noi vogliamo attuate attraverso il disegno di legge che stiamo discutendo? Io penso che le assicurazioni che avremo dovranno essere accettate con il beneficio d'inventario. Ad ogni modo, queste assicurazioni dovranno tranquillizzare vasti strati della popolazione, e in primo luogo i lavoratori che sono le vittime più dirette di questa cattiva amministrazione dei beni pubblici, essendo queste aziende patrimonio della collettività nazionale.

Per quanto riguarda l'« Isveimer », visto che questo disegno di legge avrà il plauso della maggioranza, vorrei far rilevare all'onorevole ministro Campilli che, a mio giudizio, sarebbe opportuno che gli elementi dirigenti dell'« Isveimer » fossero costituiti da persone appartenenti non a determinate correnti, ma rappresentassero veramente gli interessi delle popolazioni del Mezzogiorno e perseguissero veramente lo scopo di industrializzare il Mezzogiorno. Io non so perché nell'« Isveimer » non dovrebbero essere rappresentate le piccole industrie, le quali in fondo dovrebbero beneficiare di queste provvidenze. Perché non sia possibile creare uno speciale controllo nel quale le forze economiche meridionali possano trovare quella forma legale per intervenire, sia pure di tempo in tempo, a dare il proprio giudizio sulla maniera con la quale questo denaro viene amministrato? È un problema che io espongo qui in termini molto semplici ma

che si potrebbe riassumere così: perché non si può accettare che questo organismo dell'« Isveimer » possa diventare un organismo a struttura così profondamente democratica da essere considerato uno strumento democratico non solo di credito industriale, ma di elevamento della coscienza politica della gente che vive nel mezzogiorno d'Italia? Perché noi abbiamo il diritto di sospettare che, o attraverso il Banco di Napoli o attraverso l'« Isveimer », si voglia continuare una politica che ci ha giustamente preoccupati.

Si dicono, onorevoli colleghi, tante cose anche sul Banco di Napoli. Intanto il Banco di Napoli è stato spogliato dell'oro accumulato dalle popolazioni meridionali. Questo Banco di Napoli, tanto malfamato, al quale oggi si toglie il credito industriale, è il Banco di Napoli che rimette ogni mese alcune decine di milioni per mantenere in vita un giornale che fa la politica della democrazia cristiana a Napoli e che si chiama il *Mattino*; che ha per direttore Giovanni Ansaldo, ben noto negli annali del fascismo, e che è uno dei più luridi giornalisti italiani; questo giornale è un'appendice del Banco di Napoli, e sono i soldi del Banco di Napoli che colmano i passivi notevoli che il signor Ansaldo e la politica che il *Mattino* è obbligato a seguire procurano all'amministrazione di questo giornale.

Se noi dovessimo arrivare ad una politica la quale, sotto altro nome, porti a questi risultati — e questo è il dubbio che noi legittimamente avanziamo — è evidente che noi al « no » di oggi dovremmo far seguire i numerosi « no » di domani, invitando naturalmente tutti coloro che ne hanno il diritto e il dovere ad essere vigilanti perché questa attività non venga ad essere uno strumento di corruzione e di deformazione della coscienza dell'Italia meridionale.

Noi siamo quindi contro il disegno di legge per il modo col quale esso ci è presentato; siamo contro il disegno di legge perché nel disegno di legge non si fissano criteri nuovi, linee direttive nuove, un nuovo metodo; siamo contro il disegno di legge perché senza giustificazioni si toglie al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia e al Banco di Sardegna una attività che avrebbe potuto essere lodevolmente condotta laddove alla direzione di questi organismi ci fossero rappresentanze democratiche e non esclusivamente i rappresentanti di interessi monopolistici dei democratici cristiani; siamo contro questo disegno di legge per il fatto che l'« Isveimer », come è costituito e, peggio ancora, come sarà co-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

stituito domani, non dà nessuna garanzia che questa politica venga cambiata; siamo contro questo disegno di legge perché noi pensiamo che si debba dare al mezzogiorno d'Italia ancora più di quello che si dà ma si devono anche mettere in condizione i meridionali di amministrare ciò che viene dato e di amministrarlo democraticamente nel modo che riterranno migliore. Il nostro «no», quindi, significa che questo è poco e che questo è mal dato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Roberti, il quale ha presentato i seguenti due ordini del giorno, firmati anche dagli onorevoli Coppa, Ezio e Lenza:

« La Camera fa voti che in sede di attuazione della legge il Governo abbia cura di disporre che le garanzie da richiedere ai singoli destinatari dei finanziamenti a copertura dei finanziamenti stessi siano contenute entro limiti corrispondenti alla reale portata dell'operazione, al fine di non contrarre le normali possibilità di fidi bancari »;

« La Camera, considerato il pregiudizio che dall'applicazione della legge potrebbe derivare al personale degli istituti di credito dell'Italia meridionale addetto alle sezioni di credito industriale, chiede che l'articolo 27 del disegno di legge venga in sede di attuazione interpretato dal Governo nel senso che il personale medesimo dovrà essere preferito nel nuovo ente a costituire ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di parlare e di svolgere questi ordini del giorno.

ROBERTI. In realtà, onorevole ministro dell'industria, malgrado le delucidazioni che ci sono state offerte dall'onorevole Sullo, e malgrado anche le informazioni che cortesemente ella, in via extra parlamentare, ha avuto la bontà di fornirci su taluni dettagli di questo disegno di legge e sulle finalità di ordine produttivistico che questo provvedimento si propone, noi ci troviamo a dover affrontare la discussione senza che la Camera possa essere sufficientemente informata di quelle che sono le situazioni preesistenti, l'effettivo funzionamento della sezione di credito industriale del Banco di Napoli, le disponibilità che vi sarebbero per potenziare questa funzione del credito industriale, la possibilità che queste disponibilità siano erogate tramite quei canali — per usare l'espressione dell'onorevole Sullo — che già preesistevano.

Quindi, ci troviamo in una situazione difficile in quanto il ministro Campilli ci fa presente che, se questo disegno di legge non venisse approvato, potrebbe esservi l'impossibilità di destinare, ai fini produttivistici dell'in-

dustria e quindi del lavoro del Mezzogiorno, talune decine di milioni di dollari, e cioè talune decine di miliardi di lire italiane, che sono essenziali — e noi lo sappiamo — per l'industria e soprattutto per il lavoro del mezzogiorno d'Italia.

D'altra parte, la sensazione precisa che è diffusa in tutti negli ambienti meridionali (ed io ho il dovere di dirlo con tutta chiarezza, onorevoli colleghi di altre parti d'Italia che potete non essere stati bene informati dai colleghi meridionali del vostro gruppo, e in ispecie dai colleghi napoletani), dagli ambienti del lavoro a quelli economici, dagli ambienti dell'industria a quelli di credito, è che questa attività produttivistica si voglia togliere dalla disponibilità del Banco di Napoli, per accentrarla in un ente a fisionomia statale, sul quale l'influenza della politica centrale dello Stato, e quindi del partito di maggioranza, possa farsi sentire su scala molto maggiore.

D'accordo con quanto ha fatto presente anche l'oratore di parte opposta che mi ha preceduto, e cioè che il Banco di Napoli nella sua struttura attuale e nella composizione dei suoi organi amministrativi non risponde alle esigenze della popolazione meridionale, ma è suscettibile di influenze di ordine economico, e quindi di ordine politico. Perché noi tutti sappiamo che il potere politico influisce e influenza il potere economico, e reciprocamente gli interessi economici influenzano e influiscono sul potere politico.

Ma la sensazione precisa che si ha negli ambienti meridionali è questa: che si sia voluto creare (sia detto senza ingiuria per alcuno: in politica molte volte non è vero quello che è, ma è vero quello che appare, ed io non voglio dubitare minimamente delle intenzioni dell'onorevole ministro dell'industria e delle intenzioni di coloro che questo disegno di legge hanno potuto escogitare e studiare) un ennesimo organismo il quale possa manovrare il credito e quindi le possibilità di questo un stremato Mezzogiorno e servirsene ai fini di quella manovra politica.

Questa impressione non può che essere accentuata — e nessuna smentita, per quanto autorevole, da parte vostra potrà essere valida — dalla circostanza disgraziata (se volete) che questo disegno di legge viene portato all'approvazione dell'Assemblea nella ultima ora di questa legislatura. L'imminenza della campagna elettorale e l'enorme importanza sul terreno economico, e quindi sul terreno sociale e sul terreno politico, che questo disegno di legge ha, non potrà togliere questa impressione e questa sensazione — che è

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

legittima date le circostanze in cui il fatto si verifica — che questo disegno di legge sia uno strumento escogitato a fini elettoralistici, al fine di influenzare, attraverso questa disponibilità di azionamento delle fonti creditizie verso un paese depresso come è il mezzogiorno d'Italia, l'opinione pubblica.

Voi pensate che questo vi giovi? Fatele. Non credo che facciate il vostro interesse. Ed ecco perché vi dico che la mia proposta di sospensiva, che poteva anche concretarsi, come aveva sollecitato un deputato di parte avversa, in un rinvio ad una prossima seduta (mi diceva il Presidente che non è escluso che questa Assemblea possa essere riconvocata dopo le feste pasquali per un'altra seduta), avrebbe potuto diradare questa impressione e porci in grado di affrontare questo disegno di legge *ex informata conscientia*, con maggior precisione e serietà.

Oggi come oggi, noi ci troviamo in questo *impasse*, dopo che la nostra proposta di sospensiva è stata respinta. Se noi votiamo oggi in senso contrario a questo disegno di legge, io vi confesso che personalmente non sarei del tutto tranquillo, se è vero quanto ci assicura il Governo che delle disponibilità economiche ingenti, data la situazione di depressione della nostra economia, potrebbero andare disperse e non utilizzate e destinate verso l'economia e il lavoro meridionali. Ci troviamo ancora una volta, come diceva Giovanni Porzio, il parlamentare che interpreta il cuore di Napoli, in questa necessità, che ci costringe ad assumere degli atteggiamenti per questa impossibilità di esaminare la realtà delle cose. Ma questo disegno di legge solleva in noi notevoli perplessità. Ne ha sollevato anche nella discussione al Senato che è stata citata stamane dall'onorevole Sullo come una discussione che aveva risolto tutta la questione. Non è vero. Io ho consultato rapidamente, con la brevità che il tempo mi costringeva, gli atti del Senato: ho visto che sono state sollevate notevoli perplessità, e da parte dei parlamentari sardi per quanto riguarda la regione sarda, e da parte del senatore Sturzo per quanto riguarda taluni aspetti del disegno di legge, proprio per certe ingerenze del comitato interministeriale in talune attività di questo ente che si va a costituire. Quindi, tutte situazioni che meritavano uno studio attento da parte nostra per risolverle con quella ponderazione che deve essere connessa al nostro compito e soprattutto dopo una consultazione da compiersi in sede opportuna con gli organi tecnici, che ci potevano informare della reale portata

e di talune conseguenze preoccupanti di questo disegno di legge; cosa che allo stato attuale noi non possiamo fare, per cui ci troviamo perfino impossibilitati a presentare dei precisi emendamenti correttivi. Noi pertanto siamo posti, nella nostra coscienza di rappresentanti degli interessi delle popolazioni meridionali, nella dolorosa situazione di non potere esprimere un convinto parere su questo disegno di legge, e francamente non è bello che la maggioranza ci abbia costretti all'astensione mettendo improvvisamente all'ordine del giorno questo disegno di legge e anteponendolo perfino alla discussione della proposta Lecciso e alla votazione segreta indicata nell'ordine del giorno. Voi, onorevoli colleghi della maggioranza, avreste dovuto accogliere la nostra proposta di rinvio che era del tutto onesta e che poggiava su considerazioni di fatto.

Con queste premesse, devo dire, entrando nel merito del disegno di legge, che parecchi sono i pregiudizi che, secondo le categorie più direttamente interessate, deriverebbero dall'applicazione del disegno di legge stesso. Tali pregiudizi possono riguardare, per esempio, i consumatori, cioè i destinatari della legge, in quanto possono essere richieste loro delle garanzie eccessive ed esagerate, così da porre in difficoltà l'andamento normale delle aziende. Un'altra preoccupazione riguarda la sorte del personale dipendente dagli istituti di credito che fino ad oggi hanno svolto questa attività. Si tratta di un personale specializzato che merita molta considerazione.

In vista di questi due particolari aspetti della questione, insieme con i colleghi Coppa e Lenza, del partito nazionale monarchico, ho presentato i due ordini del giorno letti dal Presidente che propongo alla considerazione del Governo e all'approvazione della Camera.

E con questo, onorevoli colleghi, io concludo il mio breve intervento, che ha la portata, più che altro, d'una dichiarazione di voto. Debbo deplorare che, con questo disegno di legge, possa, sia pure indirettamente, sia pure minimamente, colpirsi il prestigio e la cura che un ente, quale il Banco di Napoli nella sua sezione industriale, che ha rappresentato una delle sezioni più perfezionate dell'ente stesso, ha dimostrato nell'interesse delle popolazioni meridionali.

Indubbiamente, quali che possano essere state le intenzioni del Governo e dei proponenti e le assicurazioni, le cautele e le garanzie da parte del Governo e della Commissione, non v'è dubbio che nell'opinione pubblica

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

del popolo napoletano si abbia questa sensazione precisa che si sia voluto togliere a questo ente napoletano, al Banco di Napoli, l'esercizio di un'attività la quale, svolta sotto la responsabilità del Banco di Napoli, con tutte le riserve che oggi si possano fare circa l'amministrazione e la gestione di questo ente, dava ai cittadini napoletani indubbiamente una garanzia molto maggiore di quanta ne possa dare una gestione affidata a qualsiasi altro ente, anche se — e oggi specialmente, e soprattutto — con una larga ingerenza del potere esecutivo centrale.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'unico ordine del giorno non ancora svolto, dell'onorevole Turnaturi:

« La Camera,

considerato che il Governo, col disegno di legge n. 3227, intende realizzare nelle regioni meridionali un sistema creditizio a medio termine che apporti un notevole aiuto alle iniziative industriali interessanti il mezzogiorno d'Italia;

ritenuto che la dizione medie e piccole industrie, di cui agli articoli 2, 6 e 8 del précitato disegno di legge, potrebbe indurre ad una interpretazione eccessivamente restrittiva della legge, il cui fine è invece quello di consentire il più ampio sviluppo economico delle regioni meridionali ed insulari, attraverso il finanziamento anche dei grandi impianti industriali, pur rimanendo fermo il principio direttivo che il concorso prevalente debba essere dato alla formazione delle piccole e medie industrie,

invita il Governo

a consentire agli istituti Isveimer, Irfis e Cis la possibilità di esercitare il credito industriale a medio termine anche a complessi industriali che non rientrino nella dizione di piccole o medie industrie ».

L'onorevole Turnaturi ha facoltà di svolgerlo.

**TURNATURI.** Onorevole Presidente, rinunzio allo svolgimento, in quanto il contenuto del mio ordine del giorno è stato implicitamente illustrato ed accettato dal relatore.

Confido pertanto che la Camera vorrà approvarlo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**SULLO, Relatore.** Mi limiterò a rispondere su qualche punto più saliente delle critiche mosse dagli onorevoli Roberti e Maglietta.

L'onorevole Roberti, soprattutto, ha fatto una questione di prestigio, che cioè, toccato il Banco di Napoli, esso esca svilito da questa discussione e dall'impostazione della legge. Ora, per la tranquillità dei colleghi ed anche per la mia personale, debbo ricordare che il bilancio del 1951 dell'« Isveimer », che porta la data del 28 aprile 1952, che è cioè di un anno anteriore alla nostra discussione, reca una relazione la quale si conclude in questa forma (e l'onorevole Roberti può prenderne atto con piacere):

« In relazione allo sviluppo assunto dalle operazioni dell'istituto e atteso l'impulso che mediante nuovi provvedimenti legislativi si vuol dare al medio termine, si rende ormai necessario l'ulteriore rafforzamento della compagine patrimoniale dell'istituto con l'intervento di altri enti oltre il Banco di Napoli. Pertanto ci auguriamo che il progetto per la trasformazione dell'istituto all'esame delle alte autorità governative si concreti al più presto, risolvendo così, e con l'apporto di adeguati mezzi, il problema finanziario fondamentale perché l'« Isveimer » possa assistere sempre meglio e su più alta scala l'economia industriale del Mezzogiorno ».

Da questo documento, che è un documento del Banco di Napoli, perché l'« Isveimer » era nell'aprile del 1952, così come è oggi, una fondazione del Banco di Napoli, appare un appello perché all'« Isveimer » partecipino altri enti oltre il Banco di Napoli. Non è quindi l'adesione degli amministratori del Banco di Napoli di cui si è fatto parola una adesione dell'ultima ora sotto la spinta del ministro Campilli, ma è invece un'adesione consapevole dell'istituto che rimonta all'aprile del 1952, perché si era reso conto che lo « Isveimer » aveva bisogno di altri mezzi, di potenziamento e della partecipazione di altri enti.

**ROBERTI.** Si riferiva a tutt'altro progetto, non a questo.

**SULLO, Relatore.** Si riferiva a questo progetto in via di elaborazione, che poi è diventato questo. Naturalmente non era stabilita la forma precisa. Diceva: « ulteriore rafforzamento della compagine patrimoniale dell'istituto con l'intervento di altri enti oltre il Banco di Napoli ». (*Interruzione del deputato Roberti*). Adesso, stabilire in qual forma o con quale percentuale è tutt'altra cosa. Certo è che questo appello vi era e che questo appello è — possiamo dire — un documento di cronaca di cui possiamo prendere atto. È stato questo appello che è stato accolto. Ma noi meridionali

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

non dobbiamo dimenticare una cosa: che il Banco di Napoli è il Banco di Napoli, ma che il Banco di Napoli non è tutto nel Mezzogiorno, che esistono altri istituti nel Mezzogiorno e che vi è necessità non di un monopolio, ma di una gara fra gli istituti meridionali e che una politica creditizia monopolistica in Italia può essere dannosa al Mezzogiorno. Cerchiamo di dirlo a chiare note. Pertanto, prima che ad altro, credo che dobbiamo pensare al Mezzogiorno e che il Banco di Napoli deve essere strumento di questa elevazione e che lo strumento di questa elevazione non può essere strumento monopolistico, che si adagia naturalmente sul monopolio e che perciò finisce col non incidere sulla vita economica del Mezzogiorno come dovrebbe incidere. Deve essere uno strumento di concorrenza e quindi di concorso! Quindi, la creazione di un istituto in cui, accanto alla Cassa per il Mezzogiorno, vi sia non soltanto il Banco di Napoli, ma anche in minima parte (il 20 per cento) la rappresentanza di tutti gli altri istituti di credito del Mezzogiorno, non mi pare che possa suonare offesa al Mezzogiorno, né mi pare che un istituto come il Banco di Napoli possa considerare ciò come qualcosa di lesivo sul piano del prestigio.

Per quanto riguarda la Cassa per il Mezzogiorno, è bene essere chiari: qualunque governo, in fondo, è un governo, cioè ha una capacità di direzione. Noi vogliamo che la vita del Mezzogiorno abbia in certo senso un impulso dal Governo, perché sappiamo che non basta l'iniziativa meridionale. Noi vogliamo quindi far partecipare la Cassa per il Mezzogiorno in quanto e affinché vi sia uno strumento centralizzato e che possa influire. Che cosa vi è di male che la Cassa per il Mezzogiorno influisca per coordinare, per spingere, per dare questo impulso? È chiaro che questa Cassa è uno strumento che segue in un certo momento una certa linea di politica generale.

Vi preoccupate perché oggi vi è un determinato Governo. Che cosa importa? L'importante è che vi sia qualcosa che coordini e spinga il processo di industrializzazione il più possibile. Non vi deve essere da parte vostra una visione ferma all'attimo fuggente, fino a dimenticare che, se il Governo, anziché questo, fosse un altro, sareste voi i primi ad affermare che vi è bisogno di questa attività centralizzata che possa coordinare e spingere questo processo di industrializzazione!

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Maglietta, esse concernono più la politica della Cassa per il Mezzogiorno che

questo disegno di legge; e, pertanto, risponderà meglio l'onorevole ministro Campilli di quanto possa fare il relatore. Posso però dire che sia l'onorevole Maglietta che l'onorevole Roberti hanno assai più criticato le impostazioni di politica generale che le impostazioni specifiche, tecniche di questo disegno di legge, che critiche sostanziali all'ossatura di questo disegno di legge non sono venute. Quindi, a parte le opposizioni di politica generale ed economica, la sostanza del disegno di legge mi pare che non abbia trovato quelle critiche che forse mi attendevo e, quindi, l'approvazione della Camera è qualcosa di conseguente al tono stesso della discussione. (*Applausi al centro e a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e del commercio.

**CAMPILLI, Ministro dell'industria e del commercio.** Ringrazio l'onorevole relatore Sullo, sia per la esposizione fatta all'inizio della discussione, sia per la replica agli oratori intervenuti nel dibattito. Confesso la mia sorpresa per le critiche e le preoccupazioni che sono affiorate, non soltanto oggi, quando cioè il disegno di legge è venuto in discussione alla Camera, ma fin dal momento in cui è stato annunciato il progetto governativo diretto a favorire con mezzi e strumenti più adeguati lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale dell'Italia meridionale ed insulare.

Purtroppo, la logica e la coerenza non sempre si ritrovano nei dibattiti politici. I critici, specialmente i critici di sinistra, hanno fatto oggi dei rilievi e delle osservazioni che contraddicono in pieno la impostazione da essi fatta in sede di discussione della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, impostazione che vanno, con monotonia, ripetendo nei convegni di partito e nei comizi.

Si è detto che il problema del Mezzogiorno non si risolve soltanto attraverso le opere pubbliche, che occorre industrializzare e si è lamentato che la legge fondamentale della Cassa non contemplasse, fra gli scopi dell'istituto, quello di favorire, con il credito, la industrializzazione. Il Governo ha operato in questo senso portando a termine il prestito con la Banca mondiale per la ricostruzione e lo sviluppo e ha presentato nel marzo del 1952 un disegno di legge che ampliava gli scopi della Cassa per il Mezzogiorno, autorizzandola ad intervenire per sviluppare l'attività creditizia nel campo industriale.

Quando presentammo questo disegno di legge ci si disse: non attribuite alla Cassa per

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

il Mezzogiorno funzioni bancarie; servitevi di istituti appositi, evitate una diretta interferenza della Cassa nelle operazioni.

Abbiamo seguito questo criterio perché rispondeva anche ad un nostro espresso convincimento, ed oggi ci si critica perché presentiamo un disegno di legge che risponde alla invocata direttiva. La verità è che si è convinti della bontà del provvedimento, come ha riconosciuto il Senato approvandolo in Commissione all'unanimità meno uno; soltanto, siccome vi sono esigenze e situazioni strettamente locali, che in una fase pre-elettorale torna conto mostrare di voler difendere, si fanno le opposizioni e le critiche. In sostanza, ci si oppone al disegno di legge in quanto si è sicuri che sarà approvato a grande maggioranza.

Sono situazioni, queste, che vanno chiarite e precisate, perché ciascuno possa assumere le proprie responsabilità.

Il Governo sa di aver presentato un disegno di legge che risponde agli interessi del Mezzogiorno. Escludo e respingo ogni apprezzamento tendente a presentare la legge come una svalutazione degli istituti meridionali: Banco di Napoli e Banco di Sicilia. Se vi è chi, più di ogni altro, deve preoccuparsi di mantenere viva la fiducia e il credito attorno a questi due istituti, questi è il Governo. Si tratta di due grandi istituti di diritto pubblico che sono alla base della economia meridionale e vanno quindi salvaguardati nel loro prestigio e nella pubblica considerazione.

Le obiezioni e le preoccupazioni che sono state qui avanzate riguardano il Banco di Napoli e non il Banco di Sicilia. Ora, se la legge portasse effettivamente una menomazione al prestigio dei banchi meridionali, i deputati siciliani e la regione non avrebbero mancato di far sentire la loro voce. La regione siciliana ha invece sollecitato — come questa mattina ho avuto occasione di comunicare alla Camera — la immediata approvazione integrale della legge, e la stessa regione, con la partecipazione attiva del Banco di Sicilia, ha promosso un istituto di credito — l'« Irfis » — nel quale si dovrà concentrare — in Sicilia — la funzione creditizia a favore delle industrie.

A dimostrare la inconsistenza delle critiche debbo inoltre rilevare che al Senato i rappresentanti dei partiti di sinistra non soltanto hanno approvato il progetto di legge, ma lo hanno elogiato. Vi può essere un esempio più lampante di incoerenza e di illogicità?

I senatori socialcomunisti approvano con plauso una legge che i deputati socialcomu-

nisti — o, per essere esatti, quelli che sono intervenuti nel dibattito — criticano e disapprovano.

SANSONE. Questo dimostra la libertà che esiste nei nostri partiti.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non so se si tratti di libertà, o non piuttosto di una diversa valutazione dei problemi. V'è chi riesce a svincolarsi da preoccupazioni strettamente particolari e locali e chi invece, per errato calcolo, se ne rende interprete.

Onorevole Sansone, mi consenta di dire a lei, napoletano, che i problemi del Mezzogiorno non si potranno mai risolvere se non sono posti su un piano generale. Se ciascuno li vede dal punto di vista della propria città, o di una ristretta categoria, il Mezzogiorno sarà condannato a restare nelle condizioni in cui esso si trova. (*Applausi al centro*).

SANSONE. D'accordo! Però bisogna porre il problema anche su un piano d'ordine politico generale.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Verrò anche a questo. L'imbarazzo degli oppositori è del resto evidente. Lo stesso onorevole Sansone ha lealmente dichiarato questa mattina: io sono perplesso, vi sono ragioni a favore della legge e ragioni contro; forse più a favore che contro. È comodo, onorevole Sansone, assumere il ruolo di Amleto in una assemblea politica, specie quando si è sicuri che vi sono altri che sanno assumere le proprie responsabilità. Ma se la situazione parlamentare fosse diversa, dovrete decidervi a dire sì o no.

SANSONE. Faremo le nostre dichiarazioni di voto.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Per quanto riguarda, poi, le obiezioni mosse dall'onorevole Maglietta, devo dichiarare che non è esatto che il disegno di legge si limiti a considerare un sistema e un metodo creditizio e non assegni, agli organismi che si vogliono costituire, dotazioni adeguate.

Ci si è detto: voi vedete i problemi soltanto in prospettiva; abbondate in affidamenti per il futuro, ma oggi che cosa ci date? Ecco la risposta. Possiamo subito utilizzare i primi 10 milioni di dollari del prestito della Banca mondiale che rappresentano 6 miliardi e mezzo circa di lire. Abbiamo in corso di trattativa la seconda *tranche* di altri 10 milioni di dollari. La Cassa è pronta ad assegnare ai tre istituti del Mezzogiorno una prima dotazione di 15 miliardi di lire. In totale, quindi, si raggiunge una prima dispo-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

bilità a favore dello sviluppo industriale nel Mezzogiorno di circa 28 miliardi. È proprio trascurabile questo primo apporto? E vogliamo lasciarlo inutilizzato, per vari mesi solo in considerazione di limitati interessi locali degni, per altro, di attenzione e suscettibili di soluzione?

Nessuno di noi si sogna di allontanare dai nuovi istituti — « Isveimer », « Irfis », « Cis » — le esperienze e le competenze che nelle sezioni speciali dei banche meridionali si sono venute in questi anni formando. Né esperienze né uomini saranno trascurati. L'esercizio del credito mobiliare richiede preparazione tecnica e larga conoscenza dell'ambiente economico da parte di chi lo deve applicare. Sono state mosse critiche al modo come le sezioni speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno funzionato; ma si tratta di critiche obiettive e serene? Spesso le critiche muovono da chi si è visto respingere le operazioni. I finanziamenti vengono respinti dalle banche non per capriccio, ma quando non si riscontrano sufficienti garanzie o prospettive economiche vantaggiose. Non bisogna confondere il credito con l'assistenza o la beneficenza. I finanziamenti si concedono a chi li merita e a chi offre garanzie per la loro restituzione. L'onorevole Maglietta ha detto che è ora di finirla con i paternalismi. Noi meridionali — egli ha soggiunto — vogliamo esser lasciati a noi stessi e non tenuti sotto tutela. Oltimamente: sono in questo d'accordo con l'onorevole Maglietta e mi auguro in conseguenza che specialmente dalla sua parte politica non si tenti più di addossare tutto allo Stato: programmi, iniziative, finanziamenti, rischi. Occorre che le iniziative sorgano localmente con responsabilità e rischi diretti. Ci sono, è vero, i fautori del paternalismo ma sono precisamente quelli che pretendono ogni cosa dallo Stato e che nel campo delle amministrazioni locali come in quello delle attività private, alla minima difficoltà che si presenta, non sanno fare altro che invocare l'intervento del Governo.

Una domanda, ancora, ci è stata posta: i nuovi istituti saranno più o meno burocratici delle attuali sezioni di credito industriale? Si risponde alla domanda con un semplice raffronto. Le sezioni dei banche meridionali sono amministrate da un comitato misto composto, ciascuno, di sei rappresentanti del Banco e di cinque funzionari nominati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio, e dai Ministeri del tesoro, dell'industria, della marina mercantile e del lavoro. Il richiedente di un'operazione di credito avanza la sua

domanda. Il comitato decide se ammetterla o no all'istruttoria. Se il parere di massima è favorevole, gli organi tecnici della sezione istruiscono la domanda e la rimettono di nuovo per la decisione al comitato. Questo delibera e, se la decisione è favorevole, si invia il deliberato ai Ministeri del tesoro e dell'industria, e il deliberato diventa esecutivo solo dopo che — entro trenta giorni — sia stato emanato, per ogni operazione ammessa, un decreto interministeriale da parte dei ministri del tesoro e dell'industria.

La legge in esame prevede, invece, che ciascuno dei tre istituti sarà amministrato da un consiglio di amministrazione formato per due quinti dalla Cassa per il Mezzogiorno, per due quinti da rappresentanti del rispettivo banco regionale (Banco di Napoli, oppure Banco di Sicilia o di Sardegna) e per un quinto da rappresentanti degli altri istituti di credito locale.

I consigli avranno la facoltà di esaminare e decidere sulle richieste senza obbligo di ulteriori procedure ed approvazioni.

Questo per l'ordinamento. Quanto alla sostanza delle cose, occorre ancora ripetere che le sezioni del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna funzionano in base a leggi speciali che accollano allo Stato il 70 o il 50 per cento del rischio delle operazioni. Di fatto, non esercitano il credito industriale in via autonoma ed a totale loro rischio. Una estensione delle loro funzioni in questo senso contrasta con le tassative direttive del Tesoro e della vigilanza sugli istituti di credito, direttive che intendono separare nettamente l'esercizio del credito industriale da quello del credito ordinario.

L'altra sostanziale innovazione che l'attuale disegno di legge apporta all'ordinamento creditizio del Mezzogiorno è che esso assegna in maniera definitiva le somme stanziare per l'industrializzazione a favore delle regioni meridionali, somme che a norma di legge avrebbero dovuto nel tempo rientrare, al netto delle perdite, nelle casse del Tesoro. Anche i fondi che la Cassa potrà mettere a disposizione, e che potranno gradualmente raggiungere i 40 miliardi, saranno destinati in via permanente come dotazione ai costituendi istituti di credito a medio termine.

Lascio giudicare a voi se il nuovo sistema sia, per il suo funzionamento come per la sua effettiva consistenza, di vantaggio o di danno al Mezzogiorno.

Quanto alla gratuita affermazione che l'organizzazione proposta dalla nuova legge

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

sia lesiva del prestigio dei Banchi meridionali, non debbo che riportarmi a quanto l'onorevole Sullo ha chiaramente dimostrato. Il nuovo ordinamento, per quanto riguarda l'Italia meridionale continentale e la Sicilia, poggia su due istituti: l'«Isveimer» e l'«Irfis». Il primo è una fondazione del Banco di Napoli; il secondo è un istituto promosso dalla regione siciliana, d'accordo con la partecipazione del Banco di Sicilia. In sostanza, sotto forma e con organizzazione diversa, continua l'opera svolta dalle sezioni speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

All'onorevole Roberti debbo dire che è esatto quanto egli ha affermato e cioè che a Napoli, in alcuni ambienti, si sono manifestate opposizioni al provvedimento, ma debbo anche dire che, per contro, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia e dagli Abruzzi sono venute vive sollecitazioni per la più rapida approvazione del progetto. Sono state in particolare tutte le casse di risparmio del Mezzogiorno che hanno rivolto al Governo vive premure perché il nuovo ordinamento, che accoglie i loro voti, sia al più presto applicato.

Credo di avere risposto così ai diversi interventi. Debbo ora un chiarimento all'onorevole Sullo per quanto riguarda la estensione dell'attività dei nuovi istituti proposti dalla legge.

L'onorevole Sullo ha chiesto che i nuovi istituti siano autorizzati ad operare non soltanto a favore delle piccole e medie industrie, ma a favore dell'industria in genere, qualunque sia la dimensione aziendale. Questa richiesta dell'onorevole Sullo venne già presentata al Senato e fu il senatore Sturzo a proporla. A nome del Governo mi associi alla proposta Sturzo, ma la Commissione del Senato fu, in maggioranza, contraria.

Riconosco che i nuovi istituti dovranno prevalentemente operare per piccole e medie aziende, ma che non sarebbe opportuno precludere il loro intervento a favore di grandi aziende quando questi interventi si riconoscano utili e convenienti allo sviluppo dell'economia meridionale. In tal senso la richiesta dell'onorevole Sullo sarà tenuta certamente presente dal comitato interministeriale per il credito, quando sarà chiamato a discutere intorno ai limiti delle operazioni da eseguirsi da parte dei tre istituti progettati.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno presentati dall'onorevole Roberti, circa i limiti delle garanzie per le operazioni da concedere e circa la utilizzazione del personale delle sezioni industriali del Banco di Napoli e

del Banco di Sicilia, non ho difficoltà ad accoglierli, così come dichiaro di accettare l'ordine del giorno Turnaturi che si richiama alla richiesta avanzata dall'onorevole Sullo.

Manca il tempo per riprendere i temi di carattere generale sviluppati dall'onorevole Maglietta e da altri deputati sulla politica del Governo a favore del Mezzogiorno. Mi auguro che sia prossima l'occasione perché un ampio dibattito parlamentare possa svolgersi sull'argomento.

Noi non abbiamo nulla da temere da una larga discussione in materia, perché tale è la mole di lavoro che si sta compiendo, che di fronte ai fatti ogni critica anche la più malevola, anche la più prevenuta dovrà spuntarsi.

Il problema è indubbiamente vasto e complesso e non ci si può chiedere di risolverlo d'un colpo. Dovrà essere seguito con una tenace e sistematica azione, ed è quello che stiamo facendo.

È da sperare che tutti i critici onesti sappiano riconoscere quello che il Governo sta facendo nel Mezzogiorno non soltanto nelle opere pubbliche ma anche in quello delle attività industriali. È un errore, e sono d'accordo in questo con l'onorevole Maglietta, quello di esaminare i diversi problemi distinti l'uno dall'altro. Il problema del Mezzogiorno è un problema di ambiente che va visto nel suo insieme e non a compartimenti separati. Questa legge è diretta, appunto, ad agevolare la soluzione del problema su un piano generale.

Le iniziative dell'«Iri» per la fabbrica di tubi saldati e per la cemenzeria, quelle della Montecatini, della Lepetit e della Olivetti sono destinate a dare, con il concorso dei finanziamenti dello Stato, nuovo impulso alle industrie napoletane. Questo sta a dimostrare che l'attenzione del Governo non si limita alle opere di carattere pubblico, ma è diretta a promuovere e facilitare nuove attività che offrono permanenti occasioni di lavoro.

Aggiungo, infine, che nessuno più di me è contrario a fare della Cassa per il Mezzogiorno un Ministero del Mezzogiorno. È questa la ragione per cui ho insistito nell'attuale disegno di legge che allontana dalla Cassa la funzione propria degli istituti di credito come pure ho resistito e resisto alle sollecitazioni che vengono da parte di deputati di ogni settore perché la Cassa assuma nuovi compiti e nuove funzioni.

La proposta di legge, che innova nella struttura della Cassa e che il Senato ha già approvato, vuole appunto evitare la forma-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

zione del Ministero del Mezzogiorno attraverso un maggiore coordinamento fra i vari ministeri e la Cassa, per cui a ciascuno siano lasciati le proprie prerogative e i rispettivi compiti istituzionali. La Cassa deve mantenersi nelle linee segnate dalla legge istitutiva, deve cioè svolgere un'azione straordinaria aggiuntiva a quella ordinaria che compete ai singoli dicasteri.

Dopo quanto ho detto, mi auguro che la Camera vorrà approvare il disegno di legge proposto, disegno di legge che deve essere considerato non come contrastante con i banchi meridionali ai quali va tutta la nostra riconoscenza per l'opera svolta e per quella che dovranno continuare a svolgere nel Mezzogiorno, ma come un positivo apporto che il Governo intende dare allo sviluppo delle attività creditizie che sono alla base della industrializzazione del mezzogiorno d'Italia. *(Vivi applausi al centro e a destra).*

PRESIDENTE. Il Governo ha accettato i due ordini del giorno Roberti e l'ordine del giorno Turnaturi, dei quali ho già dato lettura.

Chiederò ora ai presentatori degli ordini del giorno se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che siano posti in votazione.

Onorevole Roberti?

ROBERTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Turnaturi?

TURNATURI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

SULLO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Relatore*. Gli onorevoli Tudisco e Mannironi hanno comunicato alla Commissione che ritirano gli emendamenti presentati. Per quanto concerne l'emendamento all'articolo 12, poiché si tratta di un errore di stampa, l'onorevole Tudisco segnala che, in sede di coordinamento, si potrebbe trasferire l'ultimo comma alla fine del punto secondo del comma secondo, come continuazione del periodo.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si terrà conto di questa correzione.

Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendovi più emendamenti, porrò successivamente in votazione, con la predetta riserva di coordinamento per l'articolo 12.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.), ente

di diritto pubblico con personalità giuridica propria costituito con regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, assume l'ordinamento giuridico di cui agli articoli seguenti.

*(È approvato).*

## ART. 2.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di che all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli e durata illimitata.

*(È approvato).*

## ART. 3.

Al fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale partecipano, oltre alla Cassa del Mezzogiorno nella misura di che all'articolo 20, il Banco di Napoli nella misura del 40 per cento del fondo stesso, e, nella misura del 20 per cento complessivamente, le Casse di risparmio ed altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio di cui al primo comma dell'articolo precedente, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

*(È approvato).*

## ART. 4.

Alla data alla quale i partecipanti al fondo di dotazione previsto all'articolo 3 saranno chiamati ad effettuare i versamenti, sarà provveduto a redigere la situazione dei conti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale per accertare il credito del Banco di Napoli verso l'Istituto medesimo.

A tale credito sarà aggiunto l'ammontare dei fondi di dotazione e di riserva e di oscillazione titoli risultanti dalla situazione medesima e l'eventuale utile netto. In conto della somma così risultante a favore del Banco di Napoli saranno trasferiti al Banco medesimo le partecipazioni e i titoli di proprietà per il loro valore di bilancio.

La differenza sarà rimborsata al Banco di Napoli in rate semestrali uguali fruttanti l'interesse in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2 per cento.

*(È approvato).*

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

## ART. 5.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

## ART. 6.

L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, numero 445, e in dipendenza del decreto dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Sicilia.

L'Istituto ha sede in Palermo e durata illimitata.

(È approvato).

## ART. 7.

Al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia partecipa la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'articolo 20.

(È approvato).

## ART. 8.

È costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio della Sardegna.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata.

(È approvato).

## ART. 9.

L'Istituto ha un fondo di dotazione il cui ammontare sarà determinato dallo Statuto.

(È approvato).

## ART. 10.

Al fondo di dotazione di cui all'articolo precedente partecipano la Cassa per il Mezzogiorno nella misura di che all'articolo 20, la Regione autonoma della Sardegna nella misura che sarà determinata con legge regionale, nonché il Banco di Sardegna di cui al-

l'articolo 31 e altre aziende di credito aventi sede sociale nel territorio sardo, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Ai fini della partecipazione di che al comma precedente, il Banco di Sardegna utilizza l'ammontare del fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito industriale di che al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che viene soppressa e le cui attività e passività sono trasferite al credito industriale sardo, con le facilitazioni indicate nell'articolo 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificatrici e integratrici e con i privilegi e tutte le altre garanzie, reali e personali, che assistono le operazioni compiute dalla Sezione stessa.

(È approvato).

## ART. 11.

I mezzi per l'esercizio dell'attività degli Istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo speciale di cui all'articolo 12;
- c) obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli Istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge medesima.

È vietata agli Istituti di cui al presente capo la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

(È approvato).

## ART. 12.

È costituito, presso ciascuno degli Istituti di cui al presente capo, un « Fondo speciale » a cui sono attribuiti:

- a) le somme versate dalla Cassa del Mezzogiorno a termini del successivo articolo 19, lettera b);

b) gli utili di gestione dei rispettivi Istituti, detratte le somme da attribuire ai partecipanti nella misura percentuale dei fondi di dotazione non superiore al limite che verrà determinato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nonché una som-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° AFRILE 1953

ma da destinare alla costituzione di un fondo a disposizione dei rispettivi Consigli di amministrazione per premi e borse di studio.

Al predetto « Fondo speciale » sono addebitate le perdite degli Istituti medesimi emergenti dai rispettivi conti economici, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Saranno altresì versate:

1°) ai « Fondi speciali » presso l'I.S.V.E. I.M.E.R. e l'I.R.F.I.S. le disponibilità nette che man mano riaffluiranno a seguito della estinzione dei prestiti fatti impiegando i fondi di garanzia costituiti rispettivamente presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonché i fondi di garanzia costituiti presso le Sezioni suddette a termini degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e legge 30 giugno 1952, n. 763;

2°) al « Fondo speciale » presso il C.I.S. le somme versate nel fondo di garanzia costituito presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna a termini degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonché nel fondo costituito a termini dell'articolo 1 della legge 9 maggio 1950, n. 261, come pure la somma che, a termini dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, modificato dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1952, n. 763, avrebbe dovuto essere destinata alla concessione di un nuovo prestito alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni.

I termini e le modalità per l'afflusso al « Fondo speciale » delle somme di che ai precedenti numeri 1°) e 2°) saranno determinati con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le vigenti norme su l'amministrazione e l'impiego dei fondi di garanzia di che ai numeri 1°) e 2°) non si applicano alla parte dei fondi stessi da versare come sopra ai « Fondi speciali » previsti dal presente articolo.

Ferme restando le garanzie che il Tesoro ha assunto per le citate leggi riguardo le ope-

razioni delle Sezioni di credito industriale dei citati Banchi, i relativi versamenti all'I.S.V. E.I.M.E.R., all'I.R.F.I.S. e al C.I.S. saranno fatti al netto di eventuali perdite.

(È approvato).

## ART. 13.

Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui al presente capo sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario. Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della Repubblica, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettante sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali, ad eccezione dell'imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal Consorzio di Credito per le opere pubbliche.

(È approvato).

## ART. 14.

Per il raggiungimento dei loro fini, gli Istituti di cui al presente capo possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti o anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il Risparmio, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, fisserà annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli Istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16, e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

(È approvato).

## ART. 15.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, gli Istituti di cui al presente capo possono conve-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

nire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 16.

Salvo la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al secondo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

- per i mutui, i dieci anni;
- per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;
- per le aperture di credito, i tre anni.

È inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

Gli Istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nelle rispettive zone di competenza territoriale e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 per cento del rispettivo fondo di dotazione e fondo speciale, quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

(È approvato).

## ART. 17.

Sono estese all'I.S.V.E.I.M.E.R., al C.I.S. e all'I.R.F.I.S. le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 e successive modificazioni.

Le suddette agevolazioni fiscali, per quanto riflette l'I.S.V.E.I.M.E.R., sostituiscono, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, quelle accordate dalla legge 23 marzo 1940, n. 284, successivamente prorogate al 15 maggio 1955 con la legge 8 luglio 1950, n. 492.

(È approvato).

## ART. 18.

In caso di liquidazione degli Istituti di cui al presente capo, l'eventuale residuo dei fondi speciali di cui all'articolo 12, sarà attribuito *pro quota* agli enti conferenti mentre la rimanenza dei fondi di dotazione sarà ripartita *pro quota* tra i partecipanti.

(È approvato).

## ART. 19.

La Cassa per il Mezzogiorno, per il miglior raggiungimento delle sue finalità istituzionali in materia di finanziamenti industriali, è autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del comma *a*) dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonché altre somme a dette finalità destinate per decisione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nella misura che sarà fissata dal Comitato stesso, per partecipare:

*a*) agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, nonché alla costituzione e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;

*b*) alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'articolo 12.

(È approvato).

## ART. 20.

La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, è fissata per ciascun istituto nella misura del 40 per cento.

Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destinerà alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente dovranno essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni, ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 261:

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61 per cento;

Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, 29 per cento;

Credito industriale sardo, 10 per cento; in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi speciali.

(È approvato).

## ART. 21.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a prestare agli Istituti di cui al presente capo somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinché siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalità dei prestiti stessi.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

La Cassa è ugualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

(È approvato).

## ART. 22.

Allorquando, a norma delle leggi che la disciplinano, la Cassa del Mezzogiorno cesserà dalle sue funzioni, i diritti ad essa spettanti saranno trasferiti al Ministero del tesoro.

(È approvato).

## ART. 23.

I Presidenti degli Istituti di cui al presente capo sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La nomina dei Presidenti dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia e del Credito industriale sardo dovrà avvenire d'intesa con il Presidente delle rispettive Regioni.

(È approvato).

## ART. 24.

All'infuori dei membri dei Consigli di amministrazione e dei Direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte dei Consigli di amministrazione degli Istituti di cui al presente capo altre persone dipendenti dagli enti medesimi.

A dipendenti dello Stato, della Regione siciliana e della Regione autonoma della Sardegna, possono essere affidate le funzioni di sindaco.

(È approvato).

## ART. 25.

Sono chiamati a far parte, come membri effettivi dei Collegi sindacali degli Istituti di cui al presente capo un sindaco, il quale assume la carica di Presidente, di nomina del Ministro del tesoro, ed un altro di nomina del Ministro dell'industria e commercio.

(È approvato).

## ART. 26.

I Direttori degli Istituti di cui al presente capo dovranno essere scelti tra persone che

abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

(È approvato).

## ART. 27.

I contratti di lavoro del personale degli Istituti di cui al presente capo saranno determinati dai rispettivi Consigli di amministrazione, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere.

Con il consenso delle Banche interessate e con deliberazione dei Consigli di amministrazione degli Istituti di cui al presente capo, possono essere comandati a prestare servizio, presso tali enti, dipendenti del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna.

(È approvato).

## ART. 28.

Con le modalità di cui all'articolo 23 sarà provveduto all'approvazione dello Statuto del Credito industriale sardo e alle modificazioni degli statuti dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia conseguenti alla applicazione della presente legge e a quelle che si rendessero successivamente necessarie.

(È approvato).

## ART. 29.

Gli Istituti di cui al presente capo sono sottoposti alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive disposizioni integrative e modificative, nonché del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

(È approvato).

## ART. 30.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione degli Istituti di cui al presente capo si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

## ART. 31.

Il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 di-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

cembre 1944, n. 417 e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, istituito con legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono fusi in un unico istituto di credito di diritto pubblico che conserva la denominazione di Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

(È approvato).

## ART. 32.

La fusione ha effetto dalla data in cui verranno costituiti gli organi amministrativi e sindacali del nuovo ente, secondo lo statuto da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e d'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

(È approvato).

## ART. 33.

Lo statuto determinerà il nuovo fondo di dotazione dell'Istituto, a formare il quale concorrerà il patrimonio dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna quale verrà a risultare alla data della fusione.

(È approvato).

## ART. 34.

Il Banco di Sardegna è tenuto ad investire in operazioni di credito agrario costantemente una somma pari alle operazioni di credito agrario in essere presso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna alla data della fusione, più la metà degli ulteriori mezzi che si renderanno disponibili per l'esercizio del credito.

Limitatamente a tali operazioni, al Banco di Sardegna compete il trattamento tributario goduto dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

(È approvato).

## ART. 35.

Il Banco è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e composto dal Presidente e da nove membri, dei quali tre scelti in una lista di sei nomi indicati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna e tre scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Il Consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna.

(È approvato).

## ART. 36.

Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

## ART. 37.

A partire dal 1° gennaio 1956, con provvedimento del Ministro del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, saranno annualmente versati nei fondi speciali istituiti presso l'I.S.V.E.I. M.E.R. e l'I.R.F.I.S., le somme che si renderanno disponibili dai fondi di garanzia rispettivamente costituiti presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, a termini dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

A partire dalla stessa data, la parte che si renderà disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, sarà annualmente versata all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, per essere utilizzata in operazioni di impiego in aggiunta al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

(È approvato).

SANSONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. A nome del mio gruppo, dichiaro che voteremo contro questo disegno di legge. Sono dolente che esso sia stato discusso in questo momento ed in una maniera così affrettata. (*Commenti al centro e a destra*).

Non ci toccano le insinuazioni elettorali che ci ha voluto attribuire l'onorevole Campilli; non siamo mossi da alcun interesse elettorale: abbiamo votato contro l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e siamo ad essa contrari; votiamo contro questo disegno di legge perché in definitiva l'« Isveimer » e gli altri istituti che si creano costituiscono emanazioni della Cassa per il Mezzogiorno. Come vedete, non vi è alcun mo-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

tivo nuovo, ma sono gli stessi motivi che anche oggi militano a favore della nostra tesi.

Ai motivi di ieri si aggiunge l'amore che ci lega al Banco di Napoli, un amore che è dovuto unicamente alla grandezza dell'istituto, che è il più antico banco del mondo e rappresenta il frutto del sacrificio di decine di generazioni di meridionali.

Stamane, discutendosi la sospensiva, dei colleghi hanno cercato di dividere i napoletani dagli altri meridionali in merito al problema del Banco di Napoli, ma essi sbagliavano perché, nonostante le sue colpe, non si può assolutamente scindere il Banco di Napoli dall'Italia meridionale. Ciò premesso, va precisato che nel 1938 il Banco di Napoli creò l'« Isveimer » allo scopo di potenziare le industrie del Mezzogiorno. Il Banco di Napoli distaccò dai suoi fondi circa 7 miliardi affinché l'« Isveimer » potesse finanziare le industrie del Mezzogiorno, il che mostra una iniziativa degna di encomio.

Dopo la liberazione, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna si ebbero affidato il servizio della industrializzazione e crearono delle sezioni di credito industriale operando con risultati notevoli, come tutti possono controllare. Perché si deve togliere l'esercizio del credito industriale a questi tre banchi che hanno una gloriosa tradizione e godono di generale stima? Vi sono ragioni tecniche a favore di essi e contro la tesi del ministro Campilli.

Ma, onorevoli colleghi, oltre all'aspetto tecnico io voglio farvi rilevare quello politico del provvedimento. La legge crea degli istituti, ridando vita al vecchio « Isveimer » e creando poi un istituto in Sicilia ed un altro in Sardegna. I capitali di questi nuovi istituti sono costituiti per il 40 per cento come quota del Banco di Napoli, per il 40 per cento come quota della Cassa per il Mezzogiorno e per il 20 per cento come quota delle casse di risparmio del Mezzogiorno.

È un nuovo istituto finanziario che sorge ed è il nuovo ente finanziatore che dovrà affrontare il problema della industrializzazione del Mezzogiorno. Perché creare questo nuovo istituto quando già vi è una organizzazione in piedi? Perché questo cambiare? Perché togliere il prestigio (perché ciò implicitamente avviene) a queste due gloriose banche, nonché a quella della Sardegna, senza che ve ne sia il motivo? In verità, non so quale motivo si possa addurre e non so che cosa si possa dire nei confronti di questi tre banchi, che finora hanno svolto con onestà questo servizio nell'interesse pubblico.

Ripeto, perché togliere al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia e al Banco di Sardegna la possibilità di esercire credito industriale? Le ragioni non sono dette.

È vero che il ministro Campilli prospetta un argomento che ha il suo peso: finora l'esercizio — egli dice — era garantito per il 70 per cento dallo Stato, adesso lo Stato non garantisce più il 70 per cento e noi abbiamo fatto in modo che questi miliardi che saranno dati al Mezzogiorno resteranno sempre come fondo di dotazione all'organismo che sorge, in quanto il danaro non deve essere restituito allo Stato.

È tutto questo non si poteva fare a beneficio dei tre banchi creando le tre sezioni autonome? Non capisco perché occorra staccare il credito industriale dal Banco di Napoli, quando il banco stesso ha le sezioni autonome del credito fondiario e del credito agrario.

Se noi dovessimo seguire il concetto del ministro Campilli, quanto prima dovremmo creare nuovi istituti finanziatori per il credito agrario e per quello fondiario, perché le ragioni di ordine tecnico che oggi si adducono per togliere al Banco di Napoli la sezione di credito industriale, domani potranno essere addotte per togliergli anche la sezione di credito fondiario e quella di credito agrario.

Quindi, motivi veramente seri dal punto di vista tecnico non ve ne sono. Vi sono sì delle considerazioni di opportunità, ma queste non giustificano la gravità del provvedimento che ora noi andiamo a votare.

Ma vi è principalmente un criterio di ordine politico. Chi dirige la Cassa per il Mezzogiorno, che è un organo governativo? E come volete che possiamo dare la fiducia a questo organo governativo? (*Commenti al centro e a destra*).

TUDISCO. Questa è la verità!

SANSONE. Avevate forse paura, onorevoli colleghi, che non vi dicessi la verità? Dopo cinque anni, nel momento in cui stiamo per lasciarci, voi non ci conoscete ancora! Potete attribuirci tutto, ma non la insincerità delle nostre opinioni.

Chi manovrerà il nuovo istituto? Sarà la Cassa per il Mezzogiorno. Ed allora, onorevoli colleghi, quale fiducia possiamo noi darvi, noi che non abbiamo fiducia nella politica del Governo?

Il ministro Campilli giustamente ha detto: voi dovete avere interesse a che questi miliardi siano dati, e ci ha parlato di una *tranche* di 6 miliardi e di un'altra di 15 miliardi. Siamo perfettamente d'accordo: abbiamo in-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

teresse a che i miliardi si diano; ma come si danno questi miliardi e come si manovrano? A quali criteri ci si ispirerà nel momento in cui dovranno essere distribuiti?

Ecco i punti interrogativi che abbiamo nella nostra coscienza e che poniamo alla vostra coscienza.

Certo, attualmente il Banco di Napoli è infeudato al Governo. Voi conoscete bene la nostra posizione nei confronti dei dirigenti del Banco di Napoli. Chi vi parla si recò dal Presidente del Consiglio e fece presente che l'attuale direttore generale Fusco era incapace di reggere le sorti del Banco di Napoli. Ma il Presidente del Consiglio ripose e ripone sempre fiducia nel direttore generale Fusco. Quindi, come vedete, la nostra posizione è netta, sotto ogni rapporto, nei confronti dei dirigenti del Banco di Napoli; però difendiamo e sosteniamo il Banco di Napoli con la sua tradizione secolare e la sua massiccia burocrazia, perché se questa può costituire un intralcio al fine della celerità delle operazioni costituisce però per noi una certa remora alle inframmettenze politiche, perché quando si va di fronte ad un dirigente che ha trenta anni di carriera la inframmettenza può aver luogo fino ad un certo punto. Viceversa in un organismo giovane che si crea, di ispirazione governativa, con elementi che appartengono al partito di maggioranza (già sono pronti i direttori di questo istituto, i segretari, ecc.)...

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non è pronto niente!

SANSONE. ... i fondi saranno distribuiti con un criterio che noi certamente non potremo accettare. Sono queste le ragioni per le quali noi voteremo contro la legge, ragioni fondamentali, ragioni che si impongono alla nostra coscienza e di napoletani e di uomini politici. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37, del quale è stata data poc'anzi lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in corso di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici. (2976).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge

7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici.

Questo disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici) nella sua seduta, in sede legislativa, del 10 ottobre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione chiusa.

Passiamo all'articolo unico (identico nel testo della Commissione e del Senato). Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Il termine stabilito dall'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, è prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata già disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

Resta ferma la facoltà del Ministro per i lavori pubblici di anticipare il termine stabilito dal precedente comma nei modi e con le forme prevedute dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un unico articolo, sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

MORO ALDO. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Propongo che si discuta subito il disegno di legge relativo alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana che figura al punto 10 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Soppressione del Ministero dell'Africa Italiana. (3193).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, nella seduta del 23 gennaio 1953.

Dichiaro aperta la discussione.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiara chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MOLINAROLI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo ritiene che il testo del disegno di legge quale è stato approvato dal Senato corrisponda all'esigenza della buona organizzazione dei servizi e assicuri quella sistemazione che il personale da troppo tempo attende.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato). Si dia lettura dell'articolo 1.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Il Ministero dell'Africa italiana, istituito con regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205, modificato con regio decreto 8 aprile 1937, n. 431, è soppresso.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Le attribuzioni del Ministero dell'Africa italiana sono trasferite come segue:

1. — *Al Ministero degli affari esteri:*

a) le attribuzioni inerenti all'Amministrazione fiduciaria della Somalia;

b) le attribuzioni concernenti gli interessi pubblici e privati e i servizi pubblici italiani nei territori della Libia e dell'Eritrea;

c) le attribuzioni relative all'assistenza ai connazionali residenti nei territori delle ex colonie e quelle relative ai cittadini italiani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 32 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

d) il servizio per il rientro in Italia ed il ritorno in Africa dei cittadini italiani;

e) le attribuzioni relative all'Istituto agronomico per l'Africa italiana, a termini del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito con modificazioni nella legge 19 maggio 1939, n. 730;

f) la conservazione dell'Archivio storico.

2. — *Al Ministero dell'interno:*

a) le attribuzioni in materia di assistenza, nel territorio nazionale, ai profughi ed ai nativi della Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia;

b) le attribuzioni demandate al Ministero dell'Africa italiana con il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

c) le attribuzioni inerenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

3. — *Al Ministero delle finanze:*

a) i servizi e l'Azienda relativi al Monopolio statale delle banane di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni.

4. — *Al Ministero del tesoro:*

a) le attribuzioni in materia di risarcimento dei danni di guerra nei territori già di sovranità italiana in Africa;

b) le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle passate gestioni, attive e passive, dei Governi coloniali, eccetto quelle di cui al successivo n. 5, nonché le attribuzioni inerenti alla resa dei conti ed alla revisione dei conti arretrati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni.

5. — *Al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra presso il Ministero del tesoro:*

le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per forniture, requisizioni, lavori pubblici e prestazioni varie ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, e successive norme integrative, nonché al rimborso delle spese a carattere assistenziale sostenute in Africa Orientale italiana ai sensi del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 gennaio 1947, n. 59.

I provvedimenti del Commissario sono disposti con l'osservanza del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sulla sistemazione dei contratti di guerra ed il recupero dei contributi, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

6. — *Al Ministero della difesa:*

a) le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'Africa italiana e concernenti, a qualsiasi titolo, il personale militare e militarizzato, fatta eccezione per gli impiegati civili dello Stato militarizzati, già in servizio o di stanza nei territori di sovranità italiana in Africa o tuttora in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea;

b) il servizio stralcio militare.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

PRESIDENTE. L'onorevole Cappugi ha proposto al n. 1), lettera e), di sostituire le parole « legge 13 maggio 1939, n. 730 » con le altre: « legge 19 maggio 1939, n. 737 »; e al n. 6), lettera a), di sostituire le parole « e tuttora in servizio » con le altre, « o tuttora in servizio ».

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, si intende che abbia ritirato questi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 3 a 8 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, Segretario, legge:

## ART. 3.

La Commissione per la concessione di acconti ai danneggiati di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, esercita le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.

Le Commissioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 21 dicembre 1938, n. 2109, per l'esame delle riserve relative alle opere pubbliche nell'Africa italiana ed agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, per la corresponsione di acconti sui crediti relativi a forniture, prestazioni varie e lavori pubblici in Africa italiana sono soppresse e le relative funzioni sono devolute al Comitato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, presso il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra. Detto Comitato è integrato, quando si trattino materie già devolute al Ministero dell'Africa italiana, da due funzionari del soppresso Ministero da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

(È approvato).

## ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, saranno trasferite ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio del prevalente interesse funzionale, le attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana nei riguardi di istituzioni, società ed associazioni, di qualunque natura e denominazione.

Il Governo è delegato a disporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente leg-

ge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, l'eventuale raggruppamento o fusione degli enti pubblici con fini economici, o di altra natura, già operanti nell'Africa italiana, nonché la messa in liquidazione di quelli della cui conservazione non si ravvisi l'utilità. Coi provvedimenti che dispongono la liquidazione, oltre a determinarsi i poteri dei Commissari liquidatori, sarà stabilita la procedura di liquidazione nonché il trattamento spettante, a seguito della stessa, al personale in servizio.

(È approvato).

## ART. 5.

Le Sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, che non lo siano state ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1949, n. 51, sono soppresse entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Col decorso dello stesso termine viene soppresso il Deposito misto speciale di Napoli.

La Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa italiana è soppressa.

(È approvato).

## ART. 6.

Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli, per l'amministrazione del personale e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, è istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un « Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana », diretto da un funzionario di grado non inferiore al IV di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto.

Nelle materie di competenza dell'Ufficio di cui al precedente comma, e tranne che con la presente legge non sia diversamente disposto, le attribuzioni ed i poteri spettanti, in base agli ordinamenti vigenti, al Ministro per l'Africa italiana sono devoluti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale potrà delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per i servizi di Ragioneria del predetto Ufficio il Ministero del tesoro provvederà con un

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

Ufficio di ragioneria avente le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali.

(È approvato).

## ART. 7.

Può essere disposta la cessazione dal servizio del personale di ruolo, qualunque sia la sua età ed anzianità di servizio, del personale a contratto tipo e del personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente articolo 6.

In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, è consentita altresì la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle dipendenze delle Autorità locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano.

La cessazione dal servizio avrà effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.

(È approvato).

## ART. 8.

Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana collocato a riposo ai sensi del precedente articolo 7 è concesso:

a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente o profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta;

b) in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrisondersi in unica soluzione, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di età e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione e di assegno di caro-viveri, e quello di attività a titolo di stipendio, indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e indennità di funzione o assegno perequativo, da computarsi nelle misure spettanti alla data di

scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ed inoltre una somma pari ad una annualità del predetto trattamento di attività;

c) in aggiunta alla indennità per una sola volta, da liquidarsi in ragione di tanti ottavi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, una annualità dello stipendio, della indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e della indennità di funzione o assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, nonché al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sarà corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 7, una indennità pari a tante mensilità di stipendio o retribuzione, d'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

Al personale indicato nel secondo comma dell'articolo 7, l'indennità è liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma. Nei confronti del personale stesso sono considerati utili agli affetti del computo dell'indennità di cui al presente articolo:

a) il servizio prestato alle dipendenze dei cessati governi dell'Africa Orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorità di occupazione bellica;

b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione nei territori già di sovranità italiana in Africa;

c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 set-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

tembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839;

d) il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

In aggiunta alla indennità di cui ai commi precedenti, è corrisposta ai personali ivi previsti una semestralità degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verrà trasferita in proprietà, a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cappugi ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « nei confronti dei personali stessi » con le altre: « nei confronti del personale stesso ».

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato). ○

Si dia lettura dell'articolo 10.

**CECCHERINI, Segretario,** legge:

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 sono applicabili anche al personale già dipendente dal Ministero dell'Africa italiana il quale, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376:

a) abbia ottenuto il collocamento nei ruoli transitori o nei ruoli organici corrispondenti di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) successivamente all'entrata in vigore della presente legge abbia avuto rifiutato l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici;

c) abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, e non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) la domanda prevista dall'articolo 7 dovrà essere presentata nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo stesso. Nel caso di cui alla lettera b) la domanda dovrà essere proposta entro tre mesi dalla comunicazione scritta del rifiuto d'inquadramento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cappugi ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili anche al personale già dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, ai sensi del decreto

legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, abbia ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne faccia domanda alla Amministrazione di appartenenza.

Per il personale nei confronti del quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta alcuna decisione agli effetti del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, già citati, e per quello al quale la applicabilità di detti provvedimenti legislativi viene estesa con la presente legge, il termine di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 7 è prorogato fino a tre mesi dopo l'intervenuta decisione.

Nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici corrispondenti, i tre mesi decorrono dalla data del decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e la domanda va presentata all'Amministrazione nei cui ruoli il collocamento è effettuato; nel caso di rifiuto, i tre mesi decorrono dalla data della comunicazione scritta effettuata all'interessato e la domanda va presentata all'Ufficio di cui al precedente articolo 6.

In entrambi i casi di cui al precedente comma, le competenze spettanti al personale cessante dal servizio, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della presente legge, sono determinate sulla base della misura dei singoli elementi del trattamento di attività e di quiescenza, nei predetti articoli specificati, vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio.

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, si intende che abbia ritirato questo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

**CECCHERINI, Segretario,** legge:

I funzionari del ruolo di governo in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti agli albi dei procuratori e

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

degli avvocati, purché abbiano prestato, rispettivamente, dieci o quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la metà in colonia.

I funzionari di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, in servizio alla data della presente legge, che abbiano i requisiti seguenti:

a) laurea in giurisprudenza;  
b) anzianità di servizio nel ruolo di governo del Ministero dell'Africa italiana non inferiore ad anni 12;

c) che abbiano svolta la pratica per l'esercizio della professione notarile per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

e che non abbiano accettato il trattamento di quiescenza, potranno essere nominati in soprannumero alle sedi notarili, in seguito a concorso, purché abbiano conseguito la semplice idoneità.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

L'onorevole Corsanego ha presentato il seguente comma aggiuntivo all'articolo 11:

A tutto il personale dipendente dall'Amministrazione dell'Africa Italiana, che abbia prestato servizio nell'Amministrazione stessa per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni e che sia in possesso dei titoli professionali o di studio necessari e sufficienti per esercitare un'arte od una professione, è consentito di chiedere, senza limitazione di numero, l'iscrizione negli albi, registri e simili, delle corrispondenti arti e professioni. Gli interessati potranno beneficiare di tali iscrizioni facendone richiesta, entro un anno dalla cessazione dal servizio, con regolare domanda in bollo, corredata dai titoli professionali e di studio posseduti, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le domande così corredate saranno dalla Presidenza del Consiglio trasmesse alle autorità o agli enti competenti per materia, ai quali è affidata la tenuta dei detti albi, registri e simili.

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CORSANEGO. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

MOLINAROLI, *Relatore*. La materia dell'emendamento potrà formare oggetto di un provvedimento separato, in modo da non rimandare il disegno di legge al Senato.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Un emendamento analogo fu presentato al Senato e respinto. Io vorrei pregare l'onorevole Corsanego di ritirare l'emendamento stesso in considerazione della opportunità che questo provvedimento diventi legge dello Stato, nell'interesse dei dipendenti dell'amministrazione dell'Africa italiana. Come ha detto il relatore, nel senso desiderato dal collega si può provvedere con un provvedimento separato.

Qualora l'onorevole Corsanego insistesse, il Governo dovrebbe dichiararsi contrario all'accettazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Corsanego, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CORSANEGO. Lo ritiro, non senza raccomandare al Governo di presentare un provvedimento a parte nel senso indicato dal relatore e dal sottosegretario.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 12. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato presso Amministrazioni diverse da quella dell'Africa italiana, comprese quelle con ordinamento autonomo, continua a prestare servizio nella attuale posizione.

Il personale addetto ai servizi trasferiti a norma del precedente articolo 2 continua nella propria destinazione, in qualità di comando, presso i Ministeri nei confronti dei quali avviene il trasferimento.

Il personale addetto ai servizi ed uffici soppressi o che dovesse, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrare in Italia dai territori già di sovranità italiana in Africa, che non venga assegnato all'Ufficio di cui al precedente articolo 6, sarà ripartito, nella posizione di comando, fra le Amministrazioni contemplate nel precedente articolo 2 ed altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in proporzione delle rispettive esigenze.

I provvedimenti di comando sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro.

Al personale comandato spetta, a decorrere dalla data del comando ed a seguito della presente legge, a carico dell'Amministrazione di destinazione, il trattamento economico complessivo spettante, in base agli ordinamenti in vigore, al personale di pari gruppo, cate-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

goria e grado della predetta Amministrazione che presta servizio nelle medesime località ed esplica le stesse mansioni.

Al personale di ruolo sono conferibili, in deroga anche a norme speciali vigenti, tutte le funzioni direttive, ispettive, esecutive e d'ordine istituzionalmente spettanti al personale di pari gruppo e grado dei corrispondenti ruoli delle Amministrazioni di comando.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia destinato a prestare temporaneo servizio presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana od altre Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. Esse si applicano altresì al personale che faccia domanda di cessazione dal servizio ai sensi del precedente articolo 7, fino alla data in cui ha effetto la cessazione suddetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappugi propone di sostituire l'ultimo comma col seguente:

Le disposizioni dei precedenti commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto si applicano anche al personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa Orientale Italiana e della Libia, nonché al personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e presso gli Uffici coloniali dell'economia, destinato a prestare temporaneo servizio presso il soppresso Ministero dell'Africa Italiana od altre Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al personale che presenti domanda di cessazione dal servizio ai sensi del precedente articolo 7, fino alla data in cui ha effetto la cessazione suddetta.

Propone inoltre di aggiungere il seguente comma:

In quanto non contrastino con le norme del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. L'ultimo comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, è soppresso. Al personale a contratto speciale a tempo indeterminato che, scaduto il periodo

del congedo coloniale, non sia stato, alla data di entrata in vigore della presente legge, reimpiegato ai sensi del citato ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, è corrisposto, a titolo di indennità di licenziamento, il trattamento economico di cui al precedente articolo 9, nella misura spettante alla data indicata, restando escluso il computo del periodo di tempo di cui alla lettera c). Non è ammesso conguaglio tra tale trattamento e quello eventualmente già corrisposto al medesimo titolo. Per il personale indicato nel terzo comma dell'articolo 18, l'indennità di licenziamento sarà determinata in sede di legge delegata.

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, si intende che abbia ritirato questi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Il personale a contratto tipo che non si avvalga della facoltà ad esso consentita dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, conserva l'attuale trattamento giuridico ed economico di cui al contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

L'Ufficio di cui al precedente articolo 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio.

Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo l'entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente articolo 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto.

Con le norme delegate di cui al successivo articolo 18, sarà provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

PRESIDENTE. L'onorevole Cappugi propone di aggiungere il seguente comma:

Le norme del presente articolo si applicano anche al personale sanitario di prima categoria assunto in base a contratto tipo, che non si avvalga della facoltà di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici in base alle disposizioni da emanarsi ai sensi della presente legge.

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, si intende che abbia ritirato questo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 13.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri interessati, il personale di cui al precedente articolo 13, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altre Amministrazioni dello Stato, sarà trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni stesse; quello in servizio, alla stessa data, presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana verrà ripartito tra le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in base alle rispettive esigenze.

È in facoltà delle Amministrazioni di definitiva assegnazione, in relazione alle esigenze dei servizi, di utilizzare il personale stesso presso i propri uffici centrali e periferici ed, eventualmente, anche, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, enti parastatali e locali.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

L'onorevole Cappugi ha presentato il seguente articolo 14-bis.

Al personale sanitario di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, assunto in base a contratto tipo e a contratto speciale a tempo indeterminato, sono estese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, numero 376, concernenti l'istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.

Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme integrative e di attuazione per l'applicazione al suddetto personale delle disposizioni di cui al precedente comma.

Con tale provvedimento delegato sarà provveduto, allo scopo di cui al precedente primo comma, all'istituzione di appositi ruoli speciali transitori presso le Amministrazioni i cui ordinamenti prevedano posti di sanitari, anche se non in ruoli separati, assicurando tuttavia la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente anche presso altre Amministrazioni dello Stato, Enti parastatali e locali, nella posizione di comando.

Per il personale sanitario di cui sopra il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 resta prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento delegato di cui al precedente secondo comma.

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, si intende che abbia ritirato questo emendamento.

Si dia lettura dell'articolo 15.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti destinato in servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 7, è inquadrato, con effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle categorie del personale statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in base al titolo di studio ed alle mansioni esercitate alla stessa data nonché alla categoria di appartenenza presso l'Amministrazione di provenienza con esclusione, a tale titolo, di ogni corresponsione di competenze arretrate.

Ferme restando le attribuzioni e le facoltà deliberanti della Commissione interministeriale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, per il riesame, la valutazione e la definizione della posizione giuridica ed economica delle categorie di personale ivi previste, al personale di cui al comma precedente è conservato, a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile nei successivi aumenti di retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento a titolo di stipendio, spettante in applicazione degli inquadramenti già deliberati o da deliberare dalla Commissione predetta, rispetto alla retribuzione inerente alla categoria della tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto della anzianità di servizio statale.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

Nei confronti del medesimo personale non potrà farsi luogo ad alcun recupero per pagamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale stesso sono computati come servizio utile ed ininterrotto ai fini degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza previsti per il personale non di ruolo i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'ultimo comma del precedente articolo 9.

Il personale di cui al comma primo del presente articolo il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovandosi nelle condizioni previste dalla citata legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, non risulti utilizzato presso Amministrazioni dello Stato, è licenziato con diritto al trattamento economico di cui al precedente articolo 9, nella misura spettante alla data stessa. A tal fine resta escluso il computo del periodo di tempo di cui alla lettera *c)* del citato articolo 9 e nessun assegno è dovuto per il periodo intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e la data del licenziamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappugi propone di sostituire il quarto comma col seguente:

Nei confronti del personale stesso sono considerati come servizio utile ed ininterrotto reso alle dipendenze dell'Amministrazione statale, a tutti gli effetti, i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del secondo comma del precedente articolo 9. Ad esso si applicano le norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ancorché alla data del 1° maggio 1948 si trovasse in attesa di reimpiego. Il termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della predetta legge decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimanendo, tuttavia, validi gli inquadramenti eventualmente già effettuati e le domande già presentate.

Propone inoltre di sopprimere l'ultimo comma in correlazione con l'emendamento aggiuntivo proposto all'articolo 12.

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, si intende che abbia ritirato questi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Per l'ammissione ai concorsi, anche se già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado VIII di gruppo *A*, al grado IX di gruppo *B*, al grado XI di gruppo *C* dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana non costituisce condizione necessaria l'aver prestato servizio nei territori già di sovranità italiana in Africa.

Il programma delle prove di concorso sarà stabilito con decreto ministeriale.

Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre ai vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati risultanti idonei ai sensi del secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato una anzianità di ruolo di almeno undici anni se di gruppo *A*, di dodici anni se di gruppo *B*, di tredici anni se di gruppo *C*.

Qualora, in esecuzione delle norme delegate previste dal primo comma dell'articolo 18, il trasferimento nei ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato del personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi dovesse avvenire prima della conclusione dei concorsi medesimi, il trasferimento stesso sarà effettuato con riserva per quanto riguarda il grado e l'anzianità di grado.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappugi propone di sostituire il terzo e quarto comma con i seguenti:

Nei detti concorsi, anche se già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre ai vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e che abbiano maturato una anzianità di ruolo di almeno 11 anni se di gruppo *A*, di 12 anni se di gruppo *B*, di 13 anni se di gruppo *C*.

Qualora la procedura degli esami non dovesse esaurirsi prima che venga data esecuzione alla legge delegata di cui al primo comma del successivo articolo 18, essa sarà portata a compimento dall'ufficio di cui al precedente articolo 6, ma l'atto di conferimento delle promozioni sarà emanato dai Ministri preposti alle Amministrazioni nei cui ruoli le singole unità di personale saranno state trasferite, osservandosi tra esse l'ordine di gra-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

duatoria risultante dalla graduatoria generale dei vincitori degli esami di concorso e dei dichiarati idonei.

Propone inoltre di aggiungere il seguente comma:

In deroga all'ultimo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, sulla costituzione dei ruoli tecnici coloniali, per le promozioni del personale del corpo postelegrafonico del soppresso Ministero dell'Africa Italiana si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Al personale stesso sono altresì applicabili le disposizioni del presente articolo.

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, si intende che abbia ritirato questi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

CECCIERINI, *Segretario*, legge:

Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 6 della presente legge, i posti di ruolo del Ministero dell'Africa italiana che si renderanno vacanti nei gradi non superiori al quinto per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7 potranno essere conferiti per promozioni in misura non eccedente la metà.

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione saranno esercitate da una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta del funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio di cui all'articolo 6, nonché di tre funzionari di grado V del personale di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per le materie riguardanti il personale dei singoli corpi tecnici, la Commissione è integrata con la partecipazione del funzionario di gruppo A più elevato in grado del rispettivo corpo.

La Commissione di disciplina, è costituita di tre funzionari dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui uno avente grado non inferiore al V, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti al grado VI.

Per le materie riguardanti il personale a contratto tipo di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, quello a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al regio decreto-legge

12 settembre 1935, n. 1816, e quello degli enti dipendenti dai cessati Governi coloniali, continueranno a funzionare presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana le Commissioni istituite, rispettivamente, con i decreti ministeriali 15 gennaio 1945, n. 16, e 20 dicembre 1949, n. 10219.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

CECCIERINI, *Segretario*, legge:

Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a condizioni che garantiscano al personale la conservazione dell'anzianità di servizio, del grado e della anzianità di grado acquisita nei ruoli di provenienza, nonché la piena parificazione al personale dei ruoli delle Amministrazioni di destinazione o corrispondenti e un analogo normale sviluppo di carriera.

A tal fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, secondo le rispettive esigenze, dei posti aggiunti ai ruoli ordinari od anche dei separati ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana che verranno ad essere trasferiti alle Amministrazioni stesse; in entrambe tali ipotesi i ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi per promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verificano i presupposti, secondo gli ordinamenti vigenti. I posti così istituiti non potranno per alcun motivo essere attribuiti al personale di diversa provenienza.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare la cessazione volontaria dal servizio del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, nonché del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio Eritreo dell'Economia, il Comitato dell'Economia della Somalia e presso gli Uf-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

fici Coloniali dell'Economia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non fruisca di tale facoltà.

Tale provvedimento dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonché presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti, considerando in ogni caso come servizio utile ed ininterrotto il servizio ed i periodi di tempo indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del penultimo comma del precedente articolo 9. Le provvidenze da disporsi col decreto stesso per il personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia dovranno adeguarsi a quelle già adottate o che verranno adottate per i dipendenti da enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; quelle, invece, riguardanti il rimanente personale indicato nel precedente comma dovranno adeguarsi alle norme del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, e a quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639.

Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire:

*a)* l'inquadramento del personale sanitario di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, assunto in base a contratto tipo, che non chieda la rinnovazione del contratto consentita dall'articolo 13, e del medesimo personale assunto in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso le Amministrazioni i cui ordinamenti prevedano posti di sanitari, anche se non in ruoli separati, nonché l'utilizzazione del personale stesso, eventualmente anche con comandi presso enti parastatali o locali, restando per costoro fissato in tre mesi dalla entrata in vigore delle norme delegate il termine previsto dal primo comma dell'articolo 7;

*b)* l'estensione al personale a contratto tipo e a contratto a tempo indeterminato in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria da data anteriore al 1° gennaio 1951 delle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844;

*c)* l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministra-

zione dell'Africa italiana comandato presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291. Tale personale, alla fine del comando, sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

**PRESIDENTE.** A questo articolo l'onorevole Cappugi ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il terzo comma col seguente:*

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare la cessazione volontaria dal servizio del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa Orientale Italiana e della Libia, nonché del personale già in servizio con rapporto stabile di impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e presso gli Uffici coloniali dell'economia, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, ovvero tuttora in servizio nei territori già di sovranità italiana in Africa, e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non fruisca di tale facoltà.

*Al quarto comma, sostituire le parole: lettere a), b), c) e d) dell'ultimo comma del precedente articolo 9, con le altre: lettere a), b), c) e d) del penultimo comma del precedente articolo 9.*

*All'ultimo comma — nel caso di reiezione dell'articolo aggiuntivo 14-bis — sostituire il testo della lettera a) col seguente:*

*a)* l'inquadramento del personale sanitario di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, assunto in base a contratto tipo, e del medesimo personale assunto in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso le Amministrazioni i cui ordinamenti prevedono posti di sanitari, anche se non in ruoli separati, nonché l'utilizzazione del personale stesso, eventualmente anche con comandi presso enti parastatali o locali, restando per costoro prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore delle norme delegate il termine previsto dal primo e secondo comma dell'articolo 7.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

*All'ultimo comma, lettera c), sostituire le parole: articolo 23 della legge 2 aprile 1951, n. 291, con le altre: articolo 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291.*

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, si intende che abbia ritirato questi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 18.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 19.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di tutte le categorie in essa considerate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia o dell'Eritrea.

Il personale attualmente nei predetti territori, qualora cessi dal servizio ai sensi dell'articolo 7, conserverà il diritto al trattamento economico relativo al periodo di congedo ordinario maturato e non fruito all'atto del collocamento a riposo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione  
*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 20.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

Con separato provvedimento da presentare al Parlamento per l'approvazione entro quattro mesi dalla presente legge, sarà disposta la devoluzione all'Istituto italiano per l'Africa dell'attività e del materiale d'interesse scientifico e culturale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, compreso il Museo coloniale.

Con lo stesso provvedimento verrà disposto il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto suddetto per il suo adeguamento ai compiti che esso dovrà assolvere:

a) nel campo degli studi sull'Africa e per la loro divulgazione in rapporto specialmente al progresso di quel continente ed alla collaborazione italiana a tale opera;

b) ai fini della preparazione culturale e specifica del lavoro italiano in Africa.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 21.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana

per l'esercizio finanziario 1952-53, nonché quelli esistenti a titolo di residui degli esercizi precedenti, saranno trasferiti provvisoriamente in due capitoli speciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio corrente, uno per le disponibilità di competenza dell'esercizio 1952-53 e l'altro per le disponibilità dei residui.

Il Ministro per il tesoro provvederà man mano con propri decreti all'assegnazione dei fondi stessi alle Amministrazioni od Enti cui vengono trasferiti i servizi del soppresso Ministero dell'Africa italiana, in relazione all'ammontare accertato delle disponibilità ed al carico portato dalle rispettive assegnazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappugi propone di sostituire l'articolo 21 col seguente:

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per il trasporto dei fondi disponibili, anche in conto residui, dallo stato di previsione della spesa del soppresso Ministero dell'Africa Italiana a quelli delle altre Amministrazioni alle quali sono attribuiti i relativi servizi o è trasferito il personale di detto Ministero in dipendenza della presente legge.

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, si intende che abbia ritirato questo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 21.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 22.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è, per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
*(È approvato).*

L'onorevole Cappugi propone di aggiungere all'articolo 22 il seguente comma:

L'assegno stesso è determinato, sia per il personale inquadrato nei ruoli speciali transitori che per quello sistemato nei ruoli organici, tenuto conto della posizione giuridica a contratto tipo spettante all'impiegato alla data di entrata in vigore della suddetta legge 5 giugno 1951, n. 376, e facendo decorrere i nuovi assegni dal 1° luglio 1951, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello della suddetta data.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

Propone, inoltre, i seguenti articoli aggiuntivi:

## ART. 22-bis.

Ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici, in applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di IV categoria può essere collocato nel gruppo C, purché abbia lodevolmente disimpegnato, alla data del 1° maggio 1948, e per il periodo prescritto, le mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia, o comunque, mansioni di ufficio proprie del gruppo C. La valutazione del servizio ai fini del collocamento nei ruoli, è effettuata, ad insindacabile giudizio, dall'ufficio di cui al precedente articolo 6 per il periodo anteriore al distacco dell'impiegato presso Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, diverse da quelle del soppresso Ministero dell'Africa Italiana e, per il periodo successivo, dalla Amministrazione presso la quale l'impiegato ha prestato servizio.

## ART. 22-ter.

Il disposto dell'articolo 7 del regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270, è abrogato con effetto dal 1° maggio 1948.

Il personale femminile che abbia richiesto ed avuto respinto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o la sistemazione nei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana in applicazione del disposto del citato articolo 7 del regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, è autorizzato a rinnovare la domanda entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 22-quater.

Le disposizioni contenute negli articoli 24 e 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e nell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565, sono estese al personale assunto a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa Italia, che viene collocato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici in applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, per il servizio prestato dal personale

stesso quale contrattista, purché tale servizio venga riscattato ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

## ART. 22-quinquies.

Per il personale a contratto tipo inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici ai sensi ed agli effetti dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, l'Istituto nazionale delle assicurazioni verserà l'importo di riscatto della polizza, di cui all'articolo 18 del contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, per metà ai singoli impiegati contraenti e per metà all'Amministrazione dello Stato.

Rimane ferma la facoltà dei singoli impiegati contraenti, che lo richiedano espressamente, di liberare in proprio favore la polizza di assicurazione, rimborsando l'Amministrazione dello Stato dei contributi afferenti la quota 6 per cento da essa versata, e relativi interessi, mediante un mutuo da contrarsi sulla polizza stessa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Poiché l'onorevole Cappugi non è presente, si intende che abbia ritirato questi emendamenti.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in corso di seduta.

## Inversione dell'ordine del giorno.

MORO ALDO. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Propongo che si discutano subito i disegni di legge che figurano al punto 5° dell'ordine del giorno.

BERNARDI. Chiedo che invece si discuta subito la proposta di legge Lecciso che figura al punto 4° dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Moro, che è stata presentata per prima.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merci. (3229).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

per le contrattazioni effettuate nelle borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merci.

Nella seduta del 25 marzo la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Valsecchi.

VALSECCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, gli argomenti che dovrei esporre a proposito di questo disegno di legge non sono per nulla dissimili da quelli esposti dall'onorevole ministro nella relazione governativa al disegno di legge stesso. Pertanto, mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, identici nei testi della Commissione e del Governo. Si dia lettura dell'articolo 1.

CECCHERINI, *Segretario legge*:

I contratti a termine, compresi quelli a premio semplice o doppio, relativi a merci ammesse alla contrattazione in borsa alle grida, registrati e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione della borsa merci e regolarmente assoggettati alla tassa di bollo sui contratti di borsa di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, danno luogo ad entrata imponibile limitatamente al contratto che risulti eseguito mediante rilascio del corrispondente buono di consegna.

L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi nei modi e termini normali a cura di chi rilascia il buono di consegna.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CECCHERINI, *Segretario legge*:

Ai fini e per gli effetti della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, s'intendono soggette ad imposta sull'entrata le cessioni di merci e prodotti effettuate mediante girata apposta sui buoni di consegna emessi a chiusura di contratti a termine su merci ammesse alla contrattazione in borsa alle grida, sulle fedi di deposito nei magazzini

generali, sulle polizze di carico ed in generale su qualsiasi altro titolo rappresentativo di merci.

L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi, a cura dei singoli giranti, nei modi e termini normali.

Peraltro, l'intervento della Cassa di garanzia e compensazione della borsa merci, nella duplice qualità di girataria e di girante dei buoni di consegna ai fini dell'esecuzione dei contratti di borsa merci, dà luogo, per ogni operazione, ad una sola entrata imponibile e la relativa imposta sull'entrata è dovuta dalla Cassa in occasione della girata ad essa effettuata.

PRESIDENTE. Il Governo propone di sostituire alle parole finali dell'ultimo comma « della girata ad essa effettuata » le parole: « della girata effettuata da essa ». Propone altresì di aggiungere, in fine, le parole: « sul prezzo corrisposto dal giratario ».

La Commissione è d'accordo?

VALSECCHI, *Relatore* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con le modificazioni proposte dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CECCHERINI, *Segretario legge*:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in corso di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Abolizione della imposta sulle rendite degli enti di manomorta. (3270).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abolizione della imposta sulle rendite degli enti di manomorta.

Nella seduta del 25 marzo la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Valsecchi.

VALSECCHI, *Relatore*. Le considerazioni esposte nella relazione ministeriale, che dà i dati per poter giudicare obiettivamente la

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

portata di questo disegno di legge, sono tali che sento di potermi rimettere alla relazione ministeriale stessa. Va notato che l'imposta dà oggi un gettito di 155 milioni, tale cioè che non copre nemmeno parte del costo di esazione della imposta stessa e che, d'altra parte, la situazione venutasi a determinare in questo campo è tale che gli enti sopravvissuti assoggettati all'imposta sono solo i comuni e le province. Così stando le cose, dato lo scarso gettito del tributo e il costo di esazione dello stesso, la Commissione crede di poter proporre alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi della Commissione e del Governo.

**CECCHERINI, Segretario, legge:**

« È abolita, con effetto dal 1° gennaio 1954, l'imposta di manomorta prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3274, e successive aggiunte e modificazioni ».

**AMENDOLA GIORGIO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AMENDOLA GIORGIO.** Sono contrario all'abolizione di una imposta che risale al 1862 e che rappresentò una conquista del progresso nel nostro paese contro una delle forme più parassitarie di proprietà. Sono contrario anche perché questa discussione viene affrontata qui in quest'ora tarda, all'ultimo momento, e mi sembra che manchino tutti gli elementi di garanzia che ci possano permettere di votare con consapevolezza e con coscienza.

Per questi motivi, anche a nome del gruppo cui mi onoro di appartenere, dichiaro il mio voto contrario al disegno di legge in esame.

**MATTEUCCI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MATTEUCCI.** A nome del gruppo del partito socialista, dichiaro che voteremo contro questo disegno di legge, e per la sostanza e per la forma. Un disegno di legge di questo genere, su una questione che ha diviso il paese e che nell'altro dopoguerra ha mandato per aria diversi gabinetti, ci viene portato qui di straforo, come provvedimento urgentissimo e con relazione soltanto orale, in fine di legislatura. Questo è un modo di agire veramente indecente ed inammissibile! (Vi-

ve proteste al centro e a destra). Il problema della manomorta ha creato delle crisi, non è una cosa da nulla! Potevate presentare un anno fa il disegno di legge e ciascuno avrebbe potuto esprimere con ponderazione il proprio pensiero. Invece, ci presentate questo disegno di legge all'ultimo momento, con sola relazione orale, senza che sia stato discusso in Commissione. Nessuno nega il diritto di presentare un disegno di legge, ma il Governo poteva presentarlo parecchio tempo fa, nei termini prescritti.

Per quanto concerne la sostanza, sono d'accordo con l'onorevole Giorgio Amendola: non è giusto che questo tipo di proprietà parassitaria venga esentato dall'imposta. Mi pare che l'erario venga a perdere 151 milioni.

Per queste ragioni, il gruppo socialista voterà contro il disegno di legge.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Io credo che poche volte il titolo di un disegno di legge abbia tratto in inganno coloro che si occupano dei nostri problemi come in questo caso. La lunga tradizione e le lunghe discussioni che si sono avute sulla manomorta ecclesiastica hanno fatto dimenticare che la manomorta ecclesiastica è quasi totalmente esente dal pagamento dell'imposta, la quale oggi grava prevalentemente sugli enti pubblici locali (comuni e province) e sulle relative aziende municipalizzate. Questa la giustificazione del provvedimento, dopo che la più recente giurisprudenza, ricordata anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge, ha ridotto la tassazione prevalentemente ai predetti cespiti.

In queste condizioni, proprio per richiesta dell'associazione delle aziende municipalizzate, il Governo è venuto nella determinazione che, trattandosi per il 90 per cento di una partita di giro fra enti pubblici locali e la amministrazione dello Stato, era opportuno addivenire alla liquidazione di questa imposta prima che alcune importanti contestazioni in corso determinassero degli aggravii tali a carico delle aziende municipalizzate da porle addirittura in crisi di funzionalità dal punto di vista economico e patrimoniale.

Mi dispiace, onorevole Giorgio Amendola, che ella abbia avuto una impressione completamente diversa dalla natura del provvedimento.

**AMENDOLA GIORGIO.** Riguarda anche la proprietà ecclesiastica.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi permetta di precisarle che quanto ho detto è contenuto nella relazione. Ella non ha forse avuto la cortesia di leggerla.

Le proprietà ecclesiastiche ormai sono ridotte alla aliquota del 0.90 per cento per quanto riguarda la proprietà immobiliare; per quanto riguarda, invece, la proprietà in titoli dello Stato, che è un'altra forma di investimento di proprietà ecclesiastica e che dopo il concordato è diventata la forma prevalente di investimento, vi è l'esenzione.

In conseguenza dell'affermarsi della giurisprudenza ricordata nella stessa relazione, per l'imposta di manomorta si devono applicare gli stessi benefici che si applicano per l'imposta di successione, e quindi i titoli di Stato ed equiparati sono esenti dal pagamento dell'imposta. E questa è la causa del bassissimo gettito dell'imposta.

Se poi si tiene presente che lo schema amministrativo dell'imposta richiede un tale impiego di attività amministrativa che supera come costo il gettito dell'imposta medesima, si vede che le ragioni politico-economiche che nel secolo XIX avevano giustificato l'affermarsi di questi tipi di imposta non esistono più nel nostro tempo. Anche queste proprietà hanno avuto e hanno una tale circolazione che non si giustifica più la manomorta come strumento fiscale che tende ad evitare l'immobilizzarsi di determinate forme di proprietà estraniare dalla normale circolazione dei beni. Tanto è vero — e noi lo vediamo tutti i giorni — che gli enti di beneficenza, di culto e di istruzione, sono tutti in grave crisi perché hanno visto frantumarsi i loro patrimoni nelle vicende monetarie degli ultimi tempi; ed una delle esigenze vive della vita culturale dell'attività caritativa del nostro tempo è di ricostituire questi patrimoni, se la beneficenza privata avrà la capacità di farlo.

Vorrei veramente svelenire la discussione per riportarla nei suoi termini esatti. Il provvedimento interessa soprattutto le aziende municipalizzate e le aziende provinciali, perché è a carico di questi enti che ormai prevalentemente si accerta l'imposta.

Il nostro collega Tremelloni, se fosse presente, vi direbbe, nella sua qualità di presidente dell'azienda elettrica municipale di Milano, da quanto tempo sta insistendo presso il ministro delle finanze affinché il provvedimento sia adottato. D'altra parte, il sacrificio del minor gettito è di tale misura

che, attraverso una piccola economia di amministrazione, si ritrova immediatamente l'equilibrio del bilancio.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in corso di seduta.

**Per un'inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora passare all'inversione dell'ordine del giorno proposta dall'onorevole Bernardi, nel senso che si discuta della proposta di legge Lecciso.

MORO ALDO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Signor Presidente credo che data la complessità dell'esame della proposta di legge Lecciso, non faremmo in tempo a concludere la discussione. Non vedo presente nemmeno il ministro Pella, che dovrebbe esprimere il parere del Governo. Quindi chiedo che si dia corso alla votazione segreta (di cui al punto terzo dell'ordine del giorno, che precede cioè la proposta di legge Lecciso) della proposta di legge Cinciari Rodano e degli altri disegni di legge approvati nella seduta di oggi. Dopo di che la seduta potrebbe terminare.

BERNARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. La proposta di legge Lecciso è stata rinviata da ieri a oggi con l'assicurazione che sarebbe intervenuto il ministro Pella, per assistere, del resto, alla semplice discussione degli emendamenti. Durante la discussione generale molti di noi hanno rinunciato a parlare per renderla più breve. Siamo disposti anche a non illustrare gli emendamenti da noi presentati, appunto per poter arrivare rapidamente alla conclusione. La proposta di legge è stata presentata dall'onorevole Lecciso, che appartiene alla democrazia cristiana, già da parecchi anni, e da parecchi mesi è iscritta all'ordine del giorno. Io non nego al Governo il diritto di opporsi all'approvazione di questa legge, ma ciò che non trovo giusto e onesto è il fatto di accendere tante speranze sapendo che questa legge non verrà votata. Questo è un atto di disonestà politica contro il quale dobbiamo protestare energicamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bernardi che si passi subito alla discussione della proposta di legge Lecciso.

(Non è approvata).

L'ordine del giorno reca la votazione

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

per scrutinio segreto della proposta di legge Cinciari Rodano Maria Lisa ed altri:

« Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione compresi nel territorio del comune di Roma ». (3182).

Occorre votare a scrutinio segreto anche i cinque disegni di legge esaminati nella seduta odierna, e cioè: i disegni di legge n. 3227, 2976, 3193, 3229, e 3270.

Se la Camera lo consente, la votazione avverrà contemporaneamente per i sei provvedimenti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Indico la votazione segreta.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CHIOSTERGI**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico i risultati della votazione:

« Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (3227):

Presenti e votanti . . . . .	314
Maggioranza . . . . .	158
Voti favorevoli . . . . .	254
Voti contrari . . . . .	60

*(La Camera approva).*

« Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente la unificazione della frequenza degli impianti elettrici » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2976):

Presenti e votanti . . . . .	314
Maggioranza . . . . .	158
Voti favorevoli . . . . .	261
Voti contrari . . . . .	53

*(La Camera approva).*

« Soppressione del Ministero dell'Africa italiana » (*Approvato dal Senato*) (3193):

Presenti e votanti . . . . .	314
Maggioranza . . . . .	158
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	44

*(La Camera approva).*

« Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merci » (3229):

Presenti e votanti . . . . .	314
Maggioranza . . . . .	158
Voti favorevoli . . . . .	254
Voti contrari . . . . .	60

*(La Camera approva).*

« Abolizione della imposta sulle rendite degli enti di manomorta » (3270):

Presenti e votanti . . . . .	314
Maggioranza . . . . .	158
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	58

*(La Camera approva).*

**CINCIARI RODANO MARIA LISA** ed altri: « Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione compresi nel territorio del comune di Roma » (3182):

Presenti e votanti . . . . .	314
Maggioranza . . . . .	158
Voti favorevoli . . . . .	274
Voti contrari . . . . .	40

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adonnino — Alessandrini — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Armosino — Artale — Assennato — Avanzini.

Babbi — Baglioni — Balduzzi — Baresi — Basile — Bavaro — Bellato — Belliardi — Belloni — Bennani — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bucciarelli Ducci.

Cagnasso — Calcagno — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Capi — Capua — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Cartia — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceccherini — Cecchini Lina — Ceravolo — Chatrian — Chiara-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

mello — Chiarini — Chieffi — Chini Cocoli Irene — Cifaldi — Clerici — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Michele — De Palma — D'Este Ida — Di Donato — Diecidue — Dornedò — Donatini — Ducci — Dugoni.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Farinet — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Giammarco — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Greco Giovanni — Grifone — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenber'g — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Imperiale — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — Larussa — Lazzi — Lecciso — Leone Giovanni — Leonetti — Leoni Giuseppe — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo — Lombardi Pietro — Longhena — Longoni — Lopardi — Lucifredi.

Maglietta — Malvestiti — Manuel-Gismondi — Manzini — Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Marotta — Martinnelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matteucci — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Micheli — Migliori — Molè Elsa — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mùrdaca — Mussini.

Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Parente — Pecoraro — Petrilli — Petrucci — Piasenti

Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Ponti — Preti — Pugliese.

Quarello.

Raimondi — Rapelli — Reggio D'Acì — Reposi — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Roselli — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saggin — Sailis — Salerno — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sansone — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sica — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Stuardi — Sullo.

Tambroni — Tanasco — Tarozzi — Terranova Corrado — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tosato — Tosi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Viviani Luciana — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

*Sono in congedo:*

*Per motivi di famiglia:*

De Meo.

Nicotra.

Palenzona.

*Per motivi di salute:*

Berti Giuseppe fu Giovanni.

Salvatore.

**Per l'aggiornamento della Camera.**

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se è vero che la vita è basata su di un tessuto di tradizioni e di consuetudini, non è detto che ad una consuetudine interpretata freddamente io intenda in questo momento fare appello: preferisco invece fare appello ad un sentimento il quale sgorga dal cuore e come tale è profondamente sentito; un sentimento il quale si vuol tradurre alla vigilia delle feste pasquali in un augurio largo e caldo, apportatore di ogni bene, che, sicuro di interpretare i sentimenti della Camera, io presento al Presidente Gronchi,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

ai singoli membri della Presidenza della Camera e particolarmente al Vicepresidente Chiostergi, che in questo momento presiede la seduta, al segretario generale, a tutti i funzionari, impiegati e commessi, a tutti coloro i quali hanno dato la loro opera attiva e fattiva per rendere funzionante la Camera.

La mia vuole essere una parola di augurio nella imminenza delle feste pasquali, che mi auguro siano veramente feste per tutti, perché lo spirito di tutti, sia pure per breve ora, sappia tornare alla contemplazione, alle verità spirituali senza le quali anche l'azione politica diventerebbe veramente solo un museo di formule prive di vita e di significato.

Esprimo al Governo, a tutti i colleghi, alla stampa, ai dipendenti della Camera, l'augurio più fervido di ogni bene spirituale per le feste pasquali. *(Vivissimi applausi a sinistra, al centro e a destra).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non era nelle intenzioni considerare già terminato il compito della Camera; e pertanto non è stato preparato alcun bilancio consuntivo. Ma l'intervento dell'onorevole Giuseppe Bettiol mi induce al gradito dovere di rispondere al saluto ed agli auguri, rivoltimi a nome della Camera.

Ricambio di cuore questi auguri, e li porgo a mia volta al Presidente Gronchi *(Vivissimi applausi a sinistra, al centro e a destra)*, ai miei colleghi dell'Ufficio di presidenza, al Governo, a tutti i funzionari della Camera, con a capo il segretario generale, e ai commessi, che in alcune occasioni sono stati di validissimo aiuto. *(Vivi applausi).*

Non dirò quello che è stato fatto: in un'altra occasione sarà fatto il bilancio materiale e morale di questa legislatura. Devo però ricordare che l'ordine del giorno di oggi è quello della millecentoquattordicesima seduta pubblica; e sarebbe un errore considerare esatto questo numero: formalmente esso corrisponde al numero delle sedute pubbliche; ma tutti sanno che in realtà il numero delle sedute è maggiore. Non parlo poi del gran numero delle sedute delle Commissioni, soprattutto in sede legislativa. È quindi lecito dire che la Camera, nonostante tutte le difficoltà — alcune delle quali assai gravose per chi ha il culto del Parlamento — ha compiuto, per quanto era possibile, il suo dovere.

La Camera ha avuto tuttavia qualche aiuto: il suo lavoro non avrebbe raggiunto gli scopi, se non avesse avuto l'ausilio della stampa. Mi associo quindi agli auguri ai giornalisti parlamentari per la prossima Pasqua

e ad essi porgo i ringraziamenti più sentiti per la loro collaborazione. *(Vivi applausi).*

La Pasqua è festa di Ressurrezione. Mi sia permesso di accennare a un'altra resurrezione che si sta compiendo, per molti troppo lentamente, ma, per chi non è abituato ai miracoli, in modo molto serio e onorevole: parlo della resurrezione dell'Italia. E credo di non poter terminare meglio che formulando i più fervidi auguri per la resurrezione definitiva della patria. *(Vivissimi applausi a sinistra, al centro e a destra).*

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Anche a nome del Governo, ricambio l'augurio ai colleghi che hanno così ben lavorato. In queste 1114 sedute pubbliche sono stati votati e approvati alcuni provvedimenti legislativi che costituiscono delle basi fondamentali per la nuova Italia democratica: ricordo la legge sulla Cassa per il Mezzogiorno e sulle zone depresse del centro nord, le leggi sulla riforma agraria, la legge sulla riforma fiscale. La Camera ha certamente ben lavorato ed io devo porgere, a nome del Governo, a tutti i colleghi, il ringraziamento più sentito e il mio augurio cordiale, e anche personale. Qualunque dissenso che ci abbia separato è stato sempre un dissenso di idee, ma i vincoli personali che hanno legato gli uomini del Governo ai colleghi di tutti i settori rimangono sempre i più cordiali e i più affettuosi. *(Vivi applausi a sinistra, al centro e a destra).*

PRESIDENTE. Ricambio con tutto il cuore gli auguri formulati dal rappresentante del Governo. Al Presidente del Consiglio e a tutti i membri del Governo esprimo i più fervidi saluti. Mi si consenta di terminare inviando gli auguri della Camera al Presidente della Repubblica e gridando: « Viva la Repubblica italiana »! *(I deputati della sinistra, del centro e della destra si levano in piedi e applaudono lungamente).*

La Camera sarà convocata a domicilio.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

EBNER, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere per quali motivi la pretura di Savigliano, centro industriale ed agricolo importantissimo della

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

provincia di Cuneo, sia ancora una volta privata d'un ottimo magistrato titolare, quasi per fare continuare il disservizio che il cambio continuo dei giudici pretori ha fatto verificare da molti anni nella pretura stessa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.324)

« CHIARAMELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non crede necessario, dopo che tutti i giornali nazionali hanno pubblicato la notizia del deferimento dei termini di scadenza della presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, di prorogare di 15 giorni la data di scadenza di detta denuncia anche in considerazione che una forte percentuale di cittadini non hanno, fino ad oggi, presentato le regolari dichiarazioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.325)

« MONTELATICI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere l'importo della spesa complessiva, sia per quanto ha riferimento agli studi, progetti, costruzione, esercizio, ecc., dei treni rapidi di super-lusso, che stanno iniziando il loro servizio sulla linea Milano-Roma-Napoli.

« L'interrogante fa osservare che, mentre l'onorevole ministro dichiara di non avere mezzi sufficienti per potenziare le altre linee italiane, tutte importantissime, ed in particolar modo la vecchia rete piemontese-ligure, tenuta in stato di trascuratezza e di abbandono, permette che miliardi su miliardi siano messi a disposizione di una esigua categoria di turisti privilegiati e tutto ciò a detrimento della grande, benemerita categoria degli italiani, che chiedono solo per le loro ferrovie non lusso, ma comodità e serietà di servizio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.326)

« CHIARAMELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i suoi intendimenti circa la istituzione di un cantiere-scuola a Pozzo Alto di Pesaro per la eliminazione di due pericolosissime curve sulla strada tra Pozzo Alto e Pozzo Basso: cantiere già richiesto sin dal 12 gennaio 1953 dal competente ufficio del lavoro e più volte sollecitato dalla locale amministrazione comunale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.327)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere — anche in relazione a precedente interrogazione sullo stesso argomento — i suoi intendimenti sulla riapertura del cantiere di rimboschimento del colle San Bartolo (Pesaro), stanti le esigenze dei disoccupati e l'opportunità di approfittare della stagione ancora per poco propizia alla piantagione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.328)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire a favore dell'asilo infantile « Maria Santissima della Vittoria » di Gambatesa (Campobasso), integrandone con un congruo sussidio il bilancio del 1951 e quello del 1952. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.329)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione in Isernia (Campobasso) della chiesa San Domenico col nuovo titolo Sacro Cuore. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.330)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere se non ritenga opportuno, anzi necessario, presentare al Parlamento un disegno di legge, che renda obbligatoria per i comuni e le provincie la concessione ai rispettivi impiegati e salariati dei miglioramenti economici, che lo Stato via via concede ai propri dipendenti, evitando loro così dannose posizioni sperequative, che non giovano certo al buon andamento della pubblica amministrazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.331)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga equo ed opportuno proporre un apposito provvedimento di legge per applicare alla categoria degli assistenti del genio civile il disposto dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

« Difatti, mentre i dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici in servizio dal 23 marzo 1939, vincitori dei concorsi banditi

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

dal Ministero stesso, in virtù proprio della legge 5 giugno 1951, sono stati promossi in soprannumero ai gradi 8°, 9° e 11° rispettivamente dei gruppi A, B e C, l'unica categoria, quella degli assistenti del genio civile, appartenente al gruppo C, e fra i quali vi sono assistenti con oltre 20 anni di servizio, è rimasta esclusa dal beneficio del citato articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

« A parere dell'interrogante, senza l'emanazione di un apposito provvedimento la categoria degli assistenti del genio civile dovrebbe vedere tanti loro colleghi della categoria d'ordine al grado 11°, mentre essi dovrebbero ancora restare al grado 13° per arrivare chissà quando al grado 11°. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.332)

« DI DONATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere come intenda intervenire nei confronti del prefetto di Campobasso, il quale, nonostante i ricorsi di numerosi cittadini interessati:

1°) non provvede ad annullare il ruolo di imposta di famiglia 1952 del comune di Monacilioni, ove il relativo elenco di variazioni è stato deliberato oltre il termine massimo del 10 dicembre 1952 fissato dall'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 2;

2°) omette di provvedere agli obblighi di cui all'articolo 288 del testo unico per la finanza locale nei seguenti casi:

a) comune di Castropignano, ove, violando il terzo comma dell'articolo 277 del citato testo unico, è stata applicata l'imposta di famiglia per il 1953 senza che le variazioni apportate nei confronti di quasi tutti i contribuenti fossero state notificate;

b) comune di San Giovanni in Galdo, ove, violando il primo e secondo comma del predetto articolo 277, non è stato pubblicato l'elenco delle variazioni per l'imposta di famiglia, e comune di Bonefro dove l'elenco delle variazioni è stato pubblicato soltanto parzialmente;

c) comune di Colletorto, ove, violando il penultimo comma del più volte citato articolo 277, sono state iscritte al ruolo d'imposta di famiglia partite sino a due terzi dell'imponibile, prima della decisione dei ricorsi da parte della commissione di prima istanza e sebbene i ricorrenti avessero dichiarato la base imponibile e l'importo del tributo che ritengono di dover pagare.

« Per conoscere, infine, i motivi per cui il prefetto di Campobasso è invece intervenuto

nei confronti dell'Amministrazione popolare di Castellino sul Biferno, e unicamente perché dieci fra i maggiori contribuenti si lagnavano dell'accertamento dell'imponibile seguito dal comune agli effetti dell'imposta di famiglia, nominando un suo commissario, provvedimento quanto mai arbitrario, dato che la legge, in materia di accertamento degli imponibili, prevede la competenza esclusiva della amministrazione comunale e stabilisce come mezzo di difesa del contribuente il ricorso alla commissione di prima istanza e successivamente alla Giunta provinciale amministrativa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.333)

« AMICONE ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se egli intenda o meno provvedere alla ratifica del regolamento organico del personale dell'Opera nazionale maternità infanzia, nello schema approvato dal consiglio centrale dell'ente; ed eventualmente, quali difficoltà si frappongono ad una rapida conclusione della ratifica medesima. *(La interrogante chiede la risposta scritta).*

(11.334)

« VALANDRO GIGLIOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per conoscere se sia a conoscenza del pessimo trattamento riservato agli allievi della scuola di artiglieria di Bracciano, ai quali si somministra cibo scarso, specie al rancio serale, in stoviglie poco pulite e con ritardi anche di un'ora e mezzo sull'orario della mensa; ai quali difettano l'illuminazione e persino i servizi igienici; ai quali, infine, durante tutto l'inverno, s'impartirono le lezioni in una sala immensa e freddissima non ancora completa nella costruzione.

« Per conoscere, altresì, quali misure intenda prendere per ovviare a siffatte deficienze, determinate, forse, dal fatto che in un ambiente capace di trecento persone ne sono ospitate circa seicento. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(11.335)

« VALANDRO GIGLIOLA, CARRON ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato preciso in cui trovasi la pratica di pensione diretta privilegiata del signor Ciro D'Alò fu Carmine e di Micelli Francesca, ex appuntato dei carabinieri in congedo, nato a Grottaglie (Taranto) il 31 dicembre 1906 e residente in Monteroni (Lecce) alla via Pino n. 60.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

« Il richiedente in data 12 novembre 1951 ha chiesto di essere sottoposto a visita medico-legale superiore, per essere affetto da esiti di frattura al tallone sinistro con disturbi funzionali, caratterizzati da scricchiolio nella flessione-estensione del piede, malattia riportata in servizio come da verbale modello A n. 377 del 12 aprile 1949 della commissione medico-ospedaliera di Bari.

« Se non ritenga infine, stante le condizioni di estremo disagio economico in cui versa il D'Alò e la sua famiglia, di disporre per una sollecita definizione della ricordata pratica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.336)

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto trovasi la pratica per la liquidazione della pensione di guerra all'ex militare Tonini Archinto fu Giovanni (pratica n. 224414), il quale attende dal 1947 la liquidazione della pensione; e le ragioni per cui la commissione superiore medica trattiene la pratica stessa dal 14 marzo 1951 senza prendere le dovute decisioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.337)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i motivi per cui ancora non è stata ripristinata la linea telefonica per Rocchette di Samprugnano in comune di Roccalbegna (Grosseto), danneggiata dagli eventi bellici, malgrado che il Ministero avesse fin dal 19 maggio 1950 dato assicurazioni al comune di immediato ripristino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.338)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per evitare che una parte dell'abitato del comune di Sorano, in provincia di Grosseto, frani nella sottostante vallata del fiume Lete, che scorre alla base del masso tufaceo, su cui sono state edificate le vecchie case del paese.

« Lo stato di pericolo dell'abitato venne riconosciuto dalle autorità tecniche dello Stato, tanto che con apposito provvedimento venne disposto il trasferimento dell'abitato in altra zona a totale carico dello Stato. Il provvedimento non ha avuto fino ad oggi, dopo ven-

titré anni, alcuna realizzazione pratica e l'abitato e i suoi abitanti sono sempre sotto la minaccia della frana.

« Nell'anno 1952 il Genio civile di Grosseto provvede alla costruzione di dieci casette per senza tetto, che sono state occupate dalle famiglie che abitavano nella zona pericolante, ma esse sono assolutamente insufficienti, per cui si impongono urgenti provvedimenti in merito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.339)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando ritiene possa essere liquidata la pensione competente in favore di Cimorelli Elvira, madre del caduto Antenucci Damiano, da Isernia (Campobasso), la cui pratica è in posizione numero 137056 dal 1946. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.340)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e foreste e il ministro Campilli, per conoscere quali opere siano previste per la valorizzazione della Piana di Chilivani (Sassari), ed in particolare per la sua irrigazione; quali siano i relativi stanziamenti e quando dette opere potranno avere inizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.341)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quali motivi non è stata ancora corrisposta al titolare di pensione privilegiata di guerra Arrica Giuliano, domiciliato in Martis, padre del militare deceduto Arrica Gavino, posizione numero 374086 servizio indirette nuova guerra, la liquidazione concessa con decreto ministeriale n. 1708140, del 16 agosto 1952. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.342)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se intenda sollecitare la liquidazione dell'assegno di previdenza al titolare di pensione di guerra Cosseddu Nicolò, domiciliato in Bonorva, padre del militare deceduto Cosseddu Salvatore, posizione numero 117889 al servizio indirette nuova guerra, già concesso con decreto ministeriale del 30 agosto 1952, n. 1712214. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.343)

« POLANO ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se sia stato liquidato l'assegno di previdenza già concesso con decreto ministeriale del 5 luglio 1952, n. 1695123, al titolare di pensione di guerra Unida Pasquale, domiciliato in Anela, padre del militare deceduto Unida Bachisio, posizione n. 10846 del servizio indirette nuova guerra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.344)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se intende sollecitare la liquidazione concessa con decreto ministeriale del 25 ottobre 1952, n. 1728048, al titolare di pensione di guerra Lambroni Sebastiano, domiciliato in Orchiri, padre del militare Lambroni Salvatore, posizione numero 43732 al servizio indirette nuova guerra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.345)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se siano previsti per il comune di Ozieri (Sassari) i seguenti lavori: 1°) ampliamento caseggiato scolastico; 2°) secondo lotto case popolari; e se dette opere potranno essere iniziate nel corrente esercizio sia per l'urgente necessità delle medesime, sia per assorbire un notevole contingente di disoccupati. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.346)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se siano previsti per il comune di Bono (Sassari) le seguenti opere: 1°) costruzione di un canale di guardia per raccogliere le acque montane; 2°) secondo lotto caseggiato scolastico; e nella affermativa quali stanziamenti siano stati assegnati e quando avranno inizio dette opere richieste da quella popolazione sia per la loro urgente necessità che per l'impiego in esse della mano d'opera attualmente disoccupata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.347)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia stato incluso nel programma del corrente esercizio un cantiere di rimboschimento per il comune di Oschiri (Sassari), in regione « La Sarra Tale », com-

preso nel piano di quell'ufficio provinciale del lavoro; e nell'affermativa, per quale somma e quando ne verrà autorizzata l'istituzione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.348)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se siano state liquidate le competenze finali dovute al comune di Villanova Monteleone (Sassari) a saldo paghe istruttori e allievi e per assicurazioni e premi, per complessive lire 2.780.118 per il cantiere di lavoro n. 03976; e per conoscere se sia stato istituito un nuovo cantiere per il quale erano in corso le pratiche, per quale somma e durata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.349)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno sospendere la notificazione delle cartelle relative al pagamento degli arretrati dei contributi unificati in agricoltura, dato il grave carico che essi vengono a costituire per le aziende agricole, specialmente per le piccole, le cui possibilità contributive non consentono di sopportare il grave carico che viene ad aggiungersi a quello relativo all'annata corrente. Ciò anche in considerazione dell'annata agricola, che non si presenta sotto buoni auspici, specialmente per l'Italia meridionale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.350)

« TURNATURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non stia per essere disposta la liquidazione dell'assegno di previdenza in favore dell'ex militare Ciarla Leonardo fu Domenico, da Ripabottoni (Campobasso), che, invalido della vecchia guerra, vive in condizioni di estremo bisogno. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(11.351)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del grave fatto di intolleranza religiosa avvenuto il 24 febbraio 1953 a Chioggia in occasione del funerale della piccola Maria Gorini e se non ritiene opportuno intervenire per evitare il ripetersi di fatti simili, contrari alle leggi italiane; fatti che hanno la loro ripre-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

cussione nell'opinione degli uomini liberi e del mondo evangelico.

« In merito al diritto di sepoltura degli acattolici nei cimiteri comuni l'interrogante ricorda all'onorevole ministro il triste episodio avvenuto ai primi dell'agosto 1952 a Trani (Bari), dove si cercò di impedire la sepoltura nel cimitero di un evangelico, la cui salma rimase diversi giorni insepolta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.352)

« BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga opportuno disporre che ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1953, n. 94, siano al più presto costruiti edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Foggia e Bari, ove ai predetti è quasi impossibile procurarsi adeguati alloggi da privati o da enti edilizi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.353)

« CACCURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per risolvere l'annoso problema della sistemazione dell'Ofanto, reso ora più assillante dalle recenti alluvioni e dai gravi crolli edilizi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.354)

« CACCURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se e quale provvedimento intendono adottare per eseguire al più presto i lavori di restauro della monumentale chiesa matrice di Polignano a Mare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.355)

« CACCURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se intenda continuare a tollerare che gli assuntori con funzioni di capo stazione nelle ferrovie in concessione della Sardegna vengano ancora retribuiti con stipendi che generalmente si aggirano dalle 15.000 alle 20.000 lire mensili; e se non intende intervenire con sollecitudine presso le società concessionarie perché concedano un notevole miglioramento al predetto

personale in relazione alla funzione ed alla responsabilità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.356)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando verrà liquidato il rateo chiesto dalla titolare di pensione di guerra Dore Paola, residente in Romana (Sassari), madre del militare deceduto Pinna Serafino fu Giovanni, classe 1917, posizione n. 1226079 al servizio diritte nuova guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.357)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda adottare tutti i possibili provvedimenti per affrettare l'esame — da parte delle Camere — del tanto lungamente atteso e tanto necessario disegno di legge che concede — a certe date condizioni — l'abilitazione ai professori fuori ruolo di scuole medie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.358)

« ADONNINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se e come intenda ovviare ai gravi inconvenienti derivanti dalla chiusura festiva del telegrafo nei centri marittimi, in seguito al grave pericolo corso, giorni addietro, da un piroscampo norvegese, all'entrata del porto di Licata, perché il telegramma di preavviso al pilota, fatto il sabato, fu consegnato il lunedì, mentre alla domenica giunse il piroscampo con mare grosso e non trovò predisposto aiuto alcuno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.359)

« ADONNINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se non reputino necessità urgentissima di giustizia realizzare una radicale riforma dei fondi speciali di previdenza per i lavoratori esattoriali e delle imposte di consumo, disciplinati rispettivamente dal regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, integrato dalla recente legge 6 giugno 1952, n. 736; essendo il trattamento di quiescenza stabilito da tali norme assolutamente inadeguato alle necessità della vita odierna ed inferiore a quello stabilito per gli impiegati dello Stato,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1953

per tutte le altre categorie non statali, e sinanco al trattamento di assicurazione generale obbligatoria recentemente riconosciuto per la invalidità e vecchiaia della generalità dei lavoratori, a mente della legge 4 aprile 1952, n. 218; di talché ad un pensionato dell'assicurazione generale obbligatoria, che percepisce una pensione di lire 30.000 mensili, fa riscontro un pensionato del Fondo speciale personale imposte consumo, che percepisce lire 16.000 mensili, pur versando quest'ultimo dei contributi molto superiori al primo; e se non reputino di dovere giungere ad un sistema che garantisca principalmente agli esattoriali e ai dazieri una pensione massima ragguagliata ai

nove decimi dell'ultima retribuzione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.360)

« ADONNINO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

**La seduta termina alle 18,30.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI